



Provincia di Modena

Ragioneria ed Economato

Dirigente MEDICI RENZO

Determinazione n° 81 del 27/12/2013

OGGETTO :

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

LOTTO 1: POLIZZA RCT/O -

PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD -

PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

LOTTO 3: POLIZZA INCENDIO

PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE- ATTIVAZIONE PROCEDURE

Il 31 marzo 2014 verranno a scadenza 3 (tre) polizze assicurative attivate in tempi diversi per tutelare la responsabilità civile ed il patrimonio provinciale. Si tratta di contratti assicurativi di notevole rilevanza sia in quanto obbligatori sia in quanto comportano l'impiego di elevate risorse economiche. Si dovrà pertanto giungere all'individuazione dei fornitori delle seguenti Polizze:

- RCVT/RCO che tutela l'Ente dai rischi di responsabilità civile verso terzi e dipendenti in cui l'Ente può incorrere nell'espletamento della propria attività;
- RCAUTO/GARANZIE ARD che tutela l'Ente dai rischi di responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà. Si tratta di una garanzia obbligatoria che riguarda tutto il parco automezzi dell'Ente. Sono previste anche garanzie complementari quali incendio, furto eventi speciali che coprono i danni al veicolo provocati dal verificarsi di tali eventi;
- INCENDIO che tutela l'Ente ed il suo patrimonio dai danni materiali e diretti arrecati dall'incendio e da altri eventi catastrofali.

L'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse...". Attualmente la Consip Spa ed Intercent-ER non hanno stipulato, per quanto concerne i servizi assicurativi, polizze che coprono tali rischi né tali servizi sono reperibili sul Mercato Elettronico della PA.

Pertanto al fine di dare continuità a tali servizi essenziali occorre indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena. Gli importi a base d'asta al netto delle imposte per l'intero periodo distinti per i 6 (sei) lotti sono i seguenti:

LOTTO 1: POLIZZA RCT/O: **CIG 5514006DAF**

-PERIODO ore 24.00 del 31-03-2014 ore 24.00 del 31-03- 2019

LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD : CIG 5522209F03

-PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ore. 24.00 del 31-03- 2019

LOTTO 3: POLIZZA INCENDIO : CIG 5522326F90

-PERIODO ore 24.00 del 31-03-2014 ore 24.00 del 31-03- 2019

I servizi verranno aggiudicati, ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006, in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti macro-criteri disaggregati nel bando di gara, elencati in ordine decrescente di priorità:

1. Normativa: punti 60;
2. Prezzo: punti 40

e potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida e ritenuta congrua.

L'importo per i 5 anni dei servizi assicurativi al netto delle imposte (base d'asta) ammonta ai seguenti importi

-LOTTO 1: POLIZZA RCT/O Euro 859.000,00;

-LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD Euro 242.500,00

-LOTTO 3: POLIZZA INCENDIO Euro 695.500,00

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Risorse.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del servizio Ragioneria ed Economato. Dr. Renzo Medici.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di provvedere, all'affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di Modena citati in premessa per il periodo ore 24.00 del 31 marzo 2014- ore 24.00 del 31 marzo 2019 (o ore 00.00 del 1 aprile 2014- ore 00.00 del 1 aprile 2019) attivando una procedura aperta ai sensi dell'art 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in quanto i servizi assicurativi rientrano tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato II A del medesimo decreto ed in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena;
- di approvare il bando di gara, il modello di domanda di partecipazione, il Documento Complementare Disciplinare di gara, i capitoli RCT/O, Rc Auto/Garanzie ARD e Incendio, le schede offerta tecnica, le schede offerta economica e la situazione sinistri pregressa, documenti allegati quale parte sostanziale del presente atto;
- di provvedere all'invio alla GUCE del bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 27 dicembre 2013;
- di provvedere alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale anticipando le risorse necessarie a tali pubblicazioni che ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 verranno rimborsate alla Provincia di Modena dagli aggiudicatari del servizio ed introitate su apposito capitolo;
- di provvedere a utilizzare per tale pubblicizzazione le risorse impegnate all'azione 70 "Bandi e avvisi di gara" impegno 3731/2013;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - (sezione bandi e moduli) della presente determinazione nonché del bando di gara, del modello di domanda di partecipazione, del Documento Complementare Disciplinare di gara dei capitoli RCT/O, Rc Auto/Garanzie ARD, Incendio, delle schede offerta tecnica, delle schede offerta economica e della situazione sinistri pregressa,

- di prenotare le seguenti somme comprensive delle tasse gravanti sulle assicurazioni alle seguenti azioni:
 - azione 87 "Polizze a copertura dei danni al Patrimonio":
Euro 170.049,75 Polizza Incendio;
 - azione 91 "Polizze Responsabilità Civile e Kasko" dei seguenti Piani Esecutivi di Gestione:
Euro 210.025,50 00,00 Polizza RCT/O;
Euro 60.000,00 Polizza RC AUTO e garanzie accessorie (ARD);
dei bilanci 2014-2015-2016-2017 e 2018
- di impegnare la somma di €. 600,00 (numero gara: 5373244- CIG: 5514006DAF - 5522209F03 - 5522326F90, da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA -) a titolo di contributo spettante all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'azione 91 "Polizze Responsabilità Civile e Kasko" del Peg 2013.
- di riservarsi la facoltà di modificare, prorogare, revocare il bando di gara, nonché di non affidare i servizi per motivi di pubblico interesse o qualora intervenissero mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Modena che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio o qualora venga meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa della cosiddetta "Spending Review" 1 e 2, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- di dare atto che ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16/4/2013 n.62 costituisce causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- di comunicare all'Ufficio Controllo Direzionale, in base a quanto previsto dai commi 3 bis e 4 dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, l'adozione del presente atto.

Il Dirigente MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 81 del 27/12/2013

U.O. proponente: Economato

Proposta n° : 6723 del 27/12/2013

OGGETTO :

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

LOTTO 1: POLIZZA RCT/O -PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

LOTTO 2: POLIZZA RC AUTO/ARD -PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

LOTTO 3: POLIZZA INCENDIO-PERIODO ORE 24.00 DEL 31-03-2014 ORE 24.00 DEL 31-03- 2019

IN ASSENZA DI CONVENZIONI ATTIVE- ATTIVAZIONE PROCEDURE

-

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI RAGIONERIA ED ECONOMATO n. 81 del 27/12/2013.

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. del



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [PROVINCIA DI MODENA](#) Carta d'identità nazionale: *(se noto)*

Indirizzo postale: [VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34](#)

Città: [MODENA](#)

Codice postale: [41121](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto: [U.O.Economato](#)

Telefono: [+39 059209261](#)

All'attenzione di: [Frassoldati Donatella](#)

Posta elettronica: frassoldati.d@provincia.modena.it Fax: [+39 059209256](#)

Indirizzi internet: *(se del caso)*

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: *(URL)* www.provincia.modena.it

Indirizzo del profilo di committente: *(URL)*

Accesso elettronico alle informazioni: *(URL)*

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: *(URL)*

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

☒ I punti di contatto sopra indicati ☐ Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

☐ I punti di contatto sopra indicati ☒ Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

☐ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

☐ Agenzia/ufficio nazionale o federale

☒ Autorità regionale o locale

☐ Agenzia/ufficio regionale o locale

☐ Organismo di diritto pubblico

☐ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

☐ Altro: *(specificare)*

I.3) Principali settori di attività

☒ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

☐ Difesa

- ☐ Ordine pubblico e sicurezza
- ☐ Ambiente
- ☐ Affari economici e finanziari
- ☐ Salute
- ☐ Abitazioni e assetto territoriale
- ☐ Protezione sociale
- ☐ Servizi ricreativi, cultura e religione
- ☐ Istruzione
- ☐ Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

☐ sì ☒ no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Affidamento dei servizi assicurativi Lotto 1): Polizza RCT/O Lotto2) Polizza RCAuto e garanzie accessorie (ARD) Lotto 3) Polizza Incendio

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Territorio della Provincia di Modena nonché tutti gli ambiti territoriali di operatività degli assicurati

Codice NUTS: ITD54

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- ☒ L'avviso riguarda un appalto pubblico
☐ L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
☐ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- ☐ Accordo quadro con diversi operatori ☐ Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : e : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006

Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi:

Lotto 1) Polizza RCT/O

Lotto 2) Polizza RC Auto/garanzie Ard

Lotto 3) Polizza Incendio

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66510000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : ☐ sì ☒ no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: ☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per

☐ un solo lotto

☒ uno o più lotti

☐ tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : ☒ sì ☐ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :**II.2.1) Quantitativo o entità totale :** (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)

Importo annuo presunto a base d'asta al netto delle imposte di Euro 359.400,00 così ripartito: Lotto 1) Polizza RCT/O Euro 171.800,00; Lotto 2) Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) Euro 48.500,00; Lotto 3) Polizza Incendio Euro 139.100,00

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: ☐ sì ☒ no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: 31/03/2014 (gg/mm/aaaa)

conclusione: 31/03/2019 (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*

-Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 l'offerta deve essere corredata da una garanzia a favore della Provincia di Modena pari al due per cento dell'importo a base d'asta dei lotti per i quali si presta l'offerta (singola garanzia per ciascun lotto).

La percentuale del due per cento del prezzo indicato nel bando è pari ai seguenti importi:

Lotto 1) Euro 17.180,00

Lotto 2) Euro 4.850,00

Lotto 3) Euro 13.910,00.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fidejussoria ai sensi dell'art.113 D.Lgs 163/2006.

-Versamento all'AVCP del contributo previsto:

- Lotto 1- Polizza RCT/O - CIG: 5514006DAF Contributo di Euro 80,00;

- Lotto 2 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) - CIG: 5522209F03 - Contributo di Euro 20,00;

-Lotto 3 - Polizza Incendio - CIG: 5522326F90 - Contributo di Euro 70,00

come specificato nel "Documento complementare e disciplinare di gara"

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Fondi propri di bilancio

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*

E' permessa la coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile. E' inoltre permesso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (r.t.i.) ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 34 %. E' altresì ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (singolarmente, in coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese) di Coassicurazioni, r.t.i. e Imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese. Per compartecipazione si intende la presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Le Imprese interessate dovranno presentare richiesta di partecipazione conforme al modello "ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA" allegato al Documento complementare e disciplinare di gara

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[Si rinvia al Disciplinare di Gara](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

[Si rinvia al Disciplinare di Gara](#)

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)

☐ L'appalto è riservato ai laboratori protetti

☐ L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

[Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di Legge all'esercizio dell'assicurazione nei rami oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta.](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: ☐ sì ☒ no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

☒ Aperta

☐ Ristretta

☐ Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : ☐ sì ☐ no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

☐ Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

☐ Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : ☐ sì ☐ no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

☐ Prezzo più basso

oppure

☒ Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

☐ criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

☒ criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

☐ sì ☒ no

(in caso affermativo)

☐ Avviso di preinformazione ☐ Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

☐ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: Ora:

Documenti a pagamento ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 12/02/2014 Ora: 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

☐ Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

☒ Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

☐ Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : [180](#) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : [13/02/2014](#) (gg/mm/aaaa) Ora 09:30

(se del caso) Luogo: [Provincia di Modena Viale Martiri della Libertà, 34 Modena](#)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

☒ sì ☐ no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

[Seduta pubblica](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)

Si tratta di un appalto periodico : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : ☐ sì ☒ no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, anche in riferimento al singolo lotto, il diritto di :

- a) non aggiudicare se nessuna offerta è conveniente o idonea;
- b) aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
- c) sospendere la gara, reindirla o non aggiudicare il servizio motivatamente;
- d) non stipulare motivatamente il Contratto anche se è stata fatta l'aggiudicazione;
- e) procedere all'aggiudicazione anche di un singolo lotto.

L'offerta economica in bollo competente, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo del Concorrente/del R.T.I./ della coassicurazione e la seguente dicitura "Affidamento dei servizi Assicurativi: Lotto/i.....". Il plico dovrà contenere tre buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate dalle lettere A), B), C); per i contenuti delle buste, si rimanda a quanto indicato all'art. 4 "Modalità di compilazione e consegna dell'offerta" del Documento complementare e disciplinare di gara.

Si precisa in proposito che, nel caso di candidatura presentata da:

- Impresa singola: la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dall'impresa candidata ed i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere dimostrati singolarmente, fermo restando la facoltà di presentare l'offerta o di trattare per sé o quale mandataria di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 37 comma 12 D. Lgs. 163/2006;

- Raggruppamento Temporaneo di Imprese: la documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni impresa partecipante. Dovrà essere inoltre prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle Imprese raggruppate nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa mandataria ai sensi dell'art. 37, comma 8, D. Lgs. 163/2006;

- Imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile: la documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni Impresa candidata ed i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere dimostrati da tutte le Imprese singolarmente.

La incompleta o parziale presentazione dei documenti nei modi e nei termini indicati comporterà l'esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche. La documentazione ufficiale di gara è disponibile al seguente indirizzo internet: www.provincia.modena.it nella sezione bandi e moduli L'Amministrazione aggiudicatrice è assistita dall'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., broker incaricato ai sensi dell'articolo 109 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 209/2005.

Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l'Amministrazione esclusivamente presso i punti di contatto sopra indicati.

E' designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell art. 10 del D.Lgs n. 163/2006, il Dirigente dell Servizio Ragioneria ed Economato, Dr. Renzo Medici.

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [TAR Emilia Romagna](#)

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (URL)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

[27/12/2013](#) (gg/mm/aaaa) - ID:2013-176027

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: **PROVINCIA DI MODENA - UFFICIO ARCHIVIO -PROTOCOLLO** Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: **VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34**
Città: **MODENA** Codice postale: **41121** Paese: **Italia (IT)**
Punti di contatto: _____ Telefono: **+39 059209279**
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: **romagnoli.p@provincia.modena.it** Fax: **+39 059217240**
Indirizzo internet: *(URL)* **www.provincia.modena.it**

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto): _____
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale _____
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Affidamento dei servizi assicurativi Lotto 1): Polizza RCT/O Lotto2) Polizza RCAuto e garanzie accessorie (ARD) Lotto 3) Polizza Incendio

Lotto n. : 1 Denominazione : Polizza RCT/O - CIG: 5514006DAF

1) Breve descrizione:

Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti - Periodo ore 24 del 31/03/2014 – ore 24 del 31/03/2019

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (<i>se del caso</i>)
Oggetto principale	66516000	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 859000.00 Valuta: EUR
oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Affidamento dei servizi assicurativi Lotto 1): Polizza RCT/O Lotto2) Polizza RCAuto e garanzie accessorie (ARD) Lotto 3) Polizza Incendio

Lotto n. : 2 Denominazione : Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) - CIG: 5522209F03

1) Breve descrizione:

Polizza RCAUTO e GARANZIE Accessorie (ARD) - Periodo ore 24.00 del 31-03-2014 ore 24.00 del 31-03-2019

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (<i>se del caso</i>)
Oggetto principale	66516100	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 242500.00 Valuta: EUR
oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Affidamento dei servizi assicurativi Lotto 1): Polizza RCT/O Lotto2) Polizza RCAuto e garanzie accessorie (ARD) Lotto 3) Polizza Incendio

Lotto n. : 3 Denominazione : Polizza Incendio - CIG: 5522326F90

1) Breve descrizione:

Polizza INCENDIO - Periodo ore 24.00 del 31-03-2014 ore 24.00 del 31-03- 2019

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (<i>se del caso</i>)
Oggetto principale	66515100	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 695500.00 Valuta: EUR

oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: *(se del caso)*

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]	Oggetto
1	Servizi di manutenzione e riparazione
2	Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
4	Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
5	Servizi di telecomunicazioni
6	Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
7	Servizi informatici e affini
8	Servizi di ricerca e sviluppo [5]
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
11	Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
13	Servizi pubblicitari
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
16	Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
Categoria n. [7]	Oggetto
17	Servizi alberghieri e di ristorazione
18	Servizi di trasporto per ferrovia
19	Servizi di trasporto per via d'acqua
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
21	Servizi legali
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
25	Servizi sanitari e sociali
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
27	Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.

8 Esclusi i contratti di lavoro.

9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

POLIZZA INCENDIO

Decorrenza: ore 24 del 31/03/2014

Scadenza: ore 24 del 31/03/2019

Scadenza annuale: ore 24 del 31/03

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

Partite assicurate	Somma assicurata
1) Patrimonio Immobiliare	€ 412.332.311,00
2) Patrimonio Mobiliare	€ 21.218.915,00
3) Rischio Locativo	€ 29.260.984,00
4) Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2	€ 43.355.123,00
4a) Indennità aggiuntiva 10% su partita 3	€ 2.926.100,00
5) Ricorso terzi	€ 5.000.000,00
6) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi	20% della somma assicurata alla partita 1)

LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)

Cose di dipendenti e di Terzi	€ 260.000,00
Cose assicurate a condizioni speciali	€ 26.000,00 per sinistro € 260.000,00 per anno
Fenomeno elettrico	€ 52.000,00 per sinistro
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
Onorari periti	5% dell'ammontare del danno
Danni alle lastre	€ 5.000,00 per sinistro € 20.000,00 per anno
Ricerca e riparazione del guasto	€ 50.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno
Rigurgiti acque di scarico	€ 25.000,00 per sinistro € 50.000,00 per anno
Ricostruzione archivi	€ 26.000,00 per sinistro € 52.000,00 per anno
Dispersione liquidi	€ 25.000,00 per sinistro € 100.000,00 per anno

SCOPERTI E FRANCHIGIE

Urto veicoli	€ 150,00
Fumo	€ 250,00
Fenomeno elettrico	€ 500,00
Acqua condotta	€ 500,00
Ricerca guasti	€ 500,00
Colaggio attrezzature antincendio	€ 1.000,00
Dispersione liquidi	€ 1.000,00
Colaggi e fuoriuscita fluidi	€ 1.000,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 1.000,00
Danni alle lastre	€ 500,00

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Relative all' assicurazione in generale

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1 - Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Art. 2 - Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Art. 3 - Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

Art. 4 - Fabbricato

L' intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

Art. 5 - Macchinario / attrezzature

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti/attrezzature non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

Art. 6 - Arredamento

Mobili e arredamento, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti.

Art. 7 - Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell' industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

Art. 8 - Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l' aria o con l' acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall' art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Art. 9 - Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l' acqua o l' aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l' aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

Art. 10 - Merci Speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

Art. 11 - Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai

- Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- Solai : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Art. 13 - Muro Pieno

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi : i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

Art. 14 - Contenitore antincendio

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassettei devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

Art. 15 - Enti all' aperto

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3a – Variazioni di polizza

Eventuali variazioni non rientranti nella condizione di regolabilità di polizza (rif. condizione particolare Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio ed Assicurazione con dichiarazione di valore) che comportano aumenti di premio (a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc.), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 4 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 4a – Proroga in caso di sinistro grave

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

Art. 5 - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata nel frontespizio senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

E' altresì riconosciuta alla Provincia di Modena la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. (o PEC), nei seguenti casi:

- ✓ di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Modena che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ✓ qualora venga meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa della cosiddetta "Spending Review" 1 e 2, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- ✓ per motivi di interesse pubblico;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale, siano migliorativi rispetto alle condizioni della presente polizza, senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

Art. 8 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 9- Oggetto dell' assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica , termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi , purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l' incendio;

- spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaemento beni mobili: l'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione e ricollocaemento degli oggetti assicurati, nel caso in cui la loro rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali, ecc. ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

Art. 10- Esclusioni

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
- g) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C. ;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell' art. 1913 C.C.;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all' Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure a richiesta di una delle Parti:

- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 13;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 15b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare “assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo” risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 18 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 19 - Limite massimo dell' indennizzo

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 20 - Pagamento dell' indennizzo

Verificata l' operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell' indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l' Assicurato dimostri che non ricorre nel caso previsto dall' art. 10 lettera b).

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l'assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s'intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni. le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

Per patrimonio mobiliare s'intende: macchinario, attrezzature, arredamento con l'esclusione soltanto di :

- quanto definito alla voce Fabbricati
- veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende: merci infiammabili, merci speciali e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non sono comunque compresi i rischi assicurati con polizza elettronica, ove si verifica l'esistenza del contratto.

PRECISAZIONI

- a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato nonchè, salvo espressa indicazione contraria, dei beni in leasing, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.
Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l' oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.
- b) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia, anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

- 1) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- 2) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri;
- 3) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- 4) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- 5) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti 3), 4) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto 2 la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l'avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore ad € 15.500,00 fatta eccezione per l'opera seguente per la quale tale limite di indennizzo deve intendersi elevato ad € 50.000,00:
nr. inventario - 8593
autore - Giovanni Muzzioli (Modena 1854 – 1894)
titolo - La danza delle spade o “La Cubisteteira”
Materia e dimensioni - olio su tela cm 87x146
Ubicazione - Palazzo Provinciale, Sala dell'800
- perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell' intera raccolta o collezione.

GARANZIE COMPLEMENTARI

FENOMENO ELETTRICO

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (esclusi calcolatori e/o elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI (esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro l' indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività con il massimo del 10% del capitale ass.to relativo alle partite 1-2-3.

RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L' assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua , dell' aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.
L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

FERMENTAZIONE

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

RISCHIO LOCATIVO

La Società , nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza, ed inserito nel contratto elettronica.

AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

IMPLOSIONE

Per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna, verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

ORDINANZE DI AUTORITA', ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;
- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro solo nel caso in cui i fabbricati danneggiati rispondano alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area.

Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede (rif. art. 9-oggetto dell'assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione incendio), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

DANNI ALLE LASTRE

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell' Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

EVENTI SPECIALI

ONDA SONORA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

CORPI CELESTI E SATELLITI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dello stabilimento purchè non appartenenti all' Assicurato nè a persona al suo servizio.

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di furto , rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata .

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si potraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d' acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonchè dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.

b) subiti da :

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all' aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili , baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per impianti ed Enti all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.600,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di € 52.000,00.

SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli Enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di :

- smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi compreso traboccamento dei pluviali stessi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione.

RICERCA GUASTI

La Società , in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonchè da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

RIGURGITI ACQUE DI SCARICO

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;

- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;

- i danni arrecati da umidità o stillicidio;

- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;

- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d'acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorchè conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento

- sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

GELLO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sismico movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

DISPERSIONE LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

DANNI PRECEDENTI (esonero)

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

DEROGA ALLA PROPORZIONALE (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore")

Relativamente alle partite tutte, a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.

Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 103.300,00 l'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 1.033.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Si conviene tra le parti che in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
- per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.

b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.
3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 17.

DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè non ne derivi aggravio alla Società;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonchè in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)

L'Assicurato è sollevato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Ente Assicurato e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati .

MACCHINARI IN RIPARAZIONE

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi ;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 103.300,00.

DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla part. 2 possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all' Estero. Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 103.300,00.

COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore)

Relativamente alla partita 2) patrimonio mobiliare eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo della partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento della somma assicurata per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni della somma assicurata.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di congruaggio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più congruaggio).

PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell' ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall' Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 120 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

CLAUSOLA DI DELEGA IN PRESENZA DI BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia).....; tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente da Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite di Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1) Patrimonio immobiliare e 3) Rischio locativo indicate nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 17 delle C.G.A.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 17 delle C.G.A.

3. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche successivamente alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle soprandicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 17 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 19 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all'introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.

II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori delle partite 1), e correlata partita 6), e 3) in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti/diminuzioni di cui al punto 4) , lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato/la Compagnia è tenuto/tenuta a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione.

In caso di ritardo pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

La presente polizza è stipulata tra

Provincia di Modena

e

Decorrenza: ore 24.00 del 31/03/2014
Scadenza: ore 24.00 del 31/03/2019
Durata: 5 anni

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.

MASSIMALE:

- **per autovetture € 50.000.000,00 per sinistro**
- **per autocarri € 10.000.000,00 per sinistro**
- **per altri mezzi € 6.000.000,00 per sinistro**

I suddetti massimali dovranno sempre garantire i massimali minimi stabiliti dal D. Lgs. 198/2007

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

Nel caso di autovetture ad uso privato date in uso dal Contraente, proprietario o locatario, a dipendenti o collaboratori anche occasionali, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario stesso.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto,
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato,
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione,
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo,
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento,
- f) entro il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private,
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede,
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato.
L'Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegnano la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto f), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano. .

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 7 – Durata del contratto – Pagamento del premio

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2014 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/03/2019; rimane ferma la facoltà per il Contraente di recedere annualmente a mezzo di lettera raccomandata da riceversi con preavviso non inferiore a 90 giorni.

Il contratto è rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 180 giorni qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Al termine di detto periodo, la Società resta comunque obbligata a mantenere operante la garanzia fino all'effetto della nuova polizza stipulata dal Contraente, eventualmente anche con altra Impresa, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di 180 giorni. Decorso tale ulteriore termine la garanzia si intenderà definitivamente cessata.

E' altresì riconosciuta alla Provincia di Modena la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. (o PEC), nei seguenti casi:

- ✓ di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Modena che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ✓ qualora venga meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa della cosiddetta "Spending Review" 1 e 2, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- ✓ per motivi di interesse pubblico;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale, siano migliorativi rispetto alle condizioni della presente polizza, senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:

- a) a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell'art. 1901 C.C., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) tariffa bonus malus, che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) tariffa fissa, senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione :

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purchè non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

A richiesta del Contraente la Società invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato e, in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, copia degli atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di Polizia, relazioni degli informatori etc.).

Sempre a richiesta del Contraente la Società farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è ancora stato liquidato, al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'impresa si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 – Pagamento delle franchigie (ove previste)

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza trimestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 120 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 22 – Clausola Broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 23a – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 24 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

Art. 25 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

CAPO II - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9, 10 e 11 del presente capo.

Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 - Diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.11 Eventi speciali
In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
2. Per le garanzie di cui all'art.10 – Furto, rapina, estorsione
In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.
In ogni caso, copia della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 6 - Modalità di liquidazione del danno

Per Autoveicoli

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle

valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9,10 e 11 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- c) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, ma entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra si determinerà nella misura del 1,5 % per ogni mese o frazione di mese. Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento.

Dal valore del veicolo al momento del sinistro verrà detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 75% del valore del veicolo al momento del sinistro.

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 9,10 e 11 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art.1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art.1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- d) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art.5 della presente Sezione.

Art. 9 - Incendio

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezione;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo.

Art. 10 - Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

Esclusioni

La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezione;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- furto e rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 11 - Eventi Speciali

Oggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora, tifoni, cicloni, bufere e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, sprofondamento di strade, rottura di ponti crollo di edifici e manufatti in genere, allagamenti, maremoti, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

GARANZIE COMPLEMENTARI OPERANTI per le Garanzie RC Auto e Auto Rischi Diversi

La Società assicura quanto segue:

Art. 12 - Fermo veicolo

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di giorni 30, per la indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne venga riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

Art. 13 - Sequestro penale del veicolo

L'indennizzo giornaliero di Euro 50,00 per la durata massima di 30 giorni, in caso di forzata sosta del veicolo a seguito di sequestro penale conseguente ad un sinistro dal quale siano derivate la morte o lesioni personali ed il pagamento delle spese relative alla procedura di dissequestro, purché instaurata e seguita da legali di fiducia della Società.

L'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana.

Art. 14 - Recupero-Traino – Custodia

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione é prestata fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 15 - Cristalli

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate, per la sostituzione dei cristalli di seguito indicati del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi: parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali.

La garanzia é prestata fino alla concorrenza di Euro 520,00= per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Art. 16 - Trasporto in ambulanza

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione.

La garanzia é presta fino alla concorrenza di Euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 17 – Dissequestro del veicolo

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'Assicurato nelle pratiche giudiziali e stragiudiziali per lo svincolo del veicolo assicurato, qualora questo sia stato sottoposto a sequestro da parte delle Autorità inquirenti a seguito di sinistro di Responsabilità Civile.

Art. 18 – Danni all'interno del veicolo per trasporto di vittime di incidenti stradali

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di ulteriori Euro 250,00 per i danni materiali all'interno del veicolo conseguenti al trasporto di vittime di incidenti stradali.

Art. 19 – Appropriazione indebita

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivanti dall'appropriazione indebita del mezzo indicato in polizza commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Fermo restando il capitale di polizza, le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del mezzo sottratto, con eventuale esclusione dell'Iva e lucri mancanti.

Il capitale di polizza non può essere ricostituito nel corso dell'anno assicurativo neanche con integrazione del premio.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 delle CGA si precisa che, unitamente alla denuncia del danno dovrà essere inoltrata alla Società copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 C.P..

Art. 20 – Perdita chiavi

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 250,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. 21 – Garanzia bagaglio

In caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali, indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia gioielli ed oggetti di metalli preziosi, gli apparecchi radio, ottici e simili, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni dalle Autorità competenti e chiedere che ne venga redatto regolare processo verbale.

Art. 22 – Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio, Furto o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale o definitiva del veicolo assicurato in polizza o la antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso.

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI
D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

Provincia di Modena

e

Decorrenza: ore 24 del 31/03/2014

Scadenza: ore 24 del 31/03/2019

Scadenza annuale: ore 24 del 31/03

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
- Art.6 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
- Art.6a Proroga in caso di sinistro grave
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Obblighi in caso di sinistro
- Art.12 bis Gestione franchigia in S.I.R.
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Diritto di rivalsa

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Qualifica di terzo
- Art.6 Estensioni di garanzia
- Art.7 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.8 Validità territoriale
- Art.9 Validità esclusiva norme dattiloscritte

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	<p>La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non limitativo lavoratori parasubordinati, stagisti, tirocinanti, studenti, borsisti, lavoratori occasionali vari, guardie ecologiche, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, persone a rapporto convenzionale etc.) o persone a cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto dell'Ente assicurato funzioni di rappresentanza; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente; • tirocinanti e/o stagisti che partecipano a tirocini di formazione e impiego per i quali il Contraente è il soggetto promotore, e che sono effettuati in imprese terze anche private dette "aziende ospitanti" per tutte le attività ovunque svolte nell'ambito del progetto formativo; • lavoratori che operano nell'ambito di un progetto sperimentale presso i tribunali di Modena e Sassuolo e/o presso la Procura della Repubblica di Modena e/o presso uffici del Giudice di Pace di Modena.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	<p>per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai

	<ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)
--	--

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro (sia per lavori sia per servizi) degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività assistenziali, sportive, ricreative, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia è altresì estesa alla responsabilità in capo all'Assicurato per danni a terzi derivanti dall'uso, da parte dei dipendenti che svolgono attività di telelavoro, di apparecchiature elettroniche ed attrezzature telematiche fornite in dotazione dall'Ente al lavoratore stesso.

Ai fini della suddetta estensione i familiari del dipendente vengono considerati terzi anche se conviventi.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo con possibilità di rinnovo alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

E' altresì riconosciuta alla Provincia di Modena la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. (o PEC), nei seguenti casi:

- ✓ di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Modena che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ✓ qualora venga meno per la Provincia di Modena il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa della cosiddetta "Spending Review" 1 e 2, nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- ✓ per motivi di interesse pubblico;

- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale, siano migliorativi rispetto alle condizioni della presente polizza, senza che l'aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna salvo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

Art. 5 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 30%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'articolo "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio".

Art. 6a – Proroga in caso di sinistro grave

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro

Si prende atto che l'Ente provvederà alla segnalazione di sinistro determinatosi per responsabilità dell'Ente e per cui il terzo (danneggiato) ha richiesto il risarcimento all'Ente medesimo o ha promosso contro di questo l'azione, ovvero quei sinistri per cui sia iniziata procedura penale.

Il termine per la denuncia del sinistro è di 30 giorni.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 12 bis - Gestione franchigia in S.I.R. (Self Insurance Retention)

La garanzia Rct è prestata con una franchigia frontale di € per sinistro (rif. Sezione 4) che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso (Loss adjuster designato o altri soggetti a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia suddetta.

La garanzia Rct comincia ad operare per sinistri di importo superiore alla franchigia, importo che resta a carico del Contraente a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia verranno gestite direttamente ed integralmente dal Contraente o da altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; in tal caso le spese di difesa sono a carico del Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo del Contraente di rimborsare l'importo in franchigia. In tale caso le spese di difesa restano a carico della Società.

Il Contraente assumerà la gestione diretta dei sinistri evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo di franchigia anche qualora non si conosca l'ammontare della richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui la relativa richiesta venisse in seguito precisata in importo superiore alla franchigia predetta, la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente o altri soggetti autorizzati/incaricati dal Contraente stesso; pertanto le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate, restano a carico del Contraente.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente può denunciare il sinistro solo dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima; ciò anche successivamente alla prescrizione, la quale inizia a decorrere dalla data in cui il Contraente ha avuto conoscenza che l'importo richiesto per il risarcimento del danno è superiore all'importo della franchigia.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro

- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi se la richiesta perviene al Contraente senza tale documentazione, il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art. 13 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 120 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
 - b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
 - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
 - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
 - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
 - f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
 - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
 - h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
 - i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
 - j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
 - k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente da Marsh S.p.A. la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite di Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Ognuna delle Compagnie sottoscrittrici concorrerà al pagamento dei risarcimenti liquidati in proporzione alla quota rispettivamente assunta e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. in qualità di broker ai sensi della Legge 28.11.1984 n.792 e del D. Lgs. 209/2005 .

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 15a) – Clausola broker in presenza di Lloyd's Correspondent (clausola alternativa)

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato all'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l. (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Diritto di rivalsa

Ad integrazione di quanto previsto alla definizione di "Assicurati" limitatamente ai dipendenti ed amministratori, la Compagnia in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato delle persone la cui responsabilità è coperta nel citato punto, ha diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

La Società per le rimanenti categorie rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'Art. 1916 del C.C., salvo il caso di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o non dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata o irregolare assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività o comunque quelli per cui la responsabilità da furto possa ricadere sull'assicurato, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i., l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;

- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
- 7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei Vigili provinciali di armi e relativo munizionamento;
- 8. alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.

Art. 5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 6 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa anche a:

1. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, commessi e organizzazioni di volontariato in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal titolo X del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005-Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i..
3. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso e/o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, comprese tensostrutture, e/o prefabbricati, terreni e relativi impianti, attrezzature e/o beni mobili in genere che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.
6. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni), ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato o comunque nelle aree di pertinenza dello stesso.
7. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
8. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
9.
 - La responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti commessi alla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
 - La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

10. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. Si precisa inoltre che devono intendersi garantiti i danni che derivino da cose trasportate su automezzi dell’Ente. Sono comprese inoltre le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare, o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne avviso alla Società.
11. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
13. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
14. La Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto dall'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. Qualora esista un concessionario del servizio rimozione veicoli, la garanzia opererà a secondo rischio rispetto alla polizza di RC di detto concessionario;
15. La responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla proprietà della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua o rigurgito di fogne conseguenti a rottura accidentale e/o occlusione di tubazioni e/o impianti e/o condutture.
16. Premesso che l’assicurato può appaltare ad altre imprese o persone, lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta, si prende atto tra le parti che:
 - sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
 - l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
 - la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
17. La responsabilità derivante all’assicurato in qualità civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative.
18. Danni materiali e diretti arrecati dai partecipanti ad attività promosse dall’Ente (a titolo esemplificativo e non limitativo: corsi di varia natura, attività di formazione...), per loro esclusiva e personale responsabilità, alle cose sulle quali e con le quali saranno eseguiti i lavori;
19. La responsabilità per i danni alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

Gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del Contraente e/o Assicurato non rientrano nella franchigia di polizza.

Art. 8 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 9 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per ogni persona
	€ 3.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 2.500.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno	I massimali RCT/O di polizza	franchigia frontale per sinistro di Euro(rif. Sezione 4)
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	Franchigia frontale
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Franchigia frontale
Interruzioni e sospensioni di attività	€ 1.500.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni da furto	€ 50.000,00 per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni a mezzi di trasporto	I massimali RCT di polizza	Franchigia frontale
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro	Franchigia frontale
Danni da cedimento e franamento del terreno	I massimali RCT di polizza	Franchigia frontale

Rimane convenuto tra le parti che il premio determinato come sopra deve considerarsi premio lordo flat senza regolazione premio.

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLE COMPAGNIE

Onde evidenziare l'ipotesi adottata, si apponga apposita crocetta ad una sola tra quelle sotto proposte (a pena di esclusione, non sono ammesse franchigie o scoperti diversi da quelli sotto proposti):

- ☐ **Franchigia frontale per sinistro di Euro 5.000,00**
- ☐ **Franchigia frontale per sinistro di Euro 10.000,00**

DOCUMENTO COMPLEMENTARE DISCIPLINARE DI GARA

Il presente documento contiene ulteriori disposizioni che regolano la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 per l'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI della Provincia di Modena per il periodo ore 24 del 31/03/2014 – ore 24 del 31/03/2019, ferma la rescindibilità annuale.

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sono invitati a presentare offerta secondo le norme indicate nel presente disciplinare di gara alla procedura aperta indetta ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs 163/2006, per l'appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Modena con bando inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 27 dicembre 2013.

Formano oggetto del presente appalto le seguenti polizze:

- **Lotto 1- Polizza RCT/O - CIG: 5514006DAF Contributo di Euro 80,00;**
- **Lotto 2 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) - CIG: 5522209F03 - Contributo di Euro 20,00;**
- **Lotto 3 - Polizza Incendio - CIG: 5522326F90 - Contributo di Euro 70,00**

Art. 1) Modalità della procedura

La gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nel presente Disciplinare di Gara
- b) dal Bando di Gara inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 27 dicembre 2013.
- c) dal modello domanda di ammissione e relative dichiarazioni
- d) dal D. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
- e) dal Regolamento dei Contratti della Provincia di Modena;
- f) per quanto non espressamente regolato dal Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari del servizio.

Il criterio di selezione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 2) Documentazione di gara

La documentazione di gara e relativi documenti complementari è resa reperibile ai sensi dell'art. 70 comma 9 del D. Lgs 163/2006 sul sito ufficiale della Provincia di Modena all'indirizzo internet <http://www.provincia.modena.it/> nella sezione bandi e moduli e si compone di:

- 1) Capitolato RCT/O, Capitolato RC Auto/Garanzie ARD, Capitolato Incendio;
- 2) Scheda offerta economica per ogni lotto oggetto della gara
- 3) Scheda Offerta Tecnica per ogni lotto oggetto della gara
- 4) Statistica sinistri per i periodi pregressi, per ogni lotto oggetto della gara, come da tabulati delle Compagnie
- 5) Bando di Gara
- 6) Documento complementare e disciplinare di gara;
- 7) Modello di domanda di ammissione e relative dichiarazioni

Art. 3) Requisiti per la partecipazione

Ferme restando le modalità di compilazione e consegna dell'offerta di cui oltre, ai fini dell'ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti e segnatamente:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso:

- I) dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Ai fini del comma 1, lettera m-quater) del predetto art. 38 i concorrenti allegano alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

o alternativamente

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

o alternativamente

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

- II) dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 39 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- III) dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'ISVAP all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Capacità economico-finanziaria

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- IV) dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa.
Qualora l'impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi. In tal caso, oltre alla sola referenza bancaria, dovrà essere presentato l'ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico-finanziaria;
- V) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in

corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, *in alternativa*, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00.

Capacità tecnico-professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

VI) aver realizzato nell'esercizio 2012 una raccolta premi nei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione non inferiore a € 47.000.000,00 nel ramo RC generale per il lotto n. 1 € 507.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri per il lotto n. 2 ed € 27.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi naturali per il lotto n.3.

Nel caso di partecipazione in ATI o nel caso di partecipazione in Coassicurazione, sia costituite che non ancora costituite, i requisiti di cui ai punti I) II) III) IV) e V) devono essere possedute singolarmente e presentate da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o della Coassicurazione mentre il requisito di cui al punto VI) deve essere posseduto singolarmente da tutte le imprese che si costituissero in Coassicurazione e complessivamente dal raggruppamento costituito o costituendo in ATI.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso sussistano rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre Imprese concorrenti per il medesimo lotto e l'offerta non possa essere formulata autonomamente, l'offerta stessa potrà essere proposta solo in Raggruppamento Temporaneo o in coassicurazione.

Art. 4) Modalità di compilazione e consegna dell'offerta

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata a:

PROVINCIA DI MODENA Ufficio Archivio-Protocollo - Viale Martiri della Libertà 34, 41121 MODENA

e dovrà pervenire, a pena di esclusione

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 febbraio 2014

tramite posta raccomandata, direttamente a mano od altro vettore da parte dell'impresa partecipante.

Ogni onere e rischio inerente il mancato arrivo dell'offerta entro il suddetto termine è a carico della Ditta concorrente.

L'offerta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire in plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno il nominativo del/i Concorrente/i (in caso di r.t.i. o di coassicurazione) e la seguente dicitura **"Affidamento dei servizi assicurativi: Lotto:....."**(specificando il/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta).

Il plico dovrà contenere **tre buste ugualmente chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, (a pena di esclusione) contrassegnate dalle lettere A), B), C)** e riportanti le seguenti diciture:

Busta A) Documentazione amministrativa - Affidamento dei servizi assicurativi;

Busta B) Documentazione tecnica - Affidamento dei servizi assicurativi;

Busta C) Documentazione economica- Affidamento dei servizi assicurativi

Sulle singole buste andrà indicato, altresì, la denominazione del concorrente (o dei concorrenti, se si tratta di raggruppamenti temporanei) e l'oggetto della gara così come è riportata nel bando.

Contenuto delle buste:

Busta A) Documentazione amministrativa - Affidamento dei servizi assicurativi

In tale busta A) dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- La dichiarazione dovrà essere contenere, pena l'esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello **ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA**.

Si rimanda a quanto precisato nel Bando di Gara alla Sezione VI.3) Informazioni complementari in relazione alla presentazione dell'Istanza di Partecipazione in caso di candidatura presentata da impresa singola, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, imprese in regime di Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C.

- Copia del presente disciplinare di gara integro e completo di ogni pagina, debitamente sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

- Copia del bando di gara integro e completo di ogni pagina, debitamente sottoscritto in ogni pagina in segno di accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

- La seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica- professionale previsti all'art. 3) Requisiti per la partecipazione:

- dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa.
- l'eventuale possesso di rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's;
- copia della comunicazione ufficiale dell'ISVAP relativa all'esatto portafoglio nel 2012. Qualora la produzione di tale certificazione non fosse possibile nei termini di cui all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il requisito potrà essere altresì dimostrato mediante produzione di riviste specializzate nel settore assicurativo che abbiano pubblicato i dati relativi alla raccolta premi nell'esercizio 2012 nei rami oggetto di gara (rif art. 3. punto VI).

- Documentazione comprovante il versamento del contributo di:

Euro 80,00 - Lotto 1- Polizza RCT/O - Codice identificativo della gara CIG: 5514006DAF

Euro 20,00 - Lotto 2- Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD)-

Codice identificativo della gara **CIG: 5522209F03**

Euro 70,00 - Lotto 3- Polizza Incendio - Codice identificativo della gara CIG: 5522326F90

a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuto ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, nonché della deliberazione del 21.12.2011 dell'Autorità stessa e secondo le istruzioni in vigore dal 1.1.2011.

Qualunque sia la modalità di versamento utilizzata per il pagamento del contributo occorre iscriversi on line al nuovo “Servizio Riscossione” all’ indirizzo <http://contributi.avcp.it>

L’operatore economico dovrà collegarsi al Servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico intende partecipare.

Il sistema consente il pagamento del contributo con le seguenti modalità:

1. [online](#) mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” – <http://contributi.avcp.it> - e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e **allegare alla documentazione di gara**, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “ Servizio di riscossione” suddetto, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita **dovrà essere allegato alla documentazione di gara** in originale o in copia resa conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Ulteriori eventuali istruzioni sono reperibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione è causa di esclusione della procedura di gara.

- Documentazione, **in originale**, comprovante l’avvenuta costituzione della garanzia, pari al **2%** dell’importo complessivo del servizio a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto pari ad:

Lotto 1- Polizza RCT/O Euro 17.180,00

Lotto 2 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) Euro 4.850,00

Lotto 3 – Polizza Incendio Euro 13.910,00;

La garanzia potrà essere prestata con le modalità di seguito indicate:

1. mediante polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni;
2. mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo prevista dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (si precisa che non saranno accettate le polizze di intermediari non iscritti nell’albo speciale della Banca d’Italia e non in possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del D.M. n. 29/2009) ;
3. mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge
4. mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Modena - Ufficio di Tesoreria presso la Unicredit S.p.A. - sede centrale di Modena - Piazza Grande n. 40 sul C/C **3189179** (ABI 2008 - CAB 12930) Cassiere della Provincia di Modena;
5. direttamente presso la Tesoreria Provinciale Unicredit Banca s.p.a di Piazza Grande n. 40 Modena.

La garanzia presentata con polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari **dovrà prevedere:**

- a) garanzia con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dei cui all'art.1957 comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

L'impresa che utilizza lo schema di polizza tipo approvato con D.M. Attività produttive del 12.3.2004 n. 123 presentando in tale caso, la sola scheda tecnica (scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 123/04 sopra citato) dovrà avere cura di fare provvedere all'integrazione secondo quanto sopra previsto e dovrà essere debitamente compilata e **sottoscritta in originale (non saranno accettate firme riprodotte con mezzi informatici o con timbro firma) da tutte le parti contraenti (n.b. tale disposizione vale anche per le fideiussioni rilasciate da istituti bancari)**

AVVERTENZE :

Nei casi di cui ai precedenti punti 1-2-3 la sottoscrizione effettuata dal soggetto rappresentante l'istituto emittente, deve essere apposta con firma in originale, per esteso in forma leggibile e accompagnata da una dichiarazione recante il titolo abilitativo del soggetto che sottoscrive in nome e per conto dell'istituto emittente la polizza;

Alla suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore che rappresenta l'istituto emittente.

- La cauzione, in qualsiasi forma prodotta, dovrà essere accompagnata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/06 qualora l'offerente risultasse affidatario.

- Nel caso di presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici che intendono riunirsi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.lgs. 163/06 o in coassicurazione, le garanzie fideiussorie e assicurative, dovranno essere intestate a tutti i concorrenti che intendono costituirsi.

Si richiede inoltre ai partecipanti, nell'eventualità non risultassero aggiudicatari ed abbiano prestato la cauzione provvisoria secondo la modalità di cui ai punti 4) e 5), di specificare con nota sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, l'Istituto di Credito, le coordinate bancarie e il n. di C/C bancario, sul quale il Settore Finanziario della Provincia effettuerà la restituzione.

La restituzione della cauzione prestata mediante bonifico bancario o versamento diretto presso la Tesoreria [punti 4) e 5)] effettuata come sopra indicato, richiederà 30 giorni circa dalla conclusione della gara (aggiudicazione definitiva).

La restituzione della cauzione provvisoria prestata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari (punti 1, 2 e 3), sarà effettuata immediatamente dopo la conclusione della gara (aggiudicazione definitiva), con invio a mezzo di Servizio postale.

Busta B) Documentazione tecnica - Affidamento dei servizi assicurativi

Sono ammesse varianti ai Capitolati relativi ai lotti oggetto della gara.

Limitatamente al lotto 1) Rct/O sono ammesse varianti al capitolato ma non è ammessa la possibilità di presentare offerte comprensive di franchigie per sinistro di ammontare diverso da quanto indicato a pagina 16 di capitolato.

Limitatamente al lotto 3) Polizza Incendio non è ammessa l'integrale abrogazione delle garanzie catastrofali.

Non è comunque ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale dei Capitolati di gara.

In tale busta B) dovranno essere inserite tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Impresa intende presentare offerta.

Ciascuna busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Lotto nr ...(*specificare il lotto*)..... - Offerta tecnica" e in relazione a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

- il capitolato relativo al lotto per il quale si intende presentare l'offerta, sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione, fatte salve le eventuali varianti da precisare a cura della compagnia utilizzando il modello di Scheda Offerta Tecnica;
- la Scheda Offerta Tecnica (redatta in lingua italiana dalla compagnia come sopra indicato), contenente le sole varianti al capitolato relativo al lotto per il quale si intende presentare l'offerta, sottoscritta in ogni pagina, qualora l'offerente presenti l'offerta con varianti; nel caso in cui non sia specificata alcuna variante, il testo del capitolato proposto, si intenderà totalmente accettato. Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso.
- nell'ipotesi in cui si qualificassero i Lloyd's of London, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd's dovrà integrare l'offerta indicando il nome del Sindacato e precisare, nel caso di offerte presentate da Sindacato leader, i nomi dei Sindacati fra i quali verranno eventualmente ripartiti i rischi in caso di aggiudicazione, specificando la quota percentuale di ciascuno.

Busta C) Offerta Economica Affidamento dei servizi assicurativi

In tale busta C) dovranno essere inserite tante buste quanti sono i lotti per i quali l'Impresa intende presentare offerta.

Ciascuna busta dovrà prevedere all'esterno la dicitura "Lotto nr ...(*specificare il lotto*)..... - Offerta Economica" e, in relazione a ciascun lotto per il quale viene presentata offerta, dovrà essere inserita la relativa Scheda Offerta Economica, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari riportante l'indicazione, in cifre e in lettere, del premio complessivo offerto nonché dei tassi e premi unitari offerti, in conformità alla scheda di offerta.

È data facoltà alle società partecipanti di presentare contestualmente all'offerta le giustificazioni redatte secondo l'art. 87 c. 2 D. lgs. 163/06, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 c. 2 del medesimo decreto. Resta inteso che, stanti le modifiche apportate dalla L.n.102/09, in caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all'art. 88 del D. lgs. 163/06.

Saranno escluse dalla valutazione le offerte in aumento rispetto al premio annuo a base d'asta indicato nel bando per singolo lotto. Ai fini della verifica del rispetto della base d'asta non saranno considerate quali componenti del prezzo le eventuali franchigie applicate in quanto ponderate in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Le offerte dovranno essere presentate con una quota di ritenzione del 100%; in caso di offerte tecnicamente ed economicamente paritetiche l'Amministrazione si riserva il diritto di ripartire il rischio in proporzione.

E' permessa la coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Cod. Civ. è inoltre permessa l'Associazione Temporanea di Imprese ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006; la compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 34%. E' altresì ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (singolarmente, in coassicurazione o in riunione di temporanea di imprese) di Coassicurazioni, ATI e Imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese.

Per compartecipazione si intende la presentazione per un medesimo lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.

Nel caso di offerta presentata in coassicurazione o da raggruppamenti temporanei di Imprese essa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

L'offerta sarà considerata nulla se condizionata oppure espressa in modo indeterminato.

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione e la presentazione delle offerte e la mancata trasmissione anche di uno solo dei documenti specificatamente indicati comporterà l'esclusione dalla gara, salva la facoltà di completamento e chiarimento prevista dall'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Gli Assicuratori esteri che operano in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento, in caso di aggiudicazione dei/lotti/o oggetto di gara, si impegnano ad indicare sulle polizze che verranno emesse il nominativo dell'agenzia/ sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

Art. 5) Criteri di Aggiudicazione e Modalità di valutazione delle Varianti proposte all'Offerta tecnica

La gara sarà aggiudicata per singolo lotto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

I parametri di valutazione del criterio sopraindicato, da applicare in ordine decrescente di importanza, sono i seguenti:

- a) merito tecnico – fino ad un massimo di 60 punti
- b) elemento economico – fino ad un massimo di 40 punti

La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte secondo i criteri seguenti:

1°) Merito tecnico: max 60 punti

Alle offerte i punteggi saranno attribuiti in base al seguente criterio:

- 55 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato;
- alle altre offerte, presentate con varianti ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla seguente formula:
55 punti + (punteggio complessivo per varianti migliorative) - (penalizzazione complessiva per varianti peggiorative).

Nel caso in cui l'offerta tecnica preveda varianti migliorative o varianti peggiorative rispetto al capitolato di polizza, la Commissione giudicatrice procederà, a suo insindacabile giudizio, all'aumento o alla riduzione progressiva del punteggio in relazione all'entità della variante proposta, con riferimento al punteggio fissato per l'accettazione integrale della polizza.

Gli aumenti o le diminuzioni ai punteggi base verranno effettuati, per ciascuna variante, con il seguente criterio:

<u>Limitazione inaccettabile</u> : tale da vanificare totalmente la portata della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate tutelanti effetti economici non sostenibili o tali da rendere ingiustificatamente onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti	Esclusione dell'offerta
<u>Limitazione gravissima</u> : tale da compromettere l'utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 5 punti
<u>Limitazione elevata</u> : tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 3,5 punti
<u>Limitazione significativa</u> : tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere difficoltosa o incerta l'interpretazione del contratto o tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per l'assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti	Fino a meno 2 punti
<u>Limitazione lieve</u> : tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurre in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati	Fino a meno 0,5 punti
<u>Limitazione ininfluyente</u> : tale da non ridurre la portata di una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici non sensibili	0 punti
<u>Miglioramento eccellente</u> : l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza;	Fino a più 5 punti
<u>Miglioramento consistente</u> : l'estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di danno in termini di punta od entità e/o di frequenza;	Fino a più 3,5 punti

<u>Miglioramento significativo</u> : l'estensione che insiste su rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con rassicurante potenzialità di danno in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro;	Fino a più 2 punti
<u>Miglioramento apprezzabile</u> : l'estensione che insiste su: √ rischi specifici dell'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo; √ facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto;	Fino a più 1 punto
<u>Miglioramento lieve</u> : l'estensione che insiste su: √ rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura con potenzialità di danno moderata in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico; √ facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto;	Fino a più 0,5 punti
<u>Limitatamente al lotto Rct/o</u> Scelta delle ipotesi di franchigia frontale di cui alla <u>pagina 14 del capitolato</u>	Meno 0 punti: scelta ipotesi di apposizione franchigia frontale di <u>€ 5.000 per sinistro</u> Meno 10 punti: scelta ipotesi di apposizione franchigia frontale di <u>€ 10.000 per sinistro</u>

Non saranno ammesse offerte che non conseguano, per quanto concerne il merito tecnico, un punteggio minimo di 15 punti.

2°) Prezzo: max 40 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:

$$\begin{aligned}
 & \text{(per } A_i < A_{\text{soglia}}) \quad C_i = X * A_i / A_{\text{soglia}} \\
 & \text{oppure} \\
 & \text{(per } A_i > A_{\text{soglia}}) \quad C_i = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]
 \end{aligned}$$

Specifica delle variabili:

C_i = è il coefficiente attribuito al concorrente esimo; tale coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, andrà a stabilire il punteggio definitivo dell'offerta presentata

A_i = è il valore dell'offerta (**ribasso**) del concorrente esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (**ribasso sul prezzo**) dei concorrenti

A_{max} = miglior ribasso offerto

$X = 0,90$

Art. 6) Svolgimento della procedura

Dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta, in data 13 febbraio 2014 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà 34 – Modena – in seduta pubblica, la Commissione di gara - composta secondo quanto stabilito dal Regolamento dei contratti della Provincia di Modena - procederà all'apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile ed all'apertura della **Busta A) Documentazione amministrativa**, per l'esame della documentazione stessa e l'ammissione dei concorrenti sulla base della regolarità della documentazione presentata.

Eventuali irregolarità della documentazione o delle dichiarazioni richieste, saranno fatte regolarizzare, qualora sussistano i presupposti, assegnando **un termine breve e perentorio, al fine di salvaguardare la prosecuzione della gara.**

L'impresa ha l'obbligo di riportare negli appositi spazi del modello di autodichiarazione MA), il proprio recapito (indirizzo completo, numero di fax e di telefono) allo scopo di essere contattata con immediatezza dalla stazione appaltante per tutte le necessità connesse con lo svolgimento del procedimento di gara.

Nella medesima seduta, terminata la verifica della documentazione amministrativa e qualora non vi siano ammissioni con riserva che comportino un rinvio ad altro giorno, si procederà al sorteggio pubblico previsto all'art. 48 del D. Lgs 163/2006 per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara. Il sorteggio sarà unico, verrà effettuato tra tutti gli operatori offerenti ed avrà validità per tutti i lotti oggetto della presente gara. Qualora la documentazione di cui alla busta A) risulti carente, si procederà a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa assegnando per l'adempimento un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta

Si procederà quindi all'apertura delle buste B) Documentazione tecnica per verificare la presenza della documentazione richiesta.

Successivamente, ritiratasi in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione delle offerte tecniche ammesse ed all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 5.

In una **seconda seduta pubblica**, in data che sarà successivamente comunicata, si procederà:

- a dare lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche attribuiti dalla Commissione Giudicatrice;
- all'apertura delle buste C) Offerta Economica con l'attribuzione dei relativi punteggi ed alla stesura della graduatoria provvisoria.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Art. 7) Informazioni inerenti gli intermediari

Le Imprese aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi, per l'amministrazione dei contratti, di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

La Provincia di Modena si avvale dell'A.T.I. Marsh S.p.A. e Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

Per ogni chiarimento tecnico i concorrenti possono contattare la Marsh SpA, ufficio di Cremona, Via Dante, 134 (tel. 0372/5670.1 – centralino).

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10% per il lotto 1 - Polizza RCT/O, 5% per il lotto 2 - Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD) ed 11% per il lotto 3 - Polizza Incendio, aliquote applicabili ai premi imponibili, non suscettibili a varianti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato, come da ordine fermo inviato alle compagnie dal broker; il relativo premio verrà corrisposto tramite il broker entro il **60** giorni (**30** giorni limitatamente al lotto 1) dalla data di decorrenza del contratto.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 cc 12 e 9 (come modificato dal D.Lgs. 53/2010) la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 11 c 6 D.Lgs. 163/06 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Art. 8) Divieti di partecipazione

Non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell'art. 37 comma 7° del D. Lgs 163/2006, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all'oggetto del presente appalto.

Art. 9) Informazioni varie

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, di revocare il bando di gara, nonché di non affidare i servizi per motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa e sempre che la stessa rientri nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione. Nel caso di mutate esigenze di servizio l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione ed ancora a seguito di una valutazione negativa di costo/beneficio, ovvero nell'ipotesi in cui le offerte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Appaltante, siano ritenute non accoglibili sotto l'aspetto tecnico – normativo e/o qualora le stesse non rientrino nella disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Appaltante stessa.

In caso di offerte anormalmente basse non si procederà all'automatica esclusione, ma alla verifica delle stesse ai sensi degli artt. 86 e 87 del Decreto Lgs. n. 163/2006, aggiornati come da Legge n. 102/09.

L'aggiudicazione è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa c.d. "antimafia" ed all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l'impresa si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione,

l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto.

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura negoziata, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP, l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

Art. 10) Informazioni inerenti il rischio da assicurare

Relativamente al Lotto 3) Polizza Incendio, si precisa che la MUR risulta essere pari ad € 18.000.000 Iva 10% esclusa riferito all'immobile Istituto Scolastico Barozzi di Modena.

Art. 11) Subappalto e divieto di cessione del contratto

Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo nel caso in cui l'impresa aggiudicataria indichi nell'offerta la percentuale e le prestazioni che intende subappaltare a terzi (non oltre il 30% dell'importo contrattuale), ferma restando la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente documento complementare e disciplinare di gara.

Per quanto non previsto si applica la disciplina di cui all'art. 118 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante.

La cessione, totale o parziale, del contratto ad altra impresa è assolutamente vietata, pena la risoluzione del contratto e la relativa perdita del deposito cauzionale.

Art. 12) Stipula del contratto e garanzie

La sottoscrizione del contratto da parte della Compagnia affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme in materia e di accettazione delle stesse, con particolare riferimento alle leggi o regolamenti in materia di contratti e appalti con la Pubblica Amministrazione.

Fanno parte del contratto di appalto:

- a) il presente Documento complementare disciplinare di gara;
- b) l'offerta della Compagnia aggiudicataria corredata di tutta la documentazione, comprensiva del polizza e offerta tecnica

Per l'espletamento della gara e la stipulazione del contratto si fa riferimento al vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Modena

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo aggiudicato, come previsto dall' art. 113 del Dlgs.163/06.

Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono

quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113 comma 3, del D.Lgs.n.163/2006.

La garanzia è prestata, mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato, o mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123, appositamente integrati. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Cod.Civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le spese relative alla stipula del contratto, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di legge ed in base a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Modena, al bollo e alla eventuale registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 13) Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente esclusivamente quello di Modena.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Risorse della Provincia di Modena.

Le informazioni che la Provincia di Modena deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy" di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale o la segreteria dell'Area Finanziaria, Patrimonio ed Economato. Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Art. 15) Responsabilità e modalità del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il Dirigente del Servizio Ragioneria ed Economato della Provincia di Modena.

Modena, 27 dicembre 2013

Dirigente del Servizio Ragioneria ed
Economato
Dr Renzo Medici

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

Nr.	Descrizione veicoli	Uso	Targa	Hp	Q.li	Cc	Kw	Alim.	Imm.ne	Classe di merito/ pejus al 31/03/2013	Valore per garanzie ARD	Garanzie ARD richieste	Garanzie complem entari	Premio RCA (comprensivo di imposte e SSN)	Premio ARD e Garanzie complementari (comprensivo di imposte)
1	Autovettura Panda 4x4	privato	CT 236 MY	14			44	benzina	gen-05	6	€ 4.131,00	Solo eventi	SI		
2	Autovettura Fiat Punto	privato	DM805WF	14			48	benzina	apr-08	1	€ 5.508,00	Incendio/furto/e venti	SI		
3	Autovettura Fiat Panda 4x4	privato	AR 806 SJ	13			40	benzina	mag-97	1	€ 1.193,40	Incendio/furto/e venti	SI		
4	Autocarro Fiat Iveco	proprio	AR 133 SX		35			diesel	feb-98		€ 3.235,95	Incendio/furto/e venti	SI		
5	Autocarro Fiat Iveco	proprio	AR 132 SX		35			diesel	feb-98		€ 3.235,95	Incendio/furto/e venti	SI		
6	Autocarro Unimog Daimler	proprio	MO 612526		68+ rim.35			diesel	gen-85		€ 3.907,62	Incendio/furto/e venti	SI		
7	Autocarro Unimog Daimler	proprio	MO 659997		68			diesel	gen-86		€ 4.351,32	Incendio/furto/e venti	SI		
8	Autocarro Iveco	proprio	MO 741066		109+rim.3 5			diesel	nov-87		€ 2.260,58	Incendio/furto/e venti	SI		
9	Autocarro Iveco	proprio	MO 741067		109+rim.3 5			diesel	nov-87		€ 2.260,58	Incendio/furto/e venti	SI		
10	Autocarro Iveco	proprio	MO 983543		115			diesel	mag-93		€ 7.091,55	Incendio/furto/e venti	SI		
11	Autocarro Iveco	proprio	MO 945895		115			diesel	giu-92		€ 5.690,84	Incendio/furto/e venti	SI		
12	Autocarro Iveco	proprio	MO 945896		115			diesel	giu-92		€ 5.690,84	Incendio/furto/e venti	SI		
13	Autocarro Iveco 35.10	proprio	AF 044 TL		35			diesel	mar-96		€ 4.017,02	Incendio/furto/e venti	SI		
14	Autocarro Iveco 35 E	proprio	AR 203 SW		35			diesel	dic-97		€ 3.683,48	Incendio/furto/e venti	SI		
15	Autocarro Iveco 35 E	proprio	AR 201 SW		35			diesel	dic-97		€ 3.683,48	Incendio/furto/e venti	SI		
16	Autocarro Iveco 35 E	proprio	AR 199 SW		35			diesel	dic-97		€ 3.683,48	Incendio/furto/e venti	SI		
17	Autocarro Fiat 75 PCB	proprio	AR 064 SW		79			diesel	nov-97		€ 0,00	No ARD	SI		
18	Motociclo Fantic Motor	privato	MO 130900			249	11	benzina	nov-92	1	€ 198,90	Incendio/furto/e venti	SI		
19	Rimorch. Autovett. Ellebi Tats	privato	MO 26780		29				giu-01		€ 0,00	No ARD	SI		
20	Macch. Op. semov. Terna Benfra	speciale	MO AE 612		76			diesel	94		€ 0,00	No ARD	SI		
21	Macch. Op. semov. Terna Benfra	speciale	MO AE083		81			diesel	91		€ 0,00	No ARD	SI		
22	Macch. Op. Semov. Escav. Benfra	speciale	MO AA053		84			diesel	87		€ 0,00	No ARD	SI		
23	Macch. Op. Semov. Terna FAI	speciale	MO AA226		78			diesel	79		€ 0,00	No ARD	SI		
24	Autovettura Fiat Panda 900 I.E.	privato	BA 796 VC	12			29	benzina	nov-98	1	€ 652,55	Incendio/furto/e venti	SI		
25	Autovettura Fiat Punto 85 16v 3p sporting	privato	BE 985 LP	14			63	benzina	lug-99	1	€ 557,69	Incendio/furto/e venti	SI		
26	Autovettura Panda 900 ie young	privato	BF 078 NZ	12			29	benzina	set-99	1	€ 557,69	Incendio/furto/e venti	SI		

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

27	Autovettura Panda 900 ie young	privato	BF 081 NZ	12		29	benzina	set-99	1	€ 557,69	Incendio/furto/e venti	SI		
28	Autovettura Suzuki Jimni 1.3 i 16 v 4wd jlx	privato	BG 233 KV	15	gancio traino	59	benzina	gen-00	1	€ 1.982,88	Incendio/furto/e venti	SI		
29	Autovettura Fiat Seicento 900l young	privato	BH 508 KN	12		29	benzina	feb-00	4	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
30	Autovettura Fiat Panda 900 I.E. young	privato	BH 509 KN	12		29	benzina	feb-00	7	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
31	Autovettura Panda 900ie young	privato	BJ 369 SE	12		29	benzina	mar-00	1	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
32	Autovettura Panda 900ie young	privato	BJ 651 SF	12		29	benzina	mar-00	1	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
33	Autovettura Fiat Panda 900 I.E.cat hobby	privato	BK 630 ZN	12		29	benzina	mar-00	1	€ 557,69	Incendio/furto/e venti	SI		
34	Rim. Autovettura Tecnocaravan	privato	AB 27343		29			gen-99		€ 0,00	No ARD	SI		
35	Rim. Autovettura Tecnocaravan	privato	AB 27344		29			gen-99		€ 0,00	No ARD	SI		
36	Rim. Autovettura Tecnocaravan	privato	AB 27345		29			gen-99		€ 0,00	No ARD	SI		
37	Rim. Autovettura Tecnocaravan	privato	AB 27346		29			gen-99		€ 0,00	No ARD	SI		
38	Autocarro Fiat Ducato	proprio	BK 449 ZV		28		diesel	mag-00		€ 3.126,56	Incendio/furto/e venti	SI		
39	Autovettura Citroen Saxo 1.5	privato	BR 763 LM	17	gancio traino	42	diesel	gen-01	1	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
40	Autocarro Fiat Daily	proprio	BR 761 LH		35		diesel	gen-01		€ 6.448,19	Incendio/furto/e venti	SI		
41	Autocarro Fiat Daily	proprio	BR 733 LH		35		diesel	gen-01		€ 6.448,19	Incendio/furto/e venti	SI		
42	Autovettura Citroen Saxo 1.5 diesel 3p porte sx	privato	BR 764 LM	17	gancio traino	42	diesel	feb-01	1	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
43	Autocarro Iveco 35 C11A	proprio	BR 809 LH		35		diesel	gen-01		€ 6.200,33	Incendio/furto/e venti	SI		
44	Autocarro Iveco 35 C11A	proprio	BR 089 LJ		35		diesel	feb-01		€ 5.952,47	Incendio/furto/e venti	SI		
45	Autovettura Fiat Panda 900 ie jolly	privato	AP 919 LW	12		29	benzina	1997	7	€ 474,30	Incendio/furto/e venti	SI		
46	Autovettura Fiat Panda 900 ie Young	privato	BH 685 GD	12		29	benzina	2000	2	€ 557,69	Incendio/furto/e venti	SI		
47	Autovettura Fiat Panda 1100 ie Young	privato	BV 367ZJ	13		40	benzina	set-01	2	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
48	Autovettura Fiat 1100 ie Panda Young	privato	BV 366ZJ	13		40	benzina	set-01	5	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
49	Autovettura Fiat Panda 1100 ie 4x4	privato	BV 365ZJ	13		40	benzina	set-01	2	€ 1.301,27	Incendio/furto/e venti	SI		
50	Autovettura Fiat Panda 1100 ie cat young	privato	BV 368ZJ	13		40	benzina	set-01	1	€ 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
51	Autocarro Iveco 35 C11A	proprio	BY 407 FA		35		diesel	gen-01		€ 6.200,33	Incendio/furto/e venti	SI		
52	Autocarro Iveco 35 C11A	proprio	BY 408 FA		35		diesel	gen-01		€ 6.200,33	Incendio/furto/e venti	SI		
53	Autocarro Fiat Iveco	proprio	BY 669 FA		240		diesel	gen-01		€ 5.952,47	Incendio/furto/e venti	SI		
54	Autocarro Alfa Romeo 35 A	proprio	BO A69649		35		diesel	feb-85		€ 0,00	No ARD	SI		
55	Autovettura Fiat Panda 1.100 ie cat 4x4	privato	BV 622ZT	13		40	benzina	feb-02	1	€ 1.301,27	Incendio/furto/e venti	SI		
56	Autovettura Suzuki Samurai1.9TD berlina de luxe	privato	BZ 619 XR	19	gancio traino	47	diesel	gen-02	3	€ 2.974,32	Incendio/furto/e venti	SI		

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

57	Autocarro Nissan Pickup	proprio	BZ 287 YN		28		diesel	feb-02		€ 5.468,22	Incendio/furto/e venti	SI		
58	Autovettura Citroen Saxo 1.5 diesel 3p clim	privato	BZ 979 XW	17	gancio traino		42	diesel	mar-02	1 € 619,65	Incendio/furto/e venti	SI		
59	Rimorchio Tecnocaravan	proprio	AB 56040		4				mag-00	€ 0,00	No ARD	SI		
60	Rimorchio Ellebi LBN 318	proprio	AC 27025		4				set-01	€ 0,00	No ARD	SI		
61	Autovettura Fiat Panda 1.100 ie 4x4 climbing	privato	BY 172 FE	13			40	benzina	lug-02	1 € 1.445,85	Incendio/furto/e venti	SI		
62	Autovettura Fiat Panda 1.100 ie 4x4 climbing	privato	BY 169 FE	13			40	benzina	lug-02	1 € 1.445,85	Incendio/furto/e venti	SI		
63	Autocarro Fiat Seicento	proprio	EH546BY		12,1			benzina	lug-11	€ 7.200,00	Incendio/furto/e venti	SI		
64	Autovettura Fiat Panda 1.100 I ie 4x4 climbing	privato	BY 174 FE	13			40	benzina	lug-02	3 € 1.445,85	Incendio/furto/e venti	SI		
65	Autovettura Fiat Panda 1.100 ie 4x4 climbing	privato	BY 173 FE	13			40	benzina	lug-02	3 € 1.445,85	Incendio/furto/e venti	SI		
66	Autocarro Fiat Iveco	proprio	BO B91530		94			diesel	giu-87	€ 0,00	No ARD	SI		
67	Autocarro Fiat Iveco	proprio	BO B28944		88			diesel	mag-86	€ 0,00	No ARD	SI		
68	Autocarro Fresia F120	proprio	BO 984407		120			diesel	apr-83	€ 0,00	No ARD	SI		
69	Macch. Op. Fresia F90	proprio	BO AA748		81			diesel	gen-90	€ 0,00	No ARD	SI		
70	Autocarro Iveco 80-17	proprio	BO D70884		94			diesel	nov-88	€ 0,00	No ARD	SI		
71	Autocarro Fiat Punto Van Actual	proprio	EM540GR		17			diesel	feb-12	€ 7.200,00	Incendio/furto/e venti	SI		
72	Rim/macch.op.Train.Epoke TM10	proprio	BO A0046		18			benzina		€ 0,00	No ARD	SI		
73	Rim/macch.op.Train.Epoke TM11	proprio	BO A0051		18			benzina		€ 0,00	No ARD	SI		
74	Rim/macch.op.Train.Epoke TM12	proprio	BO A0039		18			benzina		€ 0,00	No ARD	SI		
75	Autocarro Iveco	proprio	CD 911CT		35			diesel	feb-03	€ 11.855,21	Incendio/furto/e venti	SI		
76	Autocarro Iveco	proprio	CD 912CT		35			diesel	feb-03	€ 11.855,21	Incendio/furto/e venti	SI		
77	Autocarro Iveco	proprio	CD 215CV		35			diesel	apr-03	€ 11.855,21	Incendio/furto/e venti	SI		
78	Autocarro Iveco	proprio	CD 378CV		35			diesel	apr-03	€ 11.855,21	Incendio/furto/e venti	SI		
79	Autovettura Fiat Multipla 1.6 16v cat elx	privato	CJ 158 CS	17			76	benz/met.	giu-03	8 € 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
80	Macch. Op. Terna Venieri	speciale	AE E766		77			diesel	giu-03	€ 13.042,49	Incendio/furto/e venti	SI		
81	Macch. Op. Terna Venieri	speciale	AE E767		74			diesel	giu-03	€ 13.042,49	Incendio/furto/e venti	SI		
82	Macch. Op. Terna Venieri	speciale	AE E768		77			diesel	giu-03	€ 13.042,49	Incendio/furto/e venti	SI		
83	Autocarro Fiat Ducato	proprio	CJ 106 VL		35			benz/gpl	lug-03	€ 5.927,22	Incendio/furto/e venti	SI		
84	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 602 BE	13	gancio traino		40	benzina	gen-04	1 € 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
85	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 607 BE	13			40	benzina	gen-04	1 € 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
86	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 604 BE	13			40	benzina	gen-04	2 € 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
87	Autocarro Fiat Iveco 35	privato	CM 025 FP		35			diesel	feb-04	€ 9.554,09	Incendio/furto/e venti	SI		
88	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 605 BE	13			40	benzina	gen-04	1 € 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

89	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 603 BE	13		40	benzina	gen-04	2	€ 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
90	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CL 601 BE	13		40	benzina	gen-04	1	€ 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
91	Macch. Op. Semov. Terna Benfra	proprio	MO AE674		81			gen-91		€ 0,00	No ARD	SI		
92	Autocarro Iveco 75	proprio	CM 555 FP		75		diesel	apr-04		€ 15.733,76	Incendio/furto/e venti	SI		
93	Autocarro Fiat Doblò	proprio	CM 116 FJ		21		benz/met.	mag-04		€ 6.520,86	Incendio/furto/e venti	SI		
94	Autocarro Fiat Doblò	proprio	CM 150 FJ		21		benz/met.	mag-04		€ 6.520,86	Incendio/furto/e venti	SI		
95	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CP 973 JD	13		40	benzina	mag-04	9	€ 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
96	Autovettura Fiat Panda 1.1 i.e cat college	privato	CP 971 JD	13		40	benzina	mag-04	1	€ 1.053,41	Incendio/furto/e venti	SI		
97	Autovettura Suzuki Jimni 1.3l 16	privato	CN 847 YV	15	gancio traino	60	benzina	lug-04	9	€ 4.165,00	Incendio/furto/e venti	SI		
98	Autovettura Suzuki Jimni 1.3l 16 v 4wd jlx special	privato	CN 846 YV	15	gancio traino	60	benzina	lug-04	6	€ 4.165,00	Incendio/furto/e venti	SI		
99	Autovettura Suzuki Ignis 2ªserie 1.5 16v 4wd deluxe	privato	CN 913 YV	16	gancio traino	73	benzina	ago-04	1	€ 4.360,50	Incendio/furto/e venti	SI		
100	Autovettua Fiat Punto 3ªserie 1.2 3p dynamic	privato	CR 840 PT	14		44	benz/met.	set-04	6	€ 1.955,00	Incendio/furto/e venti	SI		
101	Autovettua Fiat Punto 3ªserie 1.2 3p active	privato	CR 841 PT	14		44	benz/met.	set-04	6	€ 1.530,00	Incendio/furto/e venti	SI		
102	Autovettura Fiat Punto 3ªserie 1.2 5p active natural power	privato	CR 673 RE	14		44	benz/met.	dic-04	5	€ 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
103	Autovettura Fiat Punto 3ªserie 1.2 5p active natural power	privato	CR 674 RE	14		44	benz/met.	dic-04	1	€ 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
104	Autovettura Fiat Punto 3ªserie 1.2 5p active natural power	privato	CR 672 RE	14		44	benz/met.	dic-04	4	€ 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
105	Autovettura Fiat Punto 3ªserie 1.2 5p active natural power	privato	CR 667 RE	14		44	benz/met.	dic-04	1	€ 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
106	Autovettura Fiat Punto 3ªserie 1.2 5p active natural power	privato	CR 668 RE	14		44	benz./met	dic-04	3	€ 2.295,00	Incendio/furto/e venti	SI		
107	Autocarro Fiat Iveco 150 Eurocargo	proprio	CR 298 KC		150		diesel	gen-05		€ 29.271,96	Incendio/furto/e venti	SI		
108	Autocarro Fiat Iveco 150 Eurocargo	proprio	CR 299 KC		150		diesel	gen-05		€ 29.271,96	Incendio/furto/e venti	SI		
109	Autocarro Fiat Iveco Daily	proprio	CR 302 KC		35		diesel	gen-05		€ 10.976,99	Incendio/furto/e venti	SI		
110	Autovettura Suzuki Ignis 1.5 16v cat 4wd deluxe benz	privato	CX 243 GD	16	gancio traino	73	benzina	giu-05	1	€ 3.570,00	Incendio/furto/e venti	SI		
111	Autovettura Suzuki Jimni 1.3l 16v 4wd jlx benz	privato	CX 254 GD	15	gancio traino	62	benzina	giu-05	1	€ 3.655,00	Incendio/furto/e venti	SI		
112	Autocarro Iveco 35		CV 945 PL		35		diesel	set-05		€ 8.317,85	Incendio/furto/e venti	SI		
113	Autocarro Iveco		CV 946 PL		35		diesel	set-05		€ 8.317,85	Incendio/furto/e venti	SI		
114	Autovettura Suzuki Jimni 1.3lbenz.	speciale	CX 251 GD	15	gancio traino	62	benzina	giu-05	1	€ 4.151,66	Incendio/furto/e venti	SI		
115	Motociclo Betamotor Alp 400	privato	CM 70910			349	benzina	set-05	1	€ 1.829,12	Incendio/furto/e venti	SI		
116	Motociclo Betamotor Alp 400	privato	CM 70909			349	benzina	set-05	1	€ 1.829,12	Incendio/furto/e venti	SI		
117	Macch. Oper. Escavatore Bamford	proprio	AEZ 799		81		benzina	ott-05		€ 24.799,77	Incendio/furto/e venti	SI		

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

118	Autovettura Suzuki Jimni 1.3 16 v cat 4wd jlx/benz.	speciale	CX 246 GD	15	gancio traino		62	benzina	giu-05	7	€ 3.655,00	Incendio/furto/e venti	SI		
119	Autovettura Panda 2 serie 1.2 Dynamic benz	privato	DB 617 HY	14			44	benzina	mar-06	1	€ 2.960,55	Incendio/furto/e venti	SI		
120	Autovettura Fiat Panda 2 serie 1.2 4x4	privato	DB 649 HY	14			44	benzina	apr-06	5	€ 4.544,10	Incendio/furto/e venti	SI		
121	Autovettura Suzuki Jimni 1.3 16v cat 4wd jlx	privato	DB 837 HZ	15	gancio traino		62	benzina	mag-06	8	€ 5.015,00	Incendio/furto/e venti	SI		
122	Autovettura Suzuki Ignis 1.5 16v cat 4wd sp. Ed 2005	privato	DB 528 JD	16	gancio traino		73	benzina	lug-06	1	€ 4.080,00	Incendio/furto/e venti	SI		
123	Autovettura Suzuki Ignis 1.5 16v cat 4wd sp. Ed 2005	privato	DB 527 JD	16	gancio traino		73	benzina	lug-06	1	€ 4.080,00	Incendio/furto/e venti	SI		
124	Autovettura Suzuki Ignis 1.5 16v cat 4wd sp. Ed 2005	privato	DB 526 JD	16	gancio traino		73	benzina	lug-06	1	€ 4.080,00	Incendio/furto/e venti	SI		
125	Autocarro Iveco 150	proprio	CR 301 PV		150			diesel	ott-06		€ 24.392,79	Incendio/furto/e venti	SI		
126	Autocarro Iveco 35/A	proprio	CR 302PV		35			diesel	ott-06		€ 12.197,16	Incendio/furto/e venti	SI		
127	Autocarro Pick Up Mazda 4x4	proprio	DD 161 RV		30 +rim.28			diesel	dic-06		€ 9.938,12	Incendio/furto/e venti	SI		
128	Autovettura Panda 2 serie 1.1 Active	privato	CR666RE	13			40	benzina	feb-04	1	€ 1.870,00	Incendio/furto/e venti	SI		
129	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0017		18,9			benzina	nov-97		€ 0,00	No ARD	SI		
130	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0025		18,9			benzina	dic-97		€ 0,00	No ARD	SI		
131	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0020		18,9			benzina	nov-97		€ 0,00	No ARD	SI		
132	Macc. Oper. trainato Epoke TMK A10	proprio	MO A0021		19			benzina	nov-97		€ 0,00	No ARD	SI		
133	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0023		18,9			benzina	dic-97		€ 0,00	No ARD	SI		
134	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0018		18,9			benzina	nov-97		€ 0,00	No ARD	SI		
135	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2	proprio	MO A0022		18,9			benzina	dic-97		€ 0,00	No ARD	SI		
136	Autovettura Suzuky Jimni 1.5 ddis cat 4wd jlx	proprio	DL 586WF	16	gancio traino		63	diesel	dic-07	1	€ 6.930,00	Incendio/furto/e venti	SI		
137	Autovettura Suzuky Ignis 2 serie 1.5 16v cat 4wd gl	proprio	DL585WF	16	gancio traino		63	diesel	dic-07	4	€ 4.770,00	Incendio/furto/e venti	SI		
138	Autovettura Suzuky Ignis 2 serie 1.5 16v cat 4wd gl	proprio	DL587WF	16	gancio traino		63	diesel	dic-07	1	€ 4.770,00	Incendio/furto/e venti	SI		
139	Autovettura Suzuky Jimni 1.5 ddis cat 4wd jlx	proprio	DL588WF	16	gancio traino		63	diesel	dic-07	1	€ 6.930,00	Incendio/furto/e venti	SI		
140	Autocarro Fiat Iveco	proprio	DN080YE		150			diesel	feb-08		€ 38.794,95	Incendio/furto/e venti	SI		
141	Autocarro Fiat Ducato	proprio	DR782PR		30			diesel	giu-08		€ 12.525,84	Incendio/furto/e venti	SI		
142	Tratt. Agr. John deere	proprio	AV581S		80			diesel	gen-08		€ 28.697,49	Incendio/furto	SI		
143	Autovettura Fiat Panda 4x4	proprio	DS171LD	14			44	benzina	set-08	10	€ 5.613,30	Incendio/furto/e venti	SI		
144	Autovettura Fiat Panda 4x4	proprio	DS172LD	14			44	benzina	set-08	13	€ 5.613,30	Incendio/furto/e venti	SI		
145	Autovettura Fiat Panda 4x4	proprio	DS173LD	14			44	benzina	set-08	10	€ 5.613,30	Incendio/furto/e venti	SI		
146	Autovettura Suzuky Jimni 1.5 ddis cat 4wd jlx	proprio	DR703TL	16			63	diesel	set-08	3	€ 7.830,00	Incendio/furto/e venti	SI		
147	Autovettura Fiat Panda 1.2 Dynamic Natural Power	proprio	DS760LG	14			44	benzina/me tano	set-08	10	€ 4.140,00	Incendio/furto/e venti	SI		
148	Autocarro Fiat Iveco	proprio	DR984DJ		35			diesel	dic-08		€ 13.150,35	Incendio/furto/e venti	SI		

**PARCO MEZZI
PROVINCIA DI MODENA**

149	Autocarro Fiat Iveco	proprio	DR985DJ		35		diesel	dic-08		€ 13.150,35	Incendio/furto/e venti	SI		
150	Autovettura Fiat Panda 2 serie 1.2 4x4	proprio	DV220CM	14		44	benzina	feb-09	1	€ 5.977,80	Incendio/furto/e venti	SI		
151	Autovettura Fiat Panda 1.2 Dynamic Natural Power	proprio	DV273CM	14		44	benzina/me tano	feb-09	10	€ 4.500,00	Incendio/furto/e venti	SI		
152	Autovettura Suzuki Jimni 1.5 ddis cat 4wd special	proprio	DY151TC	16		63	diesel	ott-09	11	€ 9.270,00	Incendio/furto/e venti	SI		
153	Macc. Oper. trainato Epoke TM10/2 (decespugliatore)	proprio	MO AE101		68		diesel	gen-92		€ 0,00	No ARD	SI		
154	Autovettura Fiat Panda	proprio	EA030HP	14		44	benzina/me tano	gen-10	1	€ 4.592,70	Incendio/furto/e venti	SI		
155	Autovettura Subaru Forester	proprio	DZ805SC	20		110	benzina	mar-10	1	€ 13.778,10	Incendio/furto/e venti	SI		
156	Autovettura Fiat Bravo 2^ serie 1.4 16V Dynamic	proprio	EB938KC	15		66	benzina/me tano	gen-11	16	€ 7.110,00	Incendio/furto/e venti	SI		
157	Autovettura Fiat Panda My '11 1.2 actual	proprio	EG919PS	14		55	benzina	mar-11	12	€ 5.690,25	Incendio/furto/e venti	SI		
158	Autovettura Fiat Panda 2^ serie 1.3 Multijet 16V DPF 4x4 Climbing	proprio	YA132AH	15		55	diesel	apr-11	13	€ 9.360,00	Incendio/furto/e venti	SI		
159	Autovettura Fiat Panda 2^ serie 1.2 4x4 Climbing	proprio	EJ303EK	14		51	benzina	apr-11	13	€ 8.100,00	Incendio/furto/e venti	SI		
160	Autovettura Fiat Panda 2^ Mylife Easy Power	proprio	EJ608ZV	14		51	benzina	ago-11	13	€ 5.940,00	Incendio/furto/e venti	SI		
161	Autovettura Fiat Panda 2^ Mylife Easy Power	proprio	EJ609ZV	14		51	benzina	ago-11	13	€ 5.940,00	Incendio/furto/e venti	SI		
162	Autovettura Fiat Panda 2^ Mylife Easy Power	proprio	EJ610ZV	14		51	benzina	ago-11	13	€ 5.940,00	Incendio/furto/e venti	SI		
163	Autovettura Suzuki Swift 1.2	proprio	YA170AH	14		69	benzina	set-11	13	€ 10.327,50	Incendio/furto/e venti	SI		
164	Autocarro Isuzu TFS85	proprio	EL488HC		30		diesel	2012		€ 19.035,00	Incendio/furto/e venti	SI		
165	Autocarro Fiat Panda Van POP	proprio	ES488SG		15,35	55	diesel	set-13		€ 11.936,00	Incendio/furto/e venti	SI		
166	Autocarro Fiat Panda Van POP	proprio	ES489SG		15,35	55	diesel	set-13		€ 11.936,00	Incendio/furto/e venti	SI		
167	Autocarro Fiat Panda Van POP	proprio	ES492SG		15,35	55	diesel	set-13		€ 11.936,00	Incendio/furto/e venti	SI		

Fac simile - Modello MA

ISTANZA E RELATIVE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI MODENA:

- **Lotto 1: Polizza RCT/O - Periodo 31-03-2014/31-03-2019**
- **Lotto 2: Polizza RcAuto e garanzie accessorier (ARD) - Periodo 31-03-2014/31-03-2019**
- **Lotto 3: Polizza Incendio - Periodo 31-03-2014/31-03-2019**

Istruzioni per la compilazione

1. Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative: ove prevista l'opzione, occorrerà, barrare l'ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza ☐
2. La domanda deve essere redatta in carta semplice e firmata e timbrata dal titolare/legale rappresentante. Se sottoscrive un procuratore nominato dal legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura notarile (copia conforme).
3. Completare con i dati richiesti e se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
4. Tutti i fogli del presente modello, compresi gli eventuali fogli aggiuntivi, devono essere firmati e timbrati a margine dal legale rappresentante.
5. **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.)/coassicurazione, ogni impresa deve produrre la propria domanda di ammissione/partecipazione specificando che intende partecipare nell'ambito di un raggruppamento o in coassicurazione, indicando le altre imprese coinvolte, il tutto a pena di esclusione dalla gara. Tale domanda deve essere inserita nell'unica BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Se il r.t.i. è già stato costituito, deve essere prodotto l'atto di costituzione in originale o copia autentica notarile. La Busta A contenente tutti i documenti richiesti, insieme alle altre due buste B e C, verrà inserita nell'unico plico, a pena di esclusione dalla gara.**
6. Il presente modello ("Istanza e relative dichiarazioni per la partecipazione....") deve essere accompagnato da una fotocopia semplice di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione dalla gara e deve essere inserito nella **BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

e residente nel Comune di _____

Provincia _____ Stato _____

in qualità di _____

della Compagnia _____

con sede nel Comune di _____ Provincia _____ C.a.p. _____

Stato _____ Via / Piazza _____ n° _____

codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

codice attività _____

Telefono _____ Fax _____

P.e.c. _____

Indirizzo e-mail _____

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

C H I E D E

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):

☐ impresa singola

☐ **capogruppo** di un raggruppamento temporaneo di imprese

☐ già costituito

☐ da costituirsi

☐ verticale

☐ orizzontale

e che nell’ambito del raggruppamento, l’effettuazione del servizio sarà così suddiviso¹:

Impresa	Parte affidata	Percentuale

N.B L’impresa mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 34%

☐ **mandante** di un raggruppamento temporaneo di concorrenti :

☐ già costituito

☐ da costituirsi. In caso di aggiudicazione l’impresa si impegna come prescritto dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 a conferire il mandato speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo all’impresa: (indicare la denominazione e la sede legale)

☐ verticale

☐ orizzontale

e che nell’ambito del raggruppamento, l’effettuazione del servizio sarà così suddiviso²:

Impresa	Parte affidata	Percentuale

¹ Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

² Indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa

- ☐ impresa in **coassicurazione** con le seguenti imprese e che nell'ambito della coassicurazione, l'effettuazione del servizio sarà così suddiviso³:

Impresa	Percentuale

N.B L'impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 34%

per i Lotti di seguito indicati (barrare la/e casella/e di interesse):

- ☐ Lotto 1
- ☐ Lotto 2
- ☐ Lotto 3

e ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

d i c h i a r a

- a) di avere preso esatta conoscenza della natura del servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla sua esecuzione;
- b) di accettare, senza condizioni e riserve, tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei Capitolati di appalto e nel Regolamento per la disciplina dei contratti i;
- c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti i conseguenti oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e previdenza e assistenza previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguite le prestazioni;
- d) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze - di qualsiasi genere e tipo - che possono avere influito o influire sia sul servizio in oggetto della presente procedura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- e) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o Ente equivalente) per l'attività di: _____
- _____
- _____

ed attesta, al riguardo, i seguenti dati⁴:

- numero di iscrizione: _____
- data di iscrizione: _____
- durata/data termine: _____
- forma giuridica: _____

³ Vedasi nota precedente

⁴ per le imprese con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione all'Albo o Lista ufficiale dello Stato Straniero

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica⁵:

nome e cognome	nato a	il	residenza	carica/qualifica	Cod. Fisc.

e) bis titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza⁶ cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando:

nome e cognome	nato a	il	residenza	carica/qualifica

e) ter che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dei rami assicurativi sul territorio italiano per cui si richiede la partecipazione (barrare la casella che interessa):

☐ del Ministero dell’Industria rilasciata il _____

☐ dell’ISVAP rilasciata il _____

f) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, secondo la legislazione del paese in cui è stabilita l’impresa e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. a);

g) l’assenza per il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto **e)** di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. b);

⁵ Indicare:

- se si tratta di impresa individuale, il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice, i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- se si tratta di un altro tipo di società, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

⁶ Indicare:

- se si tratta di impresa individuale, il titolare o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice, i soci accomandatari o il direttore tecnico;
- se si tratta di un altro tipo di società, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

h) ⁷

- ☐ **l'inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al precedente punto e)** di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);

oppure

- ☐ che nei confronti delle persone elencate al punto **e)**, sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c):

Nome e cognome	N. e data del provvedimento	Autorità giudiziaria	Norme violate	Specie ed entità della pena

h)bis⁸

- ☐ **l'inesistenza per i soggetti indicati al precedente punto e) bis di sentenze di condanna** passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità Europea che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18).

oppure

⁷ barrare la casella che interessa

⁸ barrare la casella che interessa

- ☐ che nei confronti delle persone elencate al punto **e) bis**, sono state pronunciate le seguenti condanne **(vanno indicate anche le condanne per le quali è stato accordato il beneficio della non menzione)** (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. c e comma 2)⁹;

Nome e cognome	N. e data del provvedimento	Autorità giudiziaria	Norme violate	Specie ed entità della pena

e che l'impresa ha adottato i seguenti atti di completa ed effettiva dissociazione con i relativi estremi identificativi:

Se gli elementi di cui ai punti **g**, **h** e **h bis** non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità. A tal fine può essere utilizzato il modello Allegato 1.

- i)** ¹⁰
☐ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. d);

oppure

- ☐ Di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e che l'accertamento definitivo è avvenuto in data e che la violazione:
☐ è stata
☐ non è stata
rimossa
- j)** di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. e e comma 2);
- k)** di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Provincia di Modena né di aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione appaltante (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. f);
- l)** di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è stabilita l'impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. g e comma 2);
- m)** di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei sub-appalti, risultanti

⁹ il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

¹⁰ Barrare la casella che interessa

dall’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. h);

- n) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. i e comma 2);
- o) che, relativamente all’applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) (barrare la casella che interessa) (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. l):

☐ l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

☐ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

☐ l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni ad incremento dell’organico, successivamente al 18 gennaio 2000;

- p) che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m);

- q) di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera e) - in nessuna delle situazioni di cui all’art. 38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/2006 : “.....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della L.24.11.1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.” (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m ter);

- r) che l’impresa relativamente alla sussistenza di forme di controllo attivo e/o passivo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile (D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. m quater):
(barrare la casella che interessa)

☐ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla sottoscritta concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.

s) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:

INPS			
Matricola Azienda o posizione contributiva	1)	Sede competente	1)
	2)		2)
	3)		3)
	4)		4)
	5)		5)
INAIL			
Codice ditta	1)	Posizione assicurativa territoriale	1)
	2)		2)
	3)		3)
	4)		4)
	5)		5)

s bis) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni;

s ter) che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare ai propri dipendenti è il seguente:

☐ Edilizia

☐ Altri settori*:.....

*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi nell’Allegato D-Classificazioni.v.1.1 al Decreto 30.10.2007 presente all’indirizzo:

[http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione_del_30_Ottobre_2007/Allegati_al_Decreto_CO/Allegati_DMCO/Allegato D/ Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/](http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia_versioni_comunicazioni_obbligatorie/Versione_del_30_Ottobre_2007/Allegati_al_Decreto_CO/Allegati_DMCO/Allegato_D/Allegato_D_Classificazioni_v.1.1.xls/)

e che il numero totale di addetti al servizio è di.....

s quater) che la dimensione dell’azienda è la seguente (barrare la casella che interessa):

☐ o dipendenti

☐ da 16 a 50

☐ da 1 a 5

☐ da 51 a 100

☐ da 6 a 15

☐ Oltre 100

t) ¹¹

☐ di non essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio (antecedente alla pubblicazione del bando) di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;

o in alternativa

☐ di essere stati destinatari di provvedimenti interdittivi nell’ultimo biennio (decorrente dalla data di pubblicazione del bando) compresi quelli di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo):

.....

¹¹ barrare la casella che interessa

t) bis di non partecipare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 c. 7 del D.Lgs 163/2006, in qualsiasi altra forma alla presente gara;

t) ter di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa compagnia per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

u) che l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto rientra nell'attività dell'impresa;

v) di autorizzare la stazione appaltante ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art.13 del D.Lgs 163/2006 nonché dalla disposizione della Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte e alle giustificazioni delle medesime che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

w) di essere in possesso **dei requisiti di capacità economica- finanziaria minimi richiesti nel bando di gara** ed in particolare :

a) ☐ dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria dell'impresa

o in alternativa

☐ 1 sola referenza bancaria, per questi motivi Si presenta inoltre l'ultimo bilancio approvato corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente), ovvero, in alternativa, si attesta che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel ramo oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi ammontano a :

ANNO	Importo Fatturato
2010	
2011	
2012	

b) ☐ possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando,

o in alternativa

☐ il possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00

x) di essere in possesso **dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesti nel bando di gara** ed in particolare di aver realizzato nell'esercizio 2012 una raccolta premi nei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione non inferiore a € 47.000.000,00 nel ramo RC generale per il lotto n. 1, € 507.000.000,00 nel ramo Rc autoveicoli terrestri per il lotto n. 2 ed € 27.000.000,00 nel ramo Incendio ed elementi naturali per il lotto n.3

- y) di essere informato e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa (D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE¹²

(timbro e firma)

Indirizzo, n. di tel., fax e persona di riferimento
(ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata)
per comunicazioni relative alla presente procedura, comprese quelle
di cui all'art. 79 del d.Lgs 163/2006 ai fini della notifica:

¹² Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art.30 del DPR n.445/2000.

Allegato 1

DICHIARAZIONI RELATIVE AL PUNTO **g, h e h bis** DEL MODELLO DI ISTANZA, UTILIZZABILI QUALORA GLI ELEMENTI CONTENUTI NELLE MEDESIME NON SIANO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL SOTTOSCRITTORE

Il Sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente nel Comune di _____ Prov. _____
Stato _____ Via/ Piazza _____ n° _____
nella sua qualità di _____
della Ditta: _____
con sede nel Comune di : _____ Prov. _____
Stato _____ Via/ Piazza _____ n° _____
codice fiscale _____ partita I.V.A. _____

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA

- 1) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
- 2) di non trovarsi - per ciascuno dei soggetti di cui alla precedente lettera g) - in nessuna delle situazioni di cui all'art.38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/ 2006 : ".....che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L.13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica procedente all'Autorità di cui all'art.6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio..";
- 3) l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo stato o della comunità, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/ 18);
- 4) di prendere atto di quanto disposto dal bando relativamente al D.Lgs. n. 196/ 2003 (tutela della privacy).

Luogo a data

IL DICHIARANTE¹³

(timbro e firma)

¹³ Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata ai sensi degli artt.21 e 38 del DPR n.445/2000 e ss.mm.ii. In caso contrario la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell'art.30 del DPR n.445/2000.

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (IN BOLLO COMPETENTE)
LOTTO 3-Polizza INCENDIO)

PROGETTO ASSICURATIVO INCENDIO

SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO:

- | | | |
|-----|---|--|
| 1) | Patrimonio Immobiliare | € 412.332.311,00 x tasso.....% = € |
| 2) | Patrimonio Mobiliare | € 21.218.915,00 x tasso.....% = € |
| 3) | Rischio locativo | € 29.260.984,00 x tasso.....% = € |
| 4) | Indennità aggiuntiva 10% su part. 1-2 | € 43.355.123,00 x tasso.....% = € |
| 4a) | Indennità aggiuntiva 10% su part. 3 | € 2.926.100,00 x tasso.....% = € |
| 5) | Ricorso Terzi | € 5.000.000,00 x tasso.....% = € |
| 6) | Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi | € 82.466.463,00 x tasso.....% = € |

Quotare a parte le garanzie catastrofali (garanzie da riferirsi alle partite 1 – 2 – 4):

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| - inondazioni, alluvioni, allagamenti | Tasso%°
Premio €..... |
| - sovraccarico neve | Tasso%°
Premio €..... |
| - terremoto | Tasso%°
Premio €..... |
| - grandine (integrativa) | Tasso%°
Premio €..... |

N.B. Si prega di indicare i premi finiti

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA (IN BOLLO COMPETENTE)
LOTTO 2-Polizza RCA e garanzie ARD

La presente scheda è compilata e sottoscritta dalla Società _____

con firma del Signor _____ quale _____

♦ **Massimali R.C.A.: come richiamati a pagina 3 di capitolato**

Premio complessivo annuo R.C.A. (comprensivo delle Imposte Governative e S.S.N.) determinato per l'intero parco mezzi secondo le modalità indicate qui di seguito: **Euro** _____

Premio complessivo annuo A.R.D. (comprensivo delle Imposte Governative) determinato per i veicoli e per le garanzie espressamente indicati in elenco mezzi: **Euro** _____

Premio complessivo annuo Garanzie Complementari (comprensivo delle Imposte Governative) determinato per tutti i veicoli indicati in elenco mezzi: **Euro** _____

Premio totale annuo: Euro _____

La quotazione dovrà essere espressa sulla base dell'elenco mezzi allegato seguendo le seguenti modalità:

- per ogni veicolo dovrà essere specificato il premio RCA annuo lordo (comprensivo quindi sia delle tasse governative che del contributo al Servizio Sanitario Nazionale), il premio ARD annuo lordo (comprensivo quindi delle tasse governative) se richiesto mediante indicazione del valore del veicolo stesso e da determinarsi considerando le garanzie ARD espressamente richiamate (vedasi elenco mezzi) ed il premio annuo lordo (comprensivo quindi delle tasse governative) riferito alle garanzie COMPLEMENTARI, se richieste (vedasi elenco mezzi);
- relativamente ad autovetture e veicoli ad uso promiscuo, a ciclomotori ed a motocicli dovrà essere indicato il premio RCA annuo lordo corrispondente alla classe di merito indicata nell'elenco mezzi;
- relativamente ad autocarri, ambulanze, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, macchine operatrici, rimorchi, rulli, macchine agricole, veicoli speciali è richiesta l'indicazione per ciascun mezzo del premio RCA annuo lordo determinato in base alla Tariffa fissa. Tuttavia, qualora la Compagnia ritenesse di quotare tali mezzi utilizzando la tariffa Bonus/malus, dovrà richiedere alla Provincia di Modena (per i relativi riferimenti vedasi Disciplinare di Gara) la copia dell'ultima attestazione di rischio rilasciata dall'assicuratore e riportare nell'elenco mezzi di gara il premio annuo lordo RCA corrispondente alla classe di merito applicabile (classe di merito che dovrà essere specificata nell'elenco stesso) in base alle risultanze dell'attestazione di rischio.

Per tutti i veicoli quotati in base alla tariffa Bonus/malus dovrà essere allegata, differenziandola per ciascuna categoria di veicoli, la seguente documentazione:

- tabella delle regole evolutive;
- tabella contenente i coefficienti di determinazione del premio.

Si dichiara di essere a conoscenza che le classi di merito e i relativi valori da assicurare, così come tutti i dati necessari per l'emissione del contratto, verranno forniti al momento della stipulazione della polizza.

La Compagnia dichiara di accettare e quotare **le garanzie A.R.D. e le garanzie Complementari** secondo quanto esposto nella tabella seguente e di essere a conoscenza che la Contraente si riserva di richiedere anche solo alcune delle garanzie quotate, individuando i mezzi da sottoporre a copertura.

GARANZIE A.R.D. e GARANZIE COMPLEMENTARI	INCENDIO (tasso finito %°)	FURTO (tasso finito %°)	EVENTI SPECIALI (tasso finito %°)	GARANZIE COMPLEMENTARI (premio per mezzo)
Autovetture e veicoli ad uso promiscuo				
Autocarri				
Ciclomotori-Motoveicoli trasporto cose				
Macchine Operatrici e Carrelli				
Ciclomotori e Motocicli				
Rimorchi Trasporto Cose				
Rulli				
Macchine agricole				
Veicoli speciali				

Alla presente “Scheda di Offerta Economica”, si allega l'elenco mezzi della Provincia di Modena debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina.

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA (IN BOLLO COMPETENTE)
LOTTO 1-Polizza RCT/O

Retribuzione annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio annuo finito
€ 17.800.000,00‰	€.....

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€.....
Imposte	€.....
TOTALE	€

Riparto di coassicurazione:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Rimane convenuto tra le parti che il premio determinato come sopra deve considerarsi premio lordo flat senza regolazione premio.

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

SCHEMA OFFERTA TECNICA
LOTTO 3-Polizza INCENDIO

La sottoscritta Società con sede in
..... Via / PiazzaCod. Fisc.
.....P. IVA....., in persona
di.....nato a
.....il in qualità
di.....¹

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio sotto indicato,
presenta **offerta tecnica** per:

LOTTO 3 -POLIZZA INCENDIO

con le seguenti modalità:

☐ Accettazione integrale delle condizioni previste dal Capitolato;

oppure

☐ Accettazione parziale delle condizioni previste dal Capitolato, con l'inserimento di n° varianti come da
elenco allegato²;

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

¹ L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante delle Imprese offerenti o da procuratore fornito di idonei poteri

² Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.

Elenco varianti foglio n° ...

1. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
2. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
3. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
4. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
5. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....

Alla presente "Scheda di Offerta Tecnica", si allega il Capitolato di Polizza debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina.

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

SCHEMA OFFERTA TECNICA
LOTTO 2-Polizza RCA e garanzie accessorie (ARD)

La sottoscritta Società con sede in
..... Via / PiazzaCod. Fisc.
.....P. IVA....., in persona
di.....nato a
.....il in qualità
di.....¹

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio sotto indicato,
presenta **offerta tecnica** per:

LOTTO 2 -POLIZZA RCA E GARANZIE ACCESSORIE (ARD)

con le seguenti modalità:

☐ Accettazione integrale delle condizioni previste dal Capitolato;

oppure

☐ Accettazione parziale delle condizioni previste dal Capitolato, con l'inserimento di n° varianti come da elenco allegato²;

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

¹ L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante delle Imprese offerenti o da procuratore fornito di idonei poteri

² Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.

Elenco varianti foglio n° ...

1. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
2. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
3. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
4. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
5. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....

Alla presente "Scheda di Offerta Tecnica", si allega il Capitolato di Polizza debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina.

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

SCHEDA OFFERTA TECNICA
LOTTO 1 -Polizza RCT/O

La sottoscritta Società con sede in
..... Via / PiazzaCod. Fisc.
.....P. IVA....., in persona
di.....nato a
.....il in qualità
di.....¹

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio sotto
indicato,
presenta **offerta tecnica** per:

LOTTO 1 -POLIZZA RCT/O

con le seguenti modalità:

☐ Accettazione integrale delle condizioni previste dal Capitolato;

oppure

☐ Accettazione parziale delle condizioni previste dal Capitolato, con l'inserimento di n° varianti
come da elenco allegato²;

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

¹ L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante delle Imprese offerenti o da procuratore fornito di idonei poteri

² Le varianti devono essere esplicitate nel loro testo normativo integrale. Qualora lo spazio disponibile non fosse sufficiente, si dovranno compilare più fogli numerati progressivamente, ciascuno debitamente datato e sottoscritto.

Elenco varianti foglio n° ...

1. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
2. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
3. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
4. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....
5. L'articolo / clausola "....." di
pagina del Capitolato s'intende annullato/integrato/modificato/sostituito come
segue:.....
.....
.....
.....

Alla presente "Scheda di Offerta Tecnica", si allega il Capitolato di Polizza debitamente datato e sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina.

Data e Luogo

Timbro e Firma del Legale rappresentante

Da: "Formis, Stefania" <Stefania.Formis@marsh.com>
Data: lunedì 23 dicembre 2013 15:55
A: <frassoldati.d@provincia.modena.it>
Oggetto: I: Polizza incendio nr. 2589290 - Provincia di Modena
Come da accordi

Cordiali saluti

Stefania Formis

Da: CERCHIARI Cosetta [mailto:cosetta.cerchiari.460@agenzie.realemutua.it]
Inviato: lunedì 2 dicembre 2013 11:24
A: Formis, Stefania
Oggetto: R: Polizza incendio nr. 2589290 - Provincia di Modena

La presente per informarVi che sulla polizza in oggetto non risulta denunciato nessun sinistro.
Con l'occasione inviamo cordiali saluti.

COSETTA CERCHIARI
Reale Mutua Assicurazioni
Ag. Modena Carpi
Tel. 059/687245
Fax 059/651037
modena@agenzie.realemutua.it



Considera l'ambiente: non stampare questa mail se non è necessario

Reale Mutua Assicurazioni
Parte del tuo mondo.

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche/integrazioni si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio, e negli eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.

Da: Formis, Stefania [mailto:Stefania.Formis@marsh.com]
Inviato: giovedì 28 novembre 2013 15.56
A: CERCHIARI Cosetta; AgeRA460 MODENA
Oggetto: Polizza incendio nr. 2589290 - Provincia di Modena
Priorità: Alta

Con la presente Vi invitiamo a trasmetterci il tabulato dei sinistri denunciati sulla polizza in oggetto, **dalla decorrenza del 31/01/2013 ad oggi**, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, così articolato:

- a. il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b. la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c. la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d. il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e. la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- f. lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- g. l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- h. l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- i. la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

Vi preghiamo altresì di precisare se gli importi che indicherete non corrispondono al 100% del danno ma a quote inferiori (es. Vs. quota).

Quanto sopra è essenziale per aggiornare il Cliente e le singole pratiche.

Nel restare in urgente attesa di un Vs. cortese riscontro (possibilmente entro la prossima settimana), Vi ricordiamo che ai sensi della Legge sulla privacy il Contraente, essendo interessato, ha diritto di conoscere i succitati dati che lo riguardano.

Cogliamo l'occasione per porgere i ns. migliori saluti.

Stefania Formis, Client Service Executive
Enti Pubblici
Marsh S.p.A. | Via Dante, 134, 26100 Cremona, Italy
Phone: +39 0372.567035 | Fax: +39 0372.567048
[Mailto:Stefania.Formis@marsh.com](mailto:Stefania.Formis@marsh.com)

Marsh S.p.A.
Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano
Tel. 02 48538.1
Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159
Partita IVA: 01699520159
R.E.A. MI - N. 793418
Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861
Societ  soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

Notice: Please note that this e-mail account exclusively belongs to Marsh and, according to company policies, cannot be used for personal or private reasons. Therefore, this message, as well as any reply, can be read also by people, within the company organization, different from the sender. This message and any attachments are confidential. If you have received this message in error please delete it from your system. If you require

any assistance please notify the sender. Thank Youâ€.

Nota Bene: Questo messaggio email ha natura esclusivamente aziendale. In conformit  con la procedura aziendale di Marsh   escluso ogni utilizzo personale o privato dellâ€™indirizzo di posta elettronica. Si avverte che il presente messaggio ed eventuali risposte potrebbero essere letti da soggetti appartenenti allâ€™organizzazione aziendale differenti dal mittente. Il contenuto del presente messaggio e gli eventuali allegati sono di natura riservata: qualora vi fosse pervenuto per errore, vi preghiamo di cancellarlo dal vostro sistema. Per eventuali chiarimenti, vogliate rivolgervi al mittente. Grazie

TABELLA SINISTRI RIEPILOGATIVA

(34%).

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Polizza	Data avvenimento sinistro	Num sinistro SIGs	Stato del sinistro	Importo riservati	Importo indennizzi	Data chiusura
0147510190664	01/08/2012	2012014751542	C	€ 0,00	€ 2.300,00	30/04/2013
0147510190664	01/08/2012	2012014751544	S	€ 0,00	€ 0,00	16/11/2012
0147510190664	28/07/2012	2012014751545	C	€ 0,00	€ 5.992,12	10/09/2013
0147510190664	13/08/2012	2012014751548	S	€ 0,00	€ 0,00	06/06/2013
0147510190664	05/08/2012	2012014751550	S	€ 0,00	€ 0,00	05/09/2012
0147510190664	03/08/2012	2012014751698	S	€ 0,00	€ 0,00	26/09/2012
0147510190664	13/08/2012	2012014751700	S	€ 0,00	€ 0,00	27/09/2012
0147510190664	16/08/2012	2012014751701	S	€ 0,00	€ 0,00	27/09/2012
0147510190664	28/08/2012	2012014751702	S	€ 0,00	€ 0,00	10/09/2013
0147510190664	04/09/2012	2012014751703	S	€ 0,00	€ 0,00	28/09/2012
0147510190664	06/09/2012	2012014751704	S	€ 0,00	€ 0,00	02/04/2013
0147510190664	27/08/2012	2012014751705	S	€ 0,00	€ 0,00	21/05/2013
0147510190664	16/08/2012	2012014751706	S	€ 0,00	€ 0,00	06/06/2013
0147510190664	28/08/2012	2012014751707	S	€ 0,00	€ 0,00	26/09/2012
0147510190664	16/08/2012	2012014751708	S	€ 0,00	€ 0,00	26/09/2012
0147510190664	18/09/2012	2012014751745	S	€ 0,00	€ 0,00	02/10/2012
0147510190664	18/08/2012	2012014751760	A	€ 15.000,00	€ 0,00	
0147510190664	23/08/2012	2012014751796	S	€ 0,00	€ 0,00	02/04/2013
0147510190664	28/08/2012	2012014751797	S	€ 0,00	€ 0,00	19/10/2012
0147510190664	25/09/2012	2012014751957	S	€ 0,00	€ 0,00	13/11/2012
0147510190664	27/09/2012	2012014751959	S	€ 0,00	€ 0,00	20/11/2012
0147510190664	05/10/2012	2012014751960	S	€ 0,00	€ 0,00	28/05/2013
0147510190664	21/10/2012	2012014751961	S	€ 0,00	€ 0,00	28/05/2013
0147510190664	15/10/2012	2012014751963	S	€ 0,00	€ 0,00	13/11/2012
0147510190664	22/09/2012	2012014751964	A	€ 13.000,00	€ 0,00	
0147510190664	09/09/2012	2012014751965	S	€ 0,00	€ 0,00	13/11/2012
0147510190664	29/10/2012	2012014752037	S	€ 0,00	€ 0,00	29/11/2012
0147510190664	17/10/2012	2012014752149	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	26/10/2012	2012014752151	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	11/11/2012	2012014752152	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	11/11/2012	2012014752155	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	04/11/2012	2012014752156	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	10/08/2012	2012014752157	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	18/11/2012	2012014752158	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	21/11/2012	2012014752159	S	€ 0,00	€ 0,00	10/12/2012
0147510190664	24/10/2012	2013014750068	S	€ 0,00	€ 0,00	21/01/2013
0147510190664	02/12/2012	2013014750069	S	€ 0,00	€ 0,00	17/01/2013
0147510190664	30/11/2012	2013014750071	S	€ 0,00	€ 0,00	21/01/2013
0147510190664	02/12/2012	2013014750073	S	€ 0,00	€ 0,00	21/01/2013

0147510190664 02/12/2012	2013014750074 S	€ 0,00	€ 0,00 21/01/2013
0147510190664 02/12/2012	2013014750086 S	€ 0,00	€ 0,00 21/01/2013
0147510190664 17/12/2012	2013014750148 S	€ 0,00	€ 0,00 06/02/2013
0147510190664 02/12/2012	2013014750149 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 02/12/2012	2013014750150 S	€ 0,00	€ 0,00 05/04/2013
0147510190664 13/01/2013	2013014750151 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 17/01/2013	2013014750152 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 17/01/2013	2013014750153 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 17/01/2013	2013014750154 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 21/01/2013	2013014750155 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750156 S	€ 0,00	€ 0,00 08/02/2013
0147510190664 02/02/2013	2013014750309 S	€ 0,00	€ 0,00 07/06/2013
0147510190664 21/01/2013	2013014750310 S	€ 0,00	€ 0,00 07/03/2013
0147510190664 02/12/2012	2013014750313 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 23/01/2013	2013014750314 S	€ 0,00	€ 0,00 30/05/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750320 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 02/02/2013	2013014750323 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750325 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 06/12/2012	2013014750326 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 15/01/2013	2013014750330 S	€ 0,00	€ 0,00 11/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750333 S	€ 0,00	€ 0,00 11/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750337 S	€ 0,00	€ 0,00 08/03/2013
0147510190664 15/01/2013	2013014750339 S	€ 0,00	€ 0,00 11/03/2013
0147510190664 05/02/2013	2013014750348 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 03/02/2013	2013014750351 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 03/02/2013	2013014750352 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 03/02/2013	2013014750353 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750354 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750355 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 25/01/2013	2013014750356 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 30/11/2012	2013014750357 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 31/01/2013	2013014750359 S	€ 0,00	€ 0,00 06/11/2013
0147510190664 03/02/2013	2013014750360 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 29/01/2013	2013014750361 S	€ 0,00	€ 0,00 20/03/2013
0147510190664 17/01/2013	2013014750363 S	€ 0,00	€ 0,00 13/03/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750364 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 15/01/2013	2013014750386 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 04/02/2013	2013014750392 S	€ 0,00	€ 0,00 15/03/2013
0147510190664 08/03/2013	2013014750675 S	€ 0,00	€ 0,00 22/04/2013
0147510190664 25/02/2013	2013014750678 S	€ 0,00	€ 0,00 23/04/2013

0147510190664 10/03/2013	2013014750679 C	€ 0,00	€ 2.900,00 10/10/2013
0147510190664 23/02/2013	2013014750680 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 16/01/2013	2013014750681 S	€ 0,00	€ 0,00 23/04/2013
0147510190664 08/03/2013	2013014750683 S	€ 0,00	€ 0,00 26/04/2013
0147510190664 05/03/2013	2013014750685 S	€ 0,00	€ 0,00 29/04/2013
0147510190664 01/03/2013	2013014750686 S	€ 0,00	€ 0,00 29/04/2013
0147510190664 04/03/2013	2013014750687 S	€ 0,00	€ 0,00 26/04/2013
0147510190664 08/03/2013	2013014750688 S	€ 0,00	€ 0,00 26/04/2013
0147510190664 03/03/2013	2013014750690 S	€ 0,00	€ 0,00 02/05/2013
0147510190664 11/03/2013	2013014750693 S	€ 0,00	€ 0,00 26/04/2013
0147510190664 18/02/2013	2013014750696 S	€ 0,00	€ 0,00 29/04/2013
0147510190664 12/03/2013	2013014750697 S	€ 0,00	€ 0,00 04/12/2013
0147510190664 08/03/2013	2013014750698 S	€ 0,00	€ 0,00 26/04/2013
0147510190664 02/01/2013	2013014750699 S	€ 0,00	€ 0,00 29/04/2013
0147510190664 14/03/2013	2013014750833 A	€ 5.000,00	€ 0,00
0147510190664 12/03/2013	2013014750834 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 22/01/2013	2013014750835 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 24/03/2013	2013014750836 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014750837 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 25/02/2013	2013014750838 S	€ 0,00	€ 0,00 06/06/2013
0147510190664 21/02/2013	2013014750839 S	€ 0,00	€ 0,00 16/05/2013
0147510190664 09/03/2013	2013014750840 S	€ 0,00	€ 0,00 15/05/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014750858 S	€ 0,00	€ 0,00 16/05/2013
0147510190664 10/03/2013	2013014750859 S	€ 0,00	€ 0,00 22/05/2013
0147510190664 09/03/2013	2013014750860 S	€ 0,00	€ 0,00 22/05/2013
0147510190664 30/03/2013	2013014750861 S	€ 0,00	€ 0,00 22/05/2013
0147510190664 02/02/2013	2013014750862 S	€ 0,00	€ 0,00 22/05/2013
0147510190664 10/02/2013	2013014750930 S	€ 0,00	€ 0,00 27/05/2013
0147510190664 18/03/2013	2013014750931 S	€ 0,00	€ 0,00 27/05/2013
0147510190664 06/04/2013	2013014750933 S	€ 0,00	€ 0,00 27/05/2013
0147510190664 07/04/2013	2013014750934 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 02/04/2013	2013014750937 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 19/03/2013	2013014750939 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 20/03/2013	2013014750941 S	€ 0,00	€ 0,00 03/06/2013
0147510190664 31/03/2013	2013014750942 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 26/03/2013	2013014750943 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 09/03/2013	2013014750944 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 02/04/2013	2013014750945 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 03/02/2013	2013014750946 S	€ 0,00	€ 0,00 27/05/2013
0147510190664 30/03/2013	2013014750947 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013

0147510190664 31/03/2013	2013014750948 S	€ 0,00	€ 0,00 28/05/2013
0147510190664 30/03/2013	2013014750971 S	€ 0,00	€ 0,00 01/06/2013
0147510190664 08/04/2013	2013014750972 S	€ 0,00	€ 0,00 01/06/2013
0147510190664 17/01/2013	2013014751025 S	€ 0,00	€ 0,00 16/09/2013
0147510190664 23/09/2012	2013014751026 S	€ 0,00	€ 0,00 10/06/2013
0147510190664 20/03/2013	2013014751027 S	€ 0,00	€ 0,00 07/06/2013
0147510190664 12/04/2013	2013014751028 S	€ 0,00	€ 0,00 10/06/2013
0147510190664 02/04/2013	2013014751033 S	€ 0,00	€ 0,00 13/06/2013
0147510190664 09/03/2013	2013014751034 S	€ 0,00	€ 0,00 10/06/2013
0147510190664 07/04/2013	2013014751035 S	€ 0,00	€ 0,00 10/06/2013
0147510190664 18/04/2013	2013014751042 S	€ 0,00	€ 0,00 11/06/2013
0147510190664 13/04/2013	2013014751043 S	€ 0,00	€ 0,00 11/06/2013
0147510190664 18/04/2013	2013014751044 S	€ 0,00	€ 0,00 11/06/2013
0147510190664 31/03/2013	2013014751151 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 05/04/2013	2013014751154 S	€ 0,00	€ 0,00 28/06/2013
0147510190664 02/04/2013	2013014751155 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 22/04/2013	2013014751156 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 31/03/2013	2013014751158 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 30/01/2013	2013014751159 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014751161 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 20/03/2013	2013014751162 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 10/02/2013	2013014751163 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 02/05/2013	2013014751164 S	€ 0,00	€ 0,00 24/10/2013
0147510190664 20/04/2013	2013014751165 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 06/03/2013	2013014751166 S	€ 0,00	€ 0,00 26/06/2013
0147510190664 06/04/2013	2013014751167 S	€ 0,00	€ 0,00 27/06/2013
0147510190664 08/03/2013	2013014751170 S	€ 0,00	€ 0,00 27/06/2013
0147510190664 08/05/2013	2013014751172 S	€ 0,00	€ 0,00 27/06/2013
0147510190664 17/03/2013	2013014751216 S	€ 0,00	€ 0,00 03/07/2013
0147510190664 05/04/2013	2013014751217 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 02/05/2013	2013014751218 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014751219 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 26/02/2013	2013014751224 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 12/01/2013	2013014751225 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 24/03/2013	2013014751226 S	€ 0,00	€ 0,00 05/07/2013
0147510190664 03/04/2013	2013014751227 S	€ 0,00	€ 0,00 03/07/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014751245 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 24/05/2013	2013014751246 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 02/04/2013	2013014751247 S	€ 0,00	€ 0,00 11/07/2013
0147510190664 27/02/2013	2013014751248 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013

0147510190664 02/05/2013	2013014751250 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 27/04/2013	2013014751252 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 30/03/2013	2013014751253 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 06/04/2013	2013014751254 S	€ 0,00	€ 0,00 09/07/2013
0147510190664 23/01/2013	2013014751272 S	€ 0,00	€ 0,00 11/07/2013
0147510190664 29/05/2013	2013014751273 S	€ 0,00	€ 0,00 11/07/2013
0147510190664 13/10/2012	2013014751274 S	€ 0,00	€ 0,00 11/07/2013
0147510190664 20/04/2013	2013014751275 S	€ 0,00	€ 0,00 11/07/2013
0147510190664 10/03/2013	2013014751276 A	€ 11.000,00	€ 0,00
0147510190664 27/04/2013	2013014751277 S	€ 0,00	€ 0,00 15/07/2013
0147510190664 15/06/2013	2013014751278 S	€ 0,00	€ 0,00 04/12/2013
0147510190664 27/05/2013	2013014751299 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 05/08/2012	2013014751300 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 23/05/2013	2013014751301 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 09/10/2012	2013014751302 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 05/06/2013	2013014751304 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 24/05/2013	2013014751305 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 10/03/2013	2013014751306 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 14/07/2013	2013014751307 S	€ 0,00	€ 0,00 19/07/2013
0147510190664 07/03/2013	2013014751308 S	€ 0,00	€ 0,00 29/08/2013
0147510190664 07/12/2012	2013014751309 S	€ 0,00	€ 0,00 22/07/2013
0147510190664 12/04/2013	2013014751310 S	€ 0,00	€ 0,00 22/07/2013
0147510190664 17/04/2013	2013014751386 S	€ 0,00	€ 0,00 27/08/2013
0147510190664 20/08/2012	2013014751388 A	€ 7.000,00	€ 0,00
0147510190664 25/04/2013	2013014751446 A	€ 5.000,00	€ 0,00
0147510190664 22/04/2013	2013014751447 S	€ 0,00	€ 0,00 02/09/2013
0147510190664 30/06/2013	2013014751490 S	€ 0,00	€ 0,00 04/09/2013
0147510190664 22/06/2013	2013014751491 S	€ 0,00	€ 0,00 04/09/2013
0147510190664 24/06/2013	2013014751492 S	€ 0,00	€ 0,00 04/09/2013
0147510190664 04/08/2013	2013014751493 A	€ 4.000,00	€ 0,00
0147510190664 02/07/2013	2013014751496 S	€ 0,00	€ 0,00 04/09/2013
0147510190664 20/07/2013	2013014751497 S	€ 0,00	€ 0,00 04/09/2013
0147510190664 20/12/2012	2013014751507 A	€ 100.000,00	€ 0,00
0147510190664 02/05/2013	2013014751508 S	€ 0,00	€ 0,00 11/09/2013
0147510190664 11/11/2012	2013014751509 S	€ 0,00	€ 0,00 10/09/2013
0147510190664 24/06/2013	2013014751510 S	€ 0,00	€ 0,00 10/09/2013
0147510190664 21/04/2013	2013014751517 S	€ 0,00	€ 0,00 13/09/2013
0147510190664 07/08/2013	2013014751518 R	€ 3.000,00	€ 0,00
0147510190664 23/01/2013	2013014751519 S	€ 0,00	€ 0,00 14/09/2013
0147510190664 28/07/2013	2013014751520 S	€ 0,00	€ 0,00 17/09/2013

0147510190664 10/02/2013	2013014751522 S	€ 0,00	€ 0,00 14/09/2013
0147510190664 04/05/2013	2013014751524 S	€ 0,00	€ 0,00 14/09/2013
0147510190664 09/08/2013	2013014751527 S	€ 0,00	€ 0,00 13/09/2013
0147510190664 28/09/2013	2013014751618 A	€ 100.000,00	€ 0,00
0147510190664 20/09/2013	2013014751648 S	€ 0,00	€ 0,00 09/10/2013
0147510190664 09/10/2013	2013014751691 A	€ 20.000,00	€ 0,00
0147510190664 26/05/2013	2013014751694 S	€ 0,00	€ 0,00 08/11/2013
0147510190664 13/06/2013	2013014751695 S	€ 0,00	€ 0,00 11/11/2013
0147510190664 05/09/2013	2013014751761 S	€ 0,00	€ 0,00 07/11/2013
0147510190664 04/08/2012	2013014751762 A	€ 10.000,00	€ 0,00
0147510190664 14/09/2013	2013014751763 S	€ 0,00	€ 0,00 07/11/2013
0147510190664 26/05/2013	2013014751772 S	€ 0,00	€ 0,00 08/11/2013
0147510190664 18/09/2013	2013014751774 S	€ 0,00	€ 0,00 11/11/2013
0147510190664 17/07/2013	2013014751776 A	€ 11.000,00	€ 0,00
0147510190664 18/08/2013	2013014751777 A	€ 6.500,00	€ 0,00
0147510190664 18/07/2013	2013014751778 S	€ 0,00	€ 0,00 12/11/2013
0147510190664 09/08/2013	2013014751779 S	€ 0,00	€ 0,00 12/11/2013
0147510190664 25/03/2013	2013014751780 S	€ 0,00	€ 0,00 12/11/2013
0147510190664 31/07/2013	2013014751781 S	€ 0,00	€ 0,00 13/11/2013
0147510190664 18/05/2013	2013014751783 S	€ 0,00	€ 0,00 13/11/2013
0147510190664 05/10/2013	2013014751784 S	€ 0,00	€ 0,00 12/11/2013
0147510190664 17/08/2013	2013014751785 A	€ 6.000,00	€ 0,00
0147510190664 04/04/2013	2013014751885 A	€ 2.500,00	€ 0,00
0147510190664 19/08/2013	2013014751886 S	€ 0,00	€ 0,00 29/11/2013
0147510190664 22/09/2013	2013014751887 A	€ 5.500,00	€ 0,00
0147510190664 02/11/2013	2013014751888 S	€ 0,00	€ 0,00 29/11/2013
0147510190664 14/09/2013	2013014751889 A	€ 11.000,00	€ 0,00
0147510190664 21/09/2013	2013014751890 S	€ 0,00	€ 0,00 29/11/2013
0147510190664 22/09/2013	2013014751893 A	€ 6.000,00	€ 0,00
0147510190664 14/11/2013	2013014751894 A	€ 9.000,00	€ 0,00
0147510190664 21/10/2013	2013014751896 S	€ 0,00	€ 0,00 02/12/2013
0147510190664 18/05/2013	2013014751898 S	€ 0,00	€ 0,00 02/12/2013
0147510190664 24/09/2013	2013014751899 S	€ 0,00	€ 0,00 03/12/2013
		€ 350.500,00	€ 11.192,12

GLI IMPORTI SONO AL LORDO DI EVENTUALI RECUPERI FRANCHIGIE

PROVINCIA DI MODENA - STATISTICA SINISTRI POLIZZA R.C.T. AL 15/12/2013

SINISTRO	APERTI	DATA	RISERVA	LIQUIDATO	FRANCHIGIA	RECUPERATA
213-4-00693-07		06/01/2007		S.S.		
213-4-00694-07		12/01/2007		S.S.		
213-4-00695-07		04/01/2007		S.S.		
213-4-00696-07		08/01/2007		S.S.		
213-4-00697-07		13/01/2007		€ 200,00		€ 200,00
213-4-00698-07		14/01/2007		S.S.		
213-4-00699-07		18/01/2007		S.S.		
213-4-00700-07		09/01/2007		S.S.		
213-4-00701-07		04/02/2007		S.S.		
213-4-00702-07		11/01/2007		S.S.		
213-4-00703-07		12/01/2007		S.S.		
213-4-01525-07		19/02/2007		S.S.		
213-4-01526-07		16/02/2007		S.S.		
213-4-01527-07		15/03/2007		S.S.		
213-4-01528-07		13/03/2007		S.S.		
213-4-01529-07		21/03/2007		S.S.		
213-4-01530-07		06/02/2007		S.S.		
213-4-01531-07	1	14/01/2007	€ 13.000,00	CAUSA		
213-4-01532-07		17/03/2007		S.S.		
213-4-01533-07		04/01/2007		S.S.		
213-4-01534-07		10/01/2007		S.S.		
213-4-01535-07		30/04/2007		S.S.		
213-4-01536-07		23/03/2007		S.S.		
213-4-01537-07		04/03/2007		S.S.		
213-4-01538-07		19/03/2007		€ 677,00		€ 677,00
213-4-01539-07		25/03/2007		€ 2.500,00		€ 2.500,00
213-4-01540-07		24/04/2007		S.S.		
213-4-01541-07		08/04/2007		S.S.		
213-4-01542-07	1	17/04/2007	€ 7.000,00	€ 2.030,57		€ 2.030,57
213-4-01543-07		19/03/2007		€ 900,00		€ 900,00
213-4-01544-07		06/04/2007		S.S.		
213-4-01545-07		25/03/2007		S.S.		
213-4-01546-07		14/04/2007		S.S.		
213-4-01547-07	1	18/04/2007	€ 3.000,00	€ 85,00	APPELLO	€ 85,00
213-4-01548-07		17/03/2007		S.S.		

213-4-01549-07		28/04/2007		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-01550-07		25/04/2007		S.S.		
213-4-01551-07		06/05/2007		S.S.		
213-4-01552-07		16/05/2007		€ 1.400,00		€ 1.400,00
213-4-01553-07		11/05/2007		S.S.		
213-4-01567-07		19/03/2007		€ 6.643,00		€ 6.643,00
213-4-01568-07		16/05/2007		€ 280,00		€ 280,00
213-4-01569-07		25/04/2007		€ 2.760,00		€ 2.760,00
213-4-01570-07		06/02/2007		S.S.		
213-4-01571-07		20/04/2007		S.S.		
213-4-01572-07		11/02/2007		S.S.		
213-4-01573-07		30/03/2007		S.S.		
213-4-01574-07		17/03/2007		S.S.		
213-4-01575-07	1	30/03/2007	€ 100,00			
213-4-01576-07		12/04/2007		S.S.		
213-4-01577-07		30/04/2007		S.S.		
213-4-01578-07		29/03/2007		S.S.		
213-4-01579-07		22/04/2007		S.S.		
213-4-01580-07		26/03/2007		S.S.		
213-4-01581-07		04/04/2007		S.S.		
213-4-01582-07		07/02/2007		S.S.		
213-4-01583-07		14/01/2007		S.S.		
213-4-01584-07		31/01/2007		S.S.		
213-4-01585-07		06/12/2006		S.S.		
213-4-01586-07		19/03/2007		S.S.		
213-4-01587-07		09/02/2007		S.S.		
213-4-01588-07		20/01/2007		S.S.		
213-4-01589-07		08/02/2007		S.S.		
213-4-01590-07		29/04/2007		S.S.		
213-4-01591-07		01/05/2007		S.S.		
213-4-01592-07		16/01/2007		S.S.		
213-4-01593-07		13/03/2007		S.S.		
213-4-01594-07	1	27/05/2007	€ 30.000,00			
213-4-01595-07		27/01/2007		S.S.		
213-4-01596-07		14/04/2007		S.S.		
213-4-01597-07	1	02/03/2007	€ 8.000,00			
213-4-01598-07		20/03/2007		€ 4.600,00		€ 4.600,00
213-4-01599-07		03/06/2007		S.S.		

213-4-01600-07		22/06/2007		S.S.		
213-4-01601-07		24/05/2007		S.S.		
213-4-01602-07		29/05/2007		S.S.		
213-4-01603-07		01/06/2007		S.S.		
213-4-01604-07		02/04/2007		S.S.		
213-4-01605-07		02/06/2007		S.S.		
213-4-01606-07		04/05/2007		S.S.		
213-4-01607-07		11/06/2007		S.S.		
213-4-01608-07		09/03/2007		S.S.		
213-4-01704-07		28/05/2007		S.S.		
213-4-01705-07		12/05/2007		S.S.		
213-4-01706-07	1	01/06/2007	€ 800,00			
213-4-01707-07		19/06/2007		€ 250,00		€ 250,00
213-4-01708-07		21/06/2007		€ 4.500,00		€ 4.500,00
213-4-01709-07		29/05/2007		€ 750,00		€ 750,00
213-4-01710-07		19/06/2007		S.S.		
213-4-01711-07		22/06/2007		S.S.		
213-4-01712-07		04/01/2007		S.S.		
213-4-01713-07		29/05/2007		S.S.		
213-4-01714-07		11/06/2007		S.S.		
213-4-01715-07		21/05/2007		S.S.		
213-4-01716-07		22/06/2007		S.S.		
213-4-01717-07		29/05/2007		S.S.		
213-4-01718-07		31/05/2007		S.S.		
213-4-01719-07		31/05/2007		S.S.		
213-4-01720-07		30/05/2007		S.S.		
213-4-01721-07		28/05/2007		S.S.		
213-4-01722-07		02/06/2007		S.S.		
213-4-01877-07		12/05/2007		S.S.		
213-4-01878-07		08/02/2007		S.S.		
213-4-01879-07		01/10/2006		S.S.		
213-4-01880-07		07/07/2007		S.S.		
213-4-01881-07		29/05/2007		S.S.		
213-4-01882-07		26/07/2007		S.S.		
213-4-01883-07		30/07/2007		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-01884-07	1	04/03/2007	€ 6.000,00			
213-4-01885-07		13/07/2007		S.S.		
213-4-01886-07		17/07/2007		S.S.		

213-4-02216-07		29/06/2007		S.S.		
213-4-02217-07		17/06/2007		S.S.		
213-4-02218-07		29/07/2007		€ 100,00		€ 100,00
213-4-02219-07		04/07/2007		S.S.		
213-4-02220-07		02/07/2007		S.S.		
213-4-02221-07		31/07/2007		S.S.		
213-4-02222-07		01/08/2007		S.S.		
213-4-02223-07		31/07/2007		S.S.		
213-4-02224-07		21/07/2007		S.S.		
213-4-02377-07		18/07/2007		S.S.		
213-4-02378-07		31/07/2007		S.S.		
213-4-02379-07		15/05/2007		S.S.		
213-4-02380-07		23/06/2007		S.S.		
213-4-02381-07		02/07/2007		S.S.		
213-4-02382-07	1	05/08/2007	€ 2.000,00			
213-4-02383-07		11/07/2007		S.S.		
213-4-02384-07	1	08/08/2007	€ 2.000,00			
213-4-02385-07		03/08/2007		S.S.		
213-4-02386-07	1	30/07/2007	€ 1.000,00			
213-4-02387-07		30/07/2007		€ 5.000,00		€ 5.000,00
213-4-02388-07		18/07/2007		S.S.		
213-4-02389-07		08/08/2007		€ 550,00		€ 550,00
213-4-02390-07		12/08/2007		S.S.		
213-4-02391-07		18/08/2007		S.S.		
213-4-02392-07		01/07/2007		S.S.		
213-4-02393-07		19/05/2007		S.S.		
213-4-02502-07		26/08/2007		S.S.		
213-4-02503-07		29/07/2007		S.S.		
213-4-02504-07		10/07/2007		€ 3.150,00		€ 3.150,00
213-4-02505-07		23/05/2007		S.S.		
213-4-02506-07		14/07/2007		S.S.		
213-4-02507-07		31/08/2007		S.S.		
213-4-02508-07		08/06/2007		S.S.		
213-4-02509-07		04/03/2007		S.S.		
213-4-02510-07		30/07/2007		€ 300,00		€ 300,00
213-4-02511-07		08/09/2007		S.S.		
213-4-02512-07	1	04/10/2007	€ 1.000,00			
213-4-02513-07		26/09/2007		S.S.		

213-4-02514-07		20/09/2007		S.S.		
213-4-02718-07	1	17/10/2007	€ 3.000,00			
213-4-02719-07		05/10/2007		S.S.		
213-4-02720-07		01/11/2007		S.S.		
213-4-02721-07		24/10/2007		S.S.		
213-4-02722-07		22/10/2007		S.S.		
213-4-02723-07		26/10/2007		S.S.		
213-4-02724-07		22/08/2007		S.S.		
213-4-02725-07		21/04/2007		S.S.		
213-4-02726-07		12/10/2007		S.S.		
213-4-02727-07		28/10/2007		S.S.		
213-4-02728-07		20/09/2007		S.S.		
213-4-02729-07		26/10/2007		€ 500,00		€ 500,00
213-4-02730-07		11/09/2007		S.S.		
213-4-02731-07		15/06/2007		S.S.		
213-4-02732-07		04/09/2007		S.S.		
213-4-02733-07		21/07/2007		S.S.		
213-4-02734-07		23/07/2007		S.S.		
213-4-02735-07		15/06/2007		S.S.		
213-4-02736-07		24/06/2007		S.S.		
213-4-02737-07		20/08/2007		S.S.		
213-4-02738-07		15/07/2007		S.S.		
213-4-02739-07		11/09/2007		S.S.		
213-4-02740-07		13/08/2007		S.S.		
213-4-02741-07		24/06/2007		S.S.		
213-4-02742-07		14/07/2007		S.S.		
213-4-02743-07		16/07/2007		S.S.		
213-4-02744-07		08/07/2007		S.S.		
213-4-00578-08		30/10/2007		S.S.		
213-4-00579-08		24/10/2007		€ 4.300,00		4.300,00
213-4-00580-08	1	26/10/2007	€ 1.500,00			
213-4-00581-08	1	05/11/2007	€ 5.000,00			
213-4-00582-08		21/10/2007		S.S.		
213-4-00583-08		18/09/2007		€ 850,00		850,00
213-4-00584-08		10/11/2007		S.S.		
213-4-00585-08		21/11/2007		€ 90,00		90,00
213-4-00586-08		08/11/2007		S.S.		
213-4-00587-08		03/11/2007		S.S.		

213-4-00588-08	1	14/10/2007	€ 6.000,00			
213-4-00589-08	1	21/11/2007	€ 1.500,00			
213-4-00590-08	1	28/11/2007	€ 1.000,00			
213-4-00591-08	1	31/10/2007	€ 2.000,00			
213-4-00592-08		16/12/2007		S.S.		
213-4-00593-08		06/12/2007		S.S.		
213-4-00594-08		14/07/2007		S.S.		
213-4-00595-08		03/11/2007		S.S.		
213-4-00596-08		26/07/2007		S.S.		
213-4-00597-08		30/11/2007		S.S.		
213-4-00598-08		24/12/2007		S.S.		
213-4-00599-08		27/12/2007		S.S.		
213-4-00600-08		03/01/2008		S.S.		
213-4-01202-08		13/11/2007		S.S.		
213-4-01203-08		19/03/2007		S.S.		
213-4-01204-08		05/03/2007		S.S.		
213-4-01205-08		20/07/2007		S.S.		
213-4-01206-08		30/07/2007		S.S.		
213-4-01207-08		24/07/2007		S.S.		
213-4-01208-08		01/07/2007		S.S.		
213-4-01209-08		10/12/2007		S.S.		
213-4-01210-08		26/11/2007		S.S.		
213-4-01211-08		24/11/2007		S.S.		
213-4-01212-08	1	22/11/2007	€ 6.000,00			
213-4-01213-08		02/08/2007		S.S.		
213-4-01214-08		24/10/2007		S.S.		
213-4-01215-08	1	26/01/2008	€ 1.000,00			
213-4-01216-08	1	22/12/2007	€ 8.000,00			
213-4-01217-08		06/01/2008		S.S.		
213-4-01218-08	1	15/02/2008	€ 3.500,00	CAUSA		
213-4-01219-08		04/01/2008		S.S.		
213-4-01220-08	1	31/12/2007	€ 3.000,00	CAUSA		
213-4-01221-08		06/12/2007		S.S.		
213-4-01222-08		23/11/2007		S.S.		
213-4-01223-08		11/02/2008		S.S.		
213-4-01224-08		15/01/2008		S.S.		
213-4-01225-08		23/01/2008		S.S.		
213-4-01226-08		05/01/2008		S.S.		

213-4-01227-08		06/02/2008		S.S.		
213-4-01334-08		07/02/2008		S.S.		
213-4-01335-08		05/12/2007		S.S.		
213-4-01336-08		01/01/2008		S.S.		
213-4-01337-08		08/02/2008		S.S.		
213-4-01338-08		21/11/2007		S.S.		
213-4-01339-08		06/03/2008		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-01340-08		08/02/2008		€ 4.400,00		€ 4.400,00
213-4-01341-08		23/03/2008		S.S.		
213-4-01342-08	1	21/01/2008	€ 1.000,00			
213-4-01601-08	1	27/11/2007	€ 2.000,00			
213-4-01602-08		24/02/2008		S.S.		
213-4-01604-08		01/03/2008		€ 1.550,00		1.550,00
213-4-01605-08		23/12/2007		S.S.	causa vinta e ctp paga spese	
213-4-01606-08	1	29/03/2008	€ 1.000,00			
213-4-01607-08		05/03/2008		S.S.		
213-4-01609-08		21/03/2008		S.S.		
213-4-01610-08		31/03/2008		S.S.		
213-4-01611-08		13/02/2008		S.S.		
213-4-01612-08	1	16/01/2008		€ 2.549,76		
213-4-01613-08		03/04/2008		S.S.		
213-4-01680-08		08/04/2008		S.S.		
213-4-01673-08	1	26/11/2007	€ 2.500,00			
213-4-01674-08		03/04/2008		S.S.		
213-4-01675-08		05/04/2008		S.S.		
213-4-01676-08		20/02/2008		S.S.		
213-4-01677-08		16/04/2008		S.S.		
213-4-01927-08		26/03/2008		S.S.		
213-4-01928-08		07/03/2008		S.S.		
213-4-01929-08	1	06/04/2008	€ 1.000,00			
213-4-01930-08	1	12/03/2008	€ 1.000,00			
213-4-01931-08		11/04/2008		€ 250,00		250,00
213-4-01922-08		03/04/2008		S.S.		
213-4-01923-08		21/04/2008		S.S.		
213-4-01924-08		24/02/2008		S.S.		
213-4-01925-08	1	05/05/2008	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-01926-08		26/03/2008		€ 9.202,00		€ 9.202,00
213-4-01932-08	1	17/04/2008	€ 4.500,00			

213-4-01933-08	1	13/04/2008	€ 2.000,00			
213-4-01934-08	1	25/04/2008	€ 1.500,00			
213-4-01935-08		20/04/2008		S.S.		
213-4-01936-08		25/03/2008		S.S.		
213-4-02212-08		29/02/2008		S.S.		
213-4-02213-08		25/03/2008		S.S.		
213-4-02215-08		20/12/2007		S.S.		
213-4-02216-08	1	12/04/2008	€ 1.000,00			
213-4-02217-08		20/05/2008		S.S.		
213-4-02428-08		16/05/2008		S.S.		
213-4-02429-08		22/04/2008		S.S.		
213-4-02430-08	1	01/06/2008	€ 2.000,00			
213-4-02431-08	1	20/04/2008	€ 5.000,00			
213-4-02432-08		27/05/2008		€ 1.500,00		1.500,00
213-4-02218-08	1	20/04/2008	€ 1.500,00			
213-4-02219-08		22/04/2008		S.S.		
213-4-02220-08		28/04/2008		S.S.		
213-4-02221-08		14/03/2008		S.S.		
213-4-02222-08		11/05/2008		S.S.		
213-4-02433-08	1	20/05/2008	€ 20.000,00	CAUSA		
213-4-02434-08		30/04/2008		S.S.		
213-4-02435-08	1	19/05/2008	€ 1.000,00			
213-4-02436-08		13/11/2007		S.S.		
213-4-02437-08		22/07/2008		€ 870,00		870,00
213-4-02438-08		08/06/2008		S.S.		
213-4-02439-08		09/05/2008		€ 1.000,00		1.000,00
213-4-02728-08		23/03/2008		€ 200,00		€ 200,00
213-4-02729-08		23/03/2008				
213-4-02730-08		08/07/2008		S.S.		
213-4-02776-08		21/07/2008		S.S.		
213-4-02778-08		30/06/2008		€ 1.300,00		1.300,00
213-4-02779-08	1	18/07/2008	€ 1.500,00			
213-4-02780-08	1	10/07/2008	€ 1.500,00			
213-4-02781-08	1	14/06/2008	€ 4.000,00			
213-4-02731-08	1	03/07/2008	€ 2.000,00			
213-4-02732-08	1	06/07/2008	€ 5.000,00			
213-4-03027-08		16/07/2008		€ 500,00		500,00
213-4-03028-08	1	17/06/2008	€ 1.000,00			

213-4-03029-08	1	29/03/2008	€ 2.000,00			
213-4-03030-08		14/07/2008		S.S.		
213-4-03031-08		13/06/2008		S.S.		
213-4-03032-08		02/05/2008		S.S.		
213-4-03033-08		08/06/2008		S.S.		
213-4-03034-08	1	18/04/2008	€ 1.500,00			
213-4-03035-08		02/04/2008		S.S.		
213-4-03036-08		28/05/2008		€ 330,00		330,00
213-4-03037-08	1	09/08/2008	€ 2.000,00			
213-4-03038-08	1	26/07/2008	€ 1.000,00			
213-4-03039-08		02/08/2008		S.S.		
213-4-03040-08	1	16/03/2008	€ 2.300,00			
213-4-03041-08		06/03/2008		S.S.		
213-4-03042-08		05/07/2008		S.S.		
213-4-03043-08		07/04/2008		S.S.		
213-4-03044-08		19/05/2008		S.S.		
213-4-03045-08		20/05/2008		S.S.		
213-4-03046-08		28/03/2008		S.S.		
213-4-03047-08		21/04/2008		S.S.		
213-4-03048-08		14/01/2008		S.S.		
213-4-03049-08		16/03/2008		S.S.		
213-4-03050-08		07/03/2008		S.S.		
213-4-03051-08		07/03/2008		S.S.		
213-4-03052-08		18/12/2007		S.S.		
213-4-03053-08	1	10/11/2008	€ 2.200,00			
213-4-03307-08		16/09/2008		S.S.		
213-4-03308-08		16/09/2008		S.S.		
213-4-03309-08		01/07/2008		€ 6.000,00		€ 6.000,00
213-4-03310-08	1	26/07/2008	€ 4.000,00			
213-4-03311-08		04/08/2008		S.S.		
213-4-03312-08		23/08/2008		€ 3.400,00		3.400,00
213-4-03313-08		12/09/2008		S.S.		
213-4-03314-08		19/09/2008		€ 1.000,00		1.000,00
213-4-03315-08	1	03/10/2008	€ 2.000,00			
213-4-03316-08		06/10/2008		S.S.		
213-4-03317-08		07/06/2008		€ 3.100,00		3.100,00
213-4-03455-08	1	09/06/2008	€ 4.000,00			
213-4-03456-08		18/04/2008		S.S.		

213-4-03457-08	1	21/07/2008	€ 3.000,00			
213-4-03458-08		05/10/2008		S.S.		
213-4-03459-08		27/09/2008		€ 1.320,00		1.320,00
213-4-03460-08		14/10/2008		S.S.		
213-4-03461-08	1	25/09/2008	€ 5.000,00			
213-4-03462-08		01/07/2008		S.S.		
213-4-00043-09	1	04/07/2008	€ 500,00			
213-4-00044-09	1	31/07/2008	€ 2.000,00			
213-4-00045-09	1	05/08/2008	€ 1.500,00			
213-4-00046-09		20/07/2008		S.S.		
213-4-00047-09	1	15/08/2008	€ 5.000,00			
213-4-00048-09		21/09/2008		€ 1.490,00		1.490,00
213-4-00049-09		19/10/2008		S.S.		
213-4-00050-09		07/07/2008		S.S.		
213-4-00051-09		23/10/2008		€ 2.500,00		2.500,00
213-4-00052-09	1	26/10/2008	€ 2.000,00			
213-4-00053-09	1	03/11/2008	€ 3.000,00	CAUSA		
213-4-00054-09		07/11/2008		S.S.		
213-4-00055-09	1	07/11/2008	€ 2.000,00			
213-4-00056-09	1	23/05/2008	€ 1.000,00			
213-4-00160-09		17/10/2008		S.S.		
213-4-00161-09		11/07/2008		S.S.		
213-4-00162-09		05/08/2008		S.S.		
213-4-00163-09		01/04/2008		S.S.		
213-4-00164-09		16/09/2008		S.S.		
213-4-00165-09		08/04/2008		S.S.		
213-4-00166-09		27/08/2008		S.S.		
213-4-00167-09		17/09/2008		S.S.		
213-4-00168-09		19/03/2008		S.S.		
213-4-00169-09		21/06/2008		S.S.		
213-4-00212-09		15/11/2008		S.S.		
213-4-00214-09	1	15/11/2008	€ 1.000,00			
213-4-00215-09		28/11/2008		S.S.		
213-4-00216-09		14/10/2008		€ 440,00		440,00
213-4-00407-09		24/11/2008		S.S.		
213-4-00408-09	1	22/10/2008	€ 2.000,00			
213-4-00409-09		20/11/2008		S.S.		
213-4-00410-09		01/12/2008		S.S.		

213-4-00642-09		16/12/2008		S.S.		
213-4-00643-09		22/12/2008		€ 600,00		600,00
213-4-00644-09	1	05/12/2008	€ 4.000,00			
213-4-00645-09	1	19/11/2008	€ 1.000,00			
213-4-00646-09		28/10/2008		S.S.		
213-4-00647-09		04/01/2009		S.S.		
213-4-00648-09		14/12/2008		S.S.		
213-4-00649-09		27/12/2008		S.S.		
213-4-00751-09	1	11/01/2009	€ 1.000,00			
213-4-00752-09	1	18/10/2008	€ 1.000,00			
213-4-00753-09		13/12/2008		€ 300,00		300,00
213-4-00754-09	1	23/09/2007	€ 20.000,00			
213-4-00755-09		27/12/2008		€ 500,00		500,00
213-4-00756-09		23/12/2008		S.S.		
213-4-00757-09		13/02/2008		€ 691,00		€ 691,00
213-4-00758-09		28/01/2009		S.S.		
213-4-00759-09		30/12/2008		S.S.		
213-4-01013-09		18/12/2008		S.S.		
213-4-01014-09		01/01/2009		S.S.		
213-4-01015-09		08/11/2008		S.S.		
213-4-01016-09		29/12/2008		S.S.		
213-4-01017-09	1	26/01/2009	€ 2.000,00			
213-4-01018-09	1	24/12/2008	€ 1.500,00			
213-4-01019-09		04/12/2008		S.S.		
213-4-01020-09		26/01/2009		S.S.		
213-4-01021-09	1	29/11/2008	€ 10.000,00			
213-4-01022-09		23/01/2009		S.S.		
213-4-01023-09	1	22/12/2008	€ 2.000,00			
213-4-01024-09	1	13/08/2008	€ 2.000,00			
213-4-01025-09		03/05/2007		S.S.		
213-4-01026-09		26/01/2009		S.S.		
213-4-01027-09		22/01/2008		S.S.		
213-4-01028-09		01/12/2008		S.S.		
213-4-01029-09		31/01/2009		S.S.		
213-4-01172-09	1	12/06/2008	€ 2.500,00			
213-4-01173-09		25/01/2009		€ 250,00		
213-4-01174-09		07/02/2009		€ 300,00		
213-4-01175-09		30/10/2008		€ 250,00		

213-4-01171-09		17/12/2008		S.S.		
213-4-01176-09		09/02/2009		€ 150,00		
213-4-01177-09		07/02/2009		€ 100,00		
213-4-01178-09		08/01/2009		S.S.		
213-4-01348-09		21/01/2009		€ 500,00		
213-4-01349-09		09/02/2009		S.S.		
213-4-01350-09		04/11/2008		€ 400,00		400,00
213-4-01351-09		15/11/2008		€ 450,00		450,00
213-4-01352-09		15/11/2008		€ 600,00		600,00
213-4-01353-09	1	11/02/2009	€ 1.000,00			
213-4-01354-09		25/01/2009		S.S.		
213-4-01355-09		27/02/2009		S.S.		
213-4-01758-09		12/02/2009		S.S.		
213-4-01759-09	1	14/02/2009	€ 1.000,00			
213-4-01760-09		11/03/2009		S.S.		
213-4-01761-09	1	01/01/2009	€ 3.000,00			
213-4-01762-09	1	01/01/2009	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-01763-09	1	28/03/2009	€ 1.500,00			
213-4-01764-09	1	28/03/2009	€ 2.000,00			
213-4-01765-09		04/03/2009		€ 1.000,00		
213-4-01769-09	1	12/08/2008	€ 1.000,00			
213-4-01770-09		20/03/2009		€ 500,00		€ 500,00
213-4-01771-09		14/02/2009		S.S.		
213-4-01772-09		16/02/2009		S.S.		
213-4-01773-09		19/02/2009		S.S.		
213-4-01766-09		28/02/2009		S.S.		
213-4-01767-09	1	07/12/2008	€ 1.000,00			
213-4-01768-09		06/10/2008		S.S.		
213-4-02415-09	1	14/04/2009	€ 1.500,00			
213-4-02537-09		21/12/2009		S.S.		
213-4-02538-09		28/03/2009		S.S.		
213-4-02539-09	1	25/03/2009	€ 1.500,00			
213-4-02540-09	1	23/04/2009	€ 800,00			
213-4-02541-09		02/04/2009		S.S.		
213-4-02542-09		28/04/2009		S.S.		
213-4-02543-09		02/05/2009		S.S.		
213-4-02544-09		02/05/2009		S.S.		
213-4-02633-09	1	21/04/2009	€ 5.000,00			

213-4-02634-09	1	10/05/2009	€ 1.500,00			
213-4-02635-09	1	22/06/2009	€ 5.000,00	CAUSA		
213-4-02636-09		10/02/2009		€ 2.300,00		
213-4-02637-09	1	11/04/2009	€ 2.000,00			
213-4-02638-09		28/04/2009		S.S.		
213-4-02639-09		02/04/2009		S.S.		
213-4-02640-09		06/04/2009		€ 700,00		€ 700,00
213-4-02641-09	1	14/04/2009	€ 1.000,00			
213-4-02642-09		06/04/2009		S.S.		
213-4-02643-09		30/04/2009		€ 1.300,00		
213-4-02644-09	1	03/05/2009	€ 1.500,00			
213-4-02645-09		01/01/2009		S.S.		
213-4-02646-09		11/03/2009		S.S.		
213-4-02691-09		02/04/2009		S.S.		
213-4-02692-09		03/05/2009		S.S.		
213-4-02693-09		09/05/2009		€ 350,00		
213-4-02697-09	1	17/05/2009	€ 2.000,00			
213-4-02764-09	1	20/03/2009		S.S.		
213-4-02765-09	1	26/05/2009	€ 1.000,00			
213-4-02766-09		16/04/2009		S.S.		
213-4-02767-09		30/11/2008		S.S.		
213-4-02768-09		30/05/2009		S.S.		
213-4-02772-09	1	02/06/2009	€ 1.000,00			
213-4-02795-09		11/04/2009		S.S.		
213-4-02796-09		30/03/2009		S.S.		
213-4-02797-09		19/04/2009		S.S.		
213-4-02798-09		28/02/2009		S.S.		
213-4-02939-09		12/06/2009		S.S.		
213-4-02940-09		02/06/2009		S.S.		
213-4-02941-09		15/04/2009		S.S.		
213-4-02942-09	1	25/06/2009	€ 1.000,00			
213-4-02943-09	1	27/03/2009	€ 3.000,00			
213-4-02944-09	1	11/06/2009	€ 400,00			
213-4-02945-09		18/04/2009		S.S.		
213-4-02946-09		28/05/2009		S.S.		
213-4-02947-09		23/04/2009		S.S.		
213-4-02948-09		24/01/2009		S.S.		
213-4-02949-09		11/05/2009		S.S.		

213-4-02950-09		03/02/2009		S.S.		
213-4-02951-09		28/04/2009		S.S.		
213-4-02952-09		10/05/2009		S.S.		
213-4-02953-09	1	13/10/2008	€ 3.000,00			
213-4-02954-09	1	28/05/2009	€ 20.000,00	CAUSA		
213-4-02955-09		21/06/2009		S.S.		
213-4-02956-09		09/04/2009		S.S.		
213-4-02957-09		09/06/2009		S.S.		
213-4-02958-09		28/02/2009		S.S.		
213-4-02959-09		23/04/2009		S.S.		
213-4-02960-09		14/05/2009		S.S.		
213-4-02961-09	1	07/05/2009	€ 1.500,00			
213-4-02962-09		11/04/2009		S.S.		
213-4-02963-09		09/05/2009		S.S.		
213-4-02964-09	1	26/06/2009	€ 2.000,00			
213-4-02965-09	1	11/05/2009	€ 1.000,00			
213-4-02966-09		01/05/2009		€ 15.000,00		€ 15.000,00
213-4-02967-09		05/03/2009		€ 600,00		
213-4-02968-09		06/06/2009		S.S.		
213-4-02969-09		14/06/2009		S.S.		
213-4-02970-09	1	16/07/2009	€ 1.000,00			
213-4-02971-09		20/06/2009		S.S.		
213-4-02972-09		29/04/2009		€ 800,00		
213-4-02973-09		20/07/2009		S.S.		
213-4-02974-09		14/06/2009		€ 5.221,92		€ 4.650,00
213-4-02975-09		10/07/2009		S.S.		
213-4-02976-09		11/07/2009		S.S.		
213-4-02977-09		06/06/2009		S.S.		
213-4-02978-09	1	09/05/2009	€ 150.000,00	CAUSA		
213-4-03195-09		19/05/2009		S.S.		
213-4-03196-09		30/05/2009		S.S.		
213-4-03311-09		12/02/2009		S.S.		
213-4-03312-09		10/05/2009		€ 4.150,00		€ 4.150,00
213-4-03313-09		04/08/2009		S.S.		
213-4-03314-09		03/08/2009		S.S.		
213-4-03315-09	1	09/08/2009	€ 1.500,00			
213-4-03316-09		01/08/2009		S.S.		
213-4-03317-09		22/07/2009		S.S.		

213-4-03318-09		25/07/2009		S.S.		
213-4-03319-09		22/11/2003		S.S.		
213-4-03321-09	1	29/07/2009	€ 4.000,00			
213-4-03322-09		28/05/2009		S.S.		
213-4-03337-09	1	25/07/2009	€ 1.500,00			
213-4-03338-09		30/07/2009		€ 100,00		
213-4-03417-09		31/07/2009		S.S.		
213-4-03418-09		24/06/2009		€ 5.800,00		€ 5.800,00
213-4-03419-09		01/08/2009		€ 600,00		€ 600,00
213-4-03505-09		30/07/2009		€ 1.550,00		€ 1.550,00
213-4-03541-09		13/08/2009		€ 2.372,00		€ 2.372,00
213-4-03542-09		02/08/2009		S.S.		
213-4-03543-09	1	09/08/2009	€ 1.000,00			
213-4-03544-09	1	01/01/2009	€ 1.000,00			
213-4-03545-09		19/06/2009		S.S.		
213-4-03701-09		09/05/2009		S.S.		
213-4-03702-09		28/04/2009		€ 100,00		€ 100,00
213-4-03703-09	1	09/08/2009	€ 8.000,00			
213-4-03704-09		13/08/2009		S.S.		
213-4-03705-09	1	24/04/2009	€ 4.000,00			
213-4-03706-09		15/08/2009		€ 750,00		€ 750,00
213-4-03707-09		14/08/2009		€ 900,00		€ 900,00
213-4-03708-09		02/09/2009		€ 11.000,00		
213-4-03709-09	1	29/08/2009	€ 2.000,00			
213-4-03710-09		11/07/2009		S.S.		
213-4-03711-09		01/08/2009		S.S.		
213-4-03712-09		10/08/2009		S.S.		
213-4-03858-09		06/04/2009		€ 200,00		€ 200,00
213-4-03859-09	1	29/07/2009	€ 5.000,00			
213-4-03860-09	1	02/08/2009	€ 2.500,00			
213-4-03861-09	1	11/08/2009	€ 1.000,00			
213-4-03862-09	1	11/08/2009	€ 400,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00
213-4-03863-09		31/08/2009		S.S.		
213-4-03864-09	1	11/09/2009	€ 1.500,00			
213-4-03865-09		16/09/2009		S.S.		
213-4-03866-09		01/01/2009		S.S.		
213-4-03867-09		02/09/2009		S.S.		
213-4-03868-09		06/09/2009		S.S.		

213-4-03937-09		19/08/2009		S.S.		
213-4-03938-09		08/09/2009		€ 3.800,00		
213-4-03939-09		18/07/2009		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-03940-09	1	14/07/2009	€ 1.500,00			
213-4-03941-09	1	21/08/2009	€ 4.000,00			
213-4-03942-09	1	04/10/2009	€ 3.000,00			
213-4-03943-09		29/01/2009		S.S.		
213-4-03944-09		06/09/2009		S.S.		
213-4-04224-09	1	14/08/2009	€ 1.500,00			
213-4-04225-09		11/10/2009		S.S.		
213-4-04226-09		31/08/2009		S.S.		
213-4-04227-09		04/09/2009		S.S.		
213-4-04228-09		28/08/2009		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-04229-09		11/10/2009		€ 700,00		€ 700,00
213-4-04230-09	1	23/09/2009	€ 5.000,00			
213-4-04231-09		11/04/2009		S.S.		
213-4-04232-09		26/09/2009		S.S.		
213-4-04251-09		18/10/2009		S.S.		
213-4-04252-09		21/06/2009		€ 3.500,00		
213-4-04253-09		29/10/2009		S.S.		
213-4-04254-09		09/09/2009		S.S.		
213-4-04256-09		24/10/2009		S.S.		
213-4-04527-09		09/10/2009		S.S.		
213-4-04528-09		14/07/2009		€ 4.000,00		€ 4.000,00
213-4-04529-09	1	11/11/2009	€ 5.000,00			
213-4-04530-09		08/06/2009		S.S.		
213-4-04547-09	1	29/09/2009	€ 4.000,00			
213-4-04548-09		27/10/2009		S.S.		
213-4-04549-09		25/10/2009		S.S.		
213-4-04550-09		15/10/2009		S.S.		
213-4-04603-09	1	09/11/2009	€ 2.000,00			
213-4-00105-10		16/09/2009		S.S.		
213-4-00143-10		15/10/2009		€ 1.300,00		€ 1.300,00
213-4-00144-10		16/09/2009		S.S.		
213-4-00145-10	1	24/10/2009	€ 10.000,00			
213-4-00146-10	1	24/10/2009	€ 5.000,00			
213-4-00147-10	1	20/11/2009	€ 3.000,00			
213-4-00148-10	1	20/11/2009	€ 3.000,00			

213-4-00149-10	1	25/11/2009	€ 3.000,00			
213-4-00150-10	1	30/10/2009	€ 3.000,00			
213-4-00151-10		22/11/2009		S.S.		
213-4-00152-10		01/04/2009		S.S.		
213-4-00661-10	1	22/12/2009	€ 1.000,00			
213-4-00663-10		27/06/2009		S.S.		
213-4-00664-10		20/12/2009		S.S.		
213-4-00665-10	1	27/12/2009	€ 1.000,00			
213-4-00666-10		17/12/2009		€ 2.500,00		€ 2.428,00
213-4-00667-10	1	20/10/2009	€ 1.000,00			
213-4-00668-10	1	10/08/2009	€ 1.000,00			
213-4-00669-10	1	31/10/2009	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-00671-10	1	26/12/2009	€ 2.000,00			
213-4-00672-10		06/12/2009		€ 400,00		€ 400,00
213-4-00673-10		19/12/2009		€ 250,00	€ 250,00	
213-4-00674-10		06/12/2009		€ 400,00		€ 400,00
213-4-00675-10		25/05/2009		S.S.		
213-4-00676-10		09/12/2009		S.S.		
213-4-00677-10	1	04/08/2009	€ 1.500,00			
213-4-00678-10		22/12/2008		S.S.		
213-4-00679-10		18/07/2009		S.S.		
213-4-00873-10		08/11/2009		S.S.		
213-4-00874-10	1	03/12/2009	€ 15.000,00	CAUSA		
213-4-00875-10		16/09/2009		S.S.		
213-4-01113-10		16/01/2010		€ 5.200,00		€ 5.200,00
213-4-01114-10		22/01/2010		S.S.		
213-4-01121-10	1	30/12/2009	€ 2.000,00			
213-4-01122-10	1	23/06/2009	€ 1.500,00			
213-4-01123-10	1	26/09/2009	€ 2.000,00			
213-4-01124-10		24/07/2009		S.S.		
213-4-01125-10		05/01/2010		S.S.		
213-4-01126-10		27/01/2010		S.S.		
213-4-01127-10	1	13/12/2009	€ 7.000,00			
213-4-01155-10	1	22/01/2010	€ 5.000,00			
213-4-01156-10	1	21/12/2009	€ 2.000,00			
213-4-01157-10		03/12/2009		S.S.		
213-4-01158-10		05/12/2009		S.S.		
213-4-01159-10	1	05/01/2010	€ 5.000,00			

213-4-01160-10	1	22/12/2009	€ 5.000,00			
213-4-01161-10	1	27/12/2009	€ 2.000,00			
213-4-01162-10		12/02/2010		€ 579,00		€ 579,00
213-4-01163-10		12/02/2010		S.S.		
213-4-01164-10		06/02/2010		S.S.		
213-4-01165-10		28/01/2010		S.S.		
213-4-01166-10		01/01/2010		S.S.		
213-4-01167-10		08/02/2010		S.S.		
213-4-01343-10		14/02/2010		S.S.		
213-4-01344-10	1	10/01/2010	€ 6.000,00			
213-4-01345-10		12/02/2010		€ 250,00		€ 250,00
213-4-01346-10		08/02/2010		€ 3.500,00		€ 3.500,00
213-4-01347-10	1	07/01/2010	€ 5.000,00			
213-4-01348-10	1	07/01/2010	€ 3.000,00			
213-4-01349-10		26/01/2010		S.S.		
213-4-01350-10		26/12/2009		S.S.		
213-4-01483-10		07/01/2010		S.S.		
213-4-01702-10		22/02/2010		S.S.		
213-4-01703-10		15/11/2008		€ 800,00		€ 800,00
213-4-01704-10		26/12/2009		€ 4.500,00	€ -	
213-4-01705-10	1	22/12/2009	€ 5.000,00			
213-4-01706-10	1	24/11/2009	€ 2.500,00			
213-4-01707-10		27/02/2010		S.S.		
213-4-01708-10	1	21/02/2010	€ 100,00			
213-4-01709-10		26/02/2010		S.S.		
213-4-01710-10		28/02/2010		S.S.		
213-4-01711-10		01/02/2010		S.S.		
213-4-01712-10	1	16/04/2009	€ 1.500,00			
213-4-01713-10	1	04/02/2010	€ 1.000,00			
213-4-01714-10	1	22/01/2010	€ 2.000,00			
213-4-01715-10	1	28/02/2010	€ 1.000,00			
213-4-01716-10		18/01/2010		S.S.		
213-4-01973-10		12/02/2010		€ 500,00		€ 500,00
213-4-01974-10	1	11/03/2010	€ 10.000,00			
213-4-01975-10	1	28/07/2009	€ 1.000,00			
213-4-01976-10		19/02/2010		€ 250,00		€ 250,00
213-4-01977-10		08/03/2010		S.S.		
213-4-01978-10		14/03/2010		S.S.		

213-4-01979-10		01/03/2010		S.S.		
213-4-01980-10		10/02/2010		S.S.		
213-4-01981-10	1	09/03/2010	€ 600,00			
213-4-02083-10		28/02/2010		S.S.		
213-4-02084-10		04/03/2010		S.S.		
213-4-02085-10		18/03/2010		S.S.		
213-4-02086-10	1	13/03/2010	€ 2.000,00			
213-4-02240-10		24/02/2010		S.S.		
213-4-02241-10		17/02/2010		S.S.		
213-4-02242-10		05/03/2009		S.S.		
213-4-02243-10		27/02/2010		S.S.		
213-4-02292-10	1	08/02/2010	€ 2.000,00			
213-4-02293-10		08/02/2010		€ 3.400,00		€ 3.400,00
213-4-02294-10	1	28/02/2010	€ 1.000,00			
213-4-02295-10	1	09/03/2010	€ 2.500,00			
213-4-02296-10		20/03/2010		S.S.		
213-4-02297-10	1	16/06/2007	€ 4.000,00			
213-4-02655-10	1	03/04/2010	€ 4.000,00			
213-4-02656-10		23/03/2010		S.S.		
213-4-02657-10	1	12/04/2010	€ 3.000,00			
213-4-02658-10		09/03/2010		S.S.		
213-4-02659-10	1	16/01/2010	€ 3.000,00			
213-4-02660-10	1	21/04/2010	€ 1.500,00			
213-4-02661-10	1	12/11/2009	€ 1.000,00			
213-4-02662-10		09/04/2010		S.S.		
213-4-02663-10		18/02/2010		S.S.		
213-4-02867-10		30/04/2010		€ 900,00		€ 900,00
213-4-02868-10	1	13/02/2010	€ 1.000,00			
213-4-02869-10		25/04/2010		€ 3.500,00		€ 3.500,00
213-4-02870-10		24/04/2010		€ 100,00		€ 100,00
213-4-02871-10		09/03/2010		S.S.		
213-4-02872-10		02/05/2010		€ 700,00		€ 700,00
213-4-02873-10	1	06/03/2010	€ 5.000,00			
213-4-02874-10		19/10/2008		€ 220,00		€ 220,00
213-4-02875-10	1	30/11/2009	€ 10.000,00			
213-4-02876-10		06/04/2010		S.S.		
213-4-02877-10	1	16/01/2010	€ 2.000,00			
213-4-02878-10	1	01/11/2009	€ 5.000,00			

213-4-03130-10		12/03/2010		€ 450,00		€ 450,00
213-4-03131-10	1	30/04/2010	€ 1.500,00			
213-4-03132-10	1	30/04/2010	€ 1.500,00			
213-4-03133-10	1	28/04/2010	€ 10.000,00			
213-4-03134-10	1	25/04/2010	€ 1.500,00			
213-4-03135-10	1	17/04/2010	€ 10.000,00			
213-4-03136-10	1	21/05/2010	€ 1.500,00			
213-4-03137-10	1	04/04/2010	€ 5.000,00	CAUSA		
213-4-03138-10		04/05/2010		S.S.		
213-4-03480-10	1	12/05/2010	€ 2.000,00			
213-4-03481-10	1	23/05/2010	€ 2.000,00			
213-4-03482-10	1	10/04/2010	€ 2.000,00			
213-4-03483-10	1	18/05/2010	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-03484-10		12/04/2010		€ 600,00		€ 600,00
213-4-03485-10	1	28/12/2008	€ 3.000,00			
213-4-03486-10		23/05/2010		S.S.		
213-4-03487-10		30/01/2006		S.S.		
213-4-03525-10	1	01/05/2010	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-03526-10	1	29/09/2009	€ 4.000,00	CAUSA		
213-4-03527-10	1	11/05/2010	€ 3.000,00			
213-4-03528-10		05/04/2010		S.S.		
213-4-03529-10	1	17/04/2010	€ 500,00			
213-4-03530-10		15/05/2010		S.S.		
213-4-04089-10	1	27/07/2010	€ 20.000,00	CAUSA		
213-4-04090-10	1	27/05/2010	€ 5.000,00	CAUSA		
213-4-04091-10		29/05/2010		S.S.		
213-4-04092-10		24/06/2010		S.S.		
213-4-04093-10	1	20/07/2010	€ 30.000,00	CAUSA		
213-4-04094-10		15/05/2010		S.S.		
213-4-04136-10	1	19/11/2009	€ 1.000,00			
213-4-04095-10		05/07/2010		S.S.		
213-4-04096-10		26/06/2010		S.S.		
213-4-04097-10	1	29/06/2010	€ 5.000,00			
213-4-04098-10		15/05/2010		S.S.		
213-4-04099-10		30/05/2010		S.S.		
213-4-04135-10	1	27/05/2010	€ 1.000,00			
213-4-04100-10	1	31/03/2010	€ 2.000,00			
213-4-04101-10		22/07/2010		S.S.		

213-4-04325-10	1	09/07/2010	€ 1.000,00			
213-4-04326-10	1	21/06/2010	€ 300,00			
213-4-04327-10		07/08/2010		S.S.		
213-4-04328-10	1	02/07/2010	€ 3.500,00			
213-4-04330-10		01/07/2010		S.S.		
213-4-04331-10		01/07/2010		€ 200,00		€ 200,00
213-4-04332-10	1	20/07/2010	€ 1.000,00			
213-4-04333-10	1	06/06/2010	€ 1.000,00			
213-4-04334-10	1	20/06/2010	€ 1.000,00			
213-4-04335-10		18/05/2010		S.S.		
213-4-04336-10	1	14/04/2010	€ 1.000,00			
213-4-04337-10	1	16/06/2010	€ 1.500,00			
213-4-04338-10	1	10/03/2010	€ 1.000,00			
213-4-04339-10	1	28/07/2010	€ 25.000,00	A.T.P.		
213-4-04340-10	1	16/05/2010	€ 1.000,00			
213-4-04341-10		03/08/2010		S.S.		
213-4-04342-10		20/07/2010		S.S.		
213-4-04343-10		13/08/2010		S.S.		
213-4-04344-10		19/04/2010		€ 500,00		€ 500,00
213-4-04345-10	1	21/06/2010	€ 1.000,00			
213-4-04346-10		18/11/2006		S.S.		
213-4-04441-10		07/07/2010		S.S.		
213-4-04442-10		25/07/2010		S.S.		
213-4-04443-10		14/07/2010		S.S.		
213-4-04444-10		19/05/2010		S.S.		
213-4-04445-10		01/03/2009		S.S.		
213-4-04446-10		01/08/2010		S.S.		
213-4-04447-10		22/07/2010		S.S.		
213-4-05190-10	1	11/03/2010	€ 500,00			
213-4-05191-10		12/03/2010		€ 450,00		€ 450,00
213-4-05192-10	1	31/05/2010	€ 3.000,00			
213-4-05193-10		20/06/2010		€ 400,00		€ 400,00
213-4-05195-10	1	02/07/2010	€ 2.000,00			
213-4-05196-10	1	22/07/2010	€ 1.000,00			
213-4-05197-10	1	24/07/2010	€ 1.000,00			
213-4-05198-10		05/08/2010		S.S.		
213-4-05199-10		06/08/2010		S.S.		
213-4-05200-10		09/09/2010		S.S.		

213-4-05201-10	1	18/09/2010	€ 1.000,00			
213-4-05202-10		16/06/2010		S.S.		
213-4-05203-10	1	16/08/2010	€ 1.500,00			
213-4-05204-10	1	01/09/2010	€ 2.000,00			
213-4-05205-10		04/07/2010		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-05206-10	1	23/08/2010	€ 500,00			
213-4-05207-10		06/08/2010		S.S.		
213-4-05208-10		04/09/2010		S.S.		
213-4-05209-10		09/09/2010		S.S.		
213-4-05210-10		19/09/2010		S.S.		
213-4-05211-10		21/09/2010		S.S.		
213-4-05212-10		16/09/2010		S.S.		
213-4-05213-10		30/08/2010		S.S.		
213-4-05424-10		26/09/2010		€ 800,00		€ 800,00
213-4-05425-10		14/08/2010		S.S.		
213-4-05426-10	1	27/09/2010	€ 1.000,00			
213-4-05427-10	1	04/08/2010	€ 2.500,00			
213-4-05428-10	1	13/08/2010	€ 3.000,00			
213-4-05429-10		31/07/2010		€ 3.250,00		€ 3.250,00
213-4-05430-10		26/05/2010		€ 800,00		
213-4-05431-10		03/10/2010		€ 1.100,00		€ 1.100,00
213-4-05432-10	1	21/05/2010	€ 5.000,00			
213-4-05433-10		26/09/2010		€ 6.200,00		€ 6.200,00
213-4-05434-10	1	17/09/2010	€ 4.000,00			
213-4-05435-10		11/10/2010		S.S.		
213-4-05436-10	1	03/07/2010	€ 10.000,00	CAUSA		
213-4-05437-10		08/08/2010		S.S.		
213-4-05438-10		01/07/2010		S.S.		
213-4-05439-10		25/09/2010		S.S.		
213-4-05440-10		28/09/2010		S.S.		
213-4-05441-10		13/09/2010		S.S.		
213-4-05442-10		28/08/2010		S.S.		
213-4-05773-10		14/10/2010		€ 250,00		€ 250,00
213-4-00332-11	1	22/10/2010	€ 1.500,00			
213-4-00335-11		14/10/2010		€ 120,00		€ 120,00
213-4-00336-11	1	21/09/2010	€ 4.000,00			
213-4-00337-11	1	29/10/2010	€ 1.500,00			
213-4-00338-11	1	01/11/2010	€ 800,00			

213-4-00339-11	1	20/10/2010	€ 1.000,00			
213-4-00340-11		13/11/2010		S.S.		
213-4-00341-11		28/11/2010		S.S.		
213-4-00342-11		09/10/2010		€ 250,00		€ 250,00
213-4-00333-11		10/11/2010		S.S.		
213-4-00334-11	1	11/11/2010	€ 100,00			
213-4-00483-11	1	16/11/2010	€ 1.000,00			
213-4-00484-11	1	05/12/2010	€ 1.000,00			
213-4-00485-11		08/11/2010		S.S.		
213-4-00486-11		12/03/2010		S.S.		
213-4-00487-11		22/11/2010		€ 1.150,00		€ 1.150,00
213-4-00488-11	1	12/11/2010	€ 2.500,00			
213-4-00489-11		13/12/2010		€ 1.400,00		€ 1.400,00
213-4-00490-11	1	13/11/2010	€ 2.000,00			
213-4-00491-11		29/11/2010		S.S.		
213-4-00492-11		12/10/2010		S.S.		
213-4-00493-11	1	21/11/2010	€ 1.000,00			
213-4-01190-11		20/05/2010		S.S.		
213-4-02702-11		24/12/2010		€ 250,00		€ 250,00
213-4-02703-11		24/12/2010		S.S.		
213-4-02704-11		06/12/2010		S.S.		
213-4-02705-11		22/12/2010		€ 1.200,00		€ 1.200,00
213-4-02706-11		08/12/2010		€ 900,00		€ 900,00
213-4-02707-11		02/01/2011		€ 3.000,00		
213-4-02708-11		23/12/2010		S.S.		
213-4-02709-11		29/11/2010		€ 560,00		€ 560,00
213-4-02710-11	1	22/11/2010	€ 1.500,00			
213-4-02711-11	1	19/12/2010	€ 1.500,00			
213-4-02712-11		27/12/2010		S.S.		
213-4-02713-11		05/12/2010		S.S.		
213-4-02714-11		22/05/2010		S.S.		
213-4-02715-11	1	27/11/2010	€ 25.000,00	CAUSA		
213-4-02716-11		03/12/2010		S.S.		
213-4-02717-11		05/01/2011		S.S.		
213-4-02718-11		06/12/2010		S.S.		
213-4-02719-11		27/11/2010		S.S.		
213-4-02720-11		29/11/2010		S.S.		
213-4-02721-11		23/01/2011		€ 1.150,00		€ 1.150,00

213-4-02722-11	1	23/01/2011	€ 2.000,00			
213-4-02723-11		23/12/2010		€ 4.000,00		€ 4.000,00
213-4-02743-11	1	13/11/2010	€ 2.000,00			
213-4-02744-11	1	06/02/2011	€ 1.500,00			
213-4-02724-11	1	16/12/2010	€ 1.000,00			
213-4-02725-11		23/12/2010		€ 1.000,00		€ 1.000,00
213-4-02726-11	1	25/01/2011	€ 5.000,00			
213-4-02727-11	1	13/12/2010	€ 2.000,00			
213-4-02728-11	1	13/12/2010	€ 3.000,00			
213-4-02729-11	1	29/10/2010	€ 2.000,00			
213-4-02730-11	1	14/08/2008	€ 1.500,00			
213-4-02731-11		14/12/2010		S.S.		
213-4-02732-11		02/01/2011		S.S.		
213-4-02733-11		10/01/2011		S.S.		
213-4-02734-11		23/11/2010		S.S.		
213-4-02735-11	1	30/05/2010	€ 100,00			
213-4-02736-11		31/07/2010		S.S.		
213-4-02737-11	1	19/02/2011	€ 200,00			
213-4-02738-11		10/12/2010		S.S.		
213-4-02739-11		12/01/2011		S.S.		
213-4-02740-11		22/01/2011		S.S.		
213-4-02741-11		09/02/2011		S.S.		
213-4-02742-11		01/02/2011		S.S.		
213-4-03325-11		17/12/2010		S.S.		
213-4-03326-11		13/01/2011		S.S.		
213-4-03327-11		09/02/2011		S.S.		
213-4-03328-11		12/03/2011		€ 2.900,00		
213-4-03329-11		26/02/2011		S.S.		
213-4-03330-11		18/02/2011		S.S.		
213-4-03331-11		08/02/2011		€ 100,00		€ 100,00
213-4-03332-11	1	16/02/2011	€ 2.000,00			
213-4-03333-11		02/03/2011		S.S.		
213-4-03334-11		03/02/2011		S.S.		
213-4-03335-11		04/02/2011		S.S.		
213-4-03336-11		04/03/2010		S.S.		
213-4-03337-11	1	15/03/2011	€ 500,00			
213-4-03338-11		02/03/2011		S.S.		
213-4-03339-11	1	21/01/2011	€ 2.000,00			

213-4-03340-11	1	01/01/2011	€ 1.000,00			
213-4-03341-11		09/02/2011		€ 250,00		€ 250,00
213-4-03342-11	1	29/11/2010	€ 5.000,00			
213-4-03343-11		02/02/2011		€ 404,00		€ 404,00
213-4-03344-11	1	16/12/2010	€ 5.000,00			
213-4-03345-11		09/03/2011		S.S.		
213-4-03346-11		22/02/2011		S.S.		
213-4-03347-11		06/03/2011		S.S.		
213-4-03348-11	1	09/02/2011	€ 2.000,00			
213-4-03349-11		28/02/2011		S.S.		
213-4-03350-11	1	17/01/2011	€ 2.000,00			
213-4-03351-11		01/02/2011		€ 350,00		
213-4-03352-11		07/02/2011		S.S.		
213-4-04023-11	1	18/02/2011	€ 200,00			
213-4-04024-11	1	26/06/2010	€ 2.000,00			
213-4-04025-11	1	08/03/2011	€ 5.000,00			
213-4-04027-11		16/02/2011		€ 2.500,00		€ 2.500,00
213-4-04028-11		04/04/2011		S.S.		
213-4-04029-11		28/03/2011		S.S.		
213-4-04030-11	1	02/03/2011	€ 200,00			
213-4-04031-11		14/03/2011		S.S.		
213-4-04032-11		27/05/2011		S.S.		
213-4-04033-11	1	22/11/2010	€ 1.000,00			
213-4-04034-11	1	22/11/2010	€ 1.000,00			
213-4-04035-11	1	19/03/2011	€ 3.000,00	CAUSA		
213-4-04036-11		03/03/2011		€ 500,00		€ 500,00
213-4-04037-11	1	14/03/2011	€ 1.000,00			
213-4-04038-11		12/01/2011		€ 2.400,00		
213-4-04039-11		09/04/2011		€ 4.900,00		
213-4-04040-11		18/10/2009		S.S.		
213-4-04041-11	1	26/03/2011	€ 10.000,00			
213-4-04043-11	1	13/04/2011	€ 1.500,00			
213-4-04044-11	1	08/08/2010	€ 2.000,00			
213-4-04357-11	1	15/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-04358-11	1	20/04/2011	€ 5.000,00			
213-4-04359-11	1	26/03/2011	€ 100,00			
213-4-04360-11		29/04/2011		S.S.		
213-4-04361-11	1	21/03/2011	€ 100,00			

213-4-04362-11	1	18/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-04363-11	1	12/05/2011	€ 1.000,00			
213-4-04364-11	1	11/02/2011	€ 2.000,00	CAUSA		
213-4-04365-11		12/04/2011		S.S.		
213-4-04366-11	1	21/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-04367-11	1	21/03/2011	€ 2.000,00			
213-4-04368-11	1	18/12/2010	€ 2.000,00			
213-4-04369-11		01/04/2011		S.S.		
213-4-04370-11	1	21/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-04371-11	1	04/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-04372-11	1	13/02/2011	€ 5.000,00			
213-4-04373-11	1	04/05/2011	€ 1.000,00			
213-4-04374-11		12/05/2011		S.S.		
213-4-04375-11	1	11/05/2011	€ 4.000,00			
213-4-04376-11	1	20/04/2011	€ 1.800,00			
213-4-04377-11	1	31/03/2011	€ 1.000,00			
213-4-04380-11	1	12/05/2011	€ 1.000,00			
213-4-04381-11		29/07/2009		S.S.		
213-4-04382-11	1	07/03/2011	€ 1.000,00			
213-4-04384-11	1	30/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-04385-11	1	05/02/2011	€ 1.000,00			
213-4-04386-11	1	24/04/2011	€ 500,00			
213-4-04719-11	1	24/04/2011	€ 3.000,00			
213-4-04720-11	1	21/04/2011	€ 3.000,00			
213-4-05506-11		08/05/2011		€ 350,00		
213-4-05507-11	1	22/05/2011	€ 2.000,00			
213-4-05508-11		28/04/2011		€ 1.500,00		€ 1.500,00
213-4-05509-11	1	21/05/2011	€ 2.000,00			
213-4-05510-11	1	14/05/2011	€ 4.000,00			
213-4-05511-11	1	16/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-05512-11	1	05/06/2011	€ 10.000,00			
213-4-05513-11		10/05/2011		€ 2.500,00		€ 2.500,00
213-4-05514-11	1	14/05/2011	€ 2.000,00			
213-4-05515-11	1	16/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-05516-11	1	11/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-05517-11	1	27/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-05518-11	1	05/06/2011	€ 5.000,00			
213-4-05519-11	1	30/06/2011	€ 4.000,00			

213-4-05520-11		27/05/2011		S.S.		
213-4-05521-11	1	30/06/2011	€ 2.000,00			
213-4-05522-11	1	06/06/2011	€ 1.000,00			
213-4-05523-11	1	17/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-05524-11	1	17/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-05525-11	1	10/06/2011	€ 200,00			
213-4-05526-11		06/06/2011		€ 120,00		€ 120,00
213-4-05527-11		26/05/2011		S.S.		
213-4-05528-11		07/05/2011		S.S.		
213-4-05529-11		11/06/2011		S.S.		
213-4-05530-11		21/05/2011		S.S.		
213-4-05531-11	1	17/02/2011	€ 1.000,00			
213-4-05532-11	1	13/05/2011	€ 100,00			
213-4-05533-11	1	27/05/2011	€ 2.000,00	€ 5.800,00		€ 5.800,00
213-4-05534-11	1	05/06/2011	€ 2.000,00			
213-4-05535-11	1	21/07/2011	€ 500,00			
213-4-05536-11	1	21/07/2011	€ 1.000,00			
213-4-06138-11	1	21/06/2011	€ 1.000,00			
213-4-06139-11	1	31/08/2011	€ 5.000,00			
213-4-06140-11		10/07/2011		€ 10.000,00		10.000,00
213-4-06141-11	1	09/06/2011	€ 5.000,00			
213-4-06142-11	1	09/06/2011	€ 2.000,00			
213-4-06143-11	1	05/06/2011	€ 2.000,00	CAUSA		
213-4-06144-11	1	19/02/2009	€ 1.000,00			
213-4-06145-11	1	04/07/2011	€ 1.000,00			
213-4-06155-11		03/07/2011		S.S.		
213-4-06156-11	1	18/06/2011	€ 1.000,00			
213-4-06157-11	1	23/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-06158-11		18/07/2011		S.S.		
213-4-06159-11	1	17/05/2011	€ 3.000,00			
213-4-06160-11		01/08/2011		S.S.		
213-4-06161-11	1	01/07/2011	€ 500,00			
213-4-06162-11		03/07/2011		€ 3.500,00		€ 3.500,00
213-4-06163-11		14/08/2011		S.S.		
213-4-06164-11	1	03/07/2011	€ 2.000,00			
213-4-06165-11	1	20/05/2011	€ 1.500,00			
213-4-06166-11	1	28/08/2011	€ 2.000,00			
213-4-06475-11		08/07/2011		S.S.		

213-4-06476-11		05/09/2011		€ 600,00		
213-4-06477-11	1	13/08/2011	€ 2.000,00	CAUSA		
213-4-06478-11	1	15/07/2011	€ 2.000,00			
213-4-06479-11	1	11/09/2011	€ 3.000,00			
213-4-06480-11	1	28/05/2011	€ 3.000,00			
213-4-06481-11		21/07/2011		€ 700,00		
213-4-06482-11	1	15/07/2011	€ 2.000,00			
213-4-06483-11	1	06/07/2011	€ 3.000,00			
213-4-06484-11	1	15/07/2011	€ 2.000,00			
213-4-06485-11	1	08/08/2011	€ 100,00			
213-4-06486-11		24/08/2011		S.S.		
213-4-06487-11		27/09/2011		S.S.		
213-4-06488-11		11/06/2011		S.S.		
213-4-06489-11		20/09/2006		S.S.		
213-4-06490-11		04/07/2011		S.S.		
213-4-06657-11		04/09/2011		€ 5.000,00		€ 5.000,00
213-4-06658-11		09/10/2011		€ 1.700,00		€ 1.700,00
213-4-06659-11	1	20/08/2011	€ 2.000,00			
213-4-06660-11		08/05/2011		€ 7.000,00		€ 7.000,00
213-4-06661-11	1	04/04/2011	€ 2.000,00			
213-4-06662-11	1	28/08/2011	€ 4.000,00			
213-4-06663-11	1	28/05/2011	€ 2.000,00			
213-4-06664-11		21/04/2011		S.S.		
213-4-06665-11	1	05/06/2011	€ 2.000,00			
213-4-06666-11	1	16/04/2011	€ 5.000,00			
213-4-06667-11	1	07/09/2011	€ 4.000,00			
213-4-06668-11	1	31/08/2011	€ 500,00			
213-4-06669-11	1	22/04/2011	€ 1.000,00			
213-4-06670-11		03/07/2011		€ 1.300,00		€ 576,00
213-4-06671-11		03/09/2011		S.S.		
213-4-06672-11		26/07/2011		S.S.		
213-4-06673-11		17/09/2011		S.S.		
213-4-06674-11		25/09/2011		S.S.		
213-4-06675-11		29/07/2011		S.S.		
213-4-06753-11	1	26/04/2011	€ 3.000,00			
213-4-06754-11	1	18/10/2011	€ 1.000,00			
213-4-06755-11	1	20/01/2011	€ 1.000,00			
213-4-06756-11		01/04/2011		S.S.		

213-4-06758-11	1	12/10/2011	€ 2.000,00			
213-4-06759-11	1	15/05/2011	€ 3.000,00			
213-4-06760-11	1	07/10/2011	€ 1.500,00			
213-4-06761-11		05/07/2011		S.S.		
213-4-06762-11	1	24/02/2011	€ 1.500,00			
213-4-06763-11		11/08/2011		€ 1.050,00		
213-4-06764-11	1	16/10/2011	€ 500,00			
213-4-06766-11	1	20/07/2011	€ 3.000,00			
213-4-06767-11	1	24/10/2011	€ 6.000,00			
213-4-06769-11	1	30/07/2011	€ 1.000,00			
213-4-06771-11	1	09/11/2011	€ 1.500,00			
213-4-06772-11		30/07/2011		€ 500,00		
213-4-06773-11	1	07/09/2011	€ 1.500,00			
213-4-06774-11	1	07/08/2011	€ 1.500,00			
213-4-06827-11	1	17/10/2011	€ 2.500,00			
213-4-06828-11	1	27/10/2011	€ 1.000,00			
213-4-06829-11	1	27/08/2011	€ 3.000,00			
213-4-06830-11		05/11/2011		S.S.		
213-4-06831-11	1	16/10/2011	€ 1.500,00			
213-4-06832-11		05/07/2011		S.S.		
213-4-00097-12	1	25/09/2011	€ 5.000,00			
213-4-00098-12		03/12/2011		S.S.		
213-4-00099-12		28/10/2011		S.S.		
213-4-00100-12		28/04/2011		S.S.		
213-4-00101-12		01/06/2010		S.S.		
213-4-00102-12		29/10/2011		S.S.		
213-4-00103-12		25/07/2011		S.S.		
213-4-00104-12		01/08/2011		S.S.		
213-4-00105-12		13/12/2011		S.S.		
213-4-00352-12	1	04/12/2011	€ 1.500,00			
213-4-00353-12	1	24/10/2011	€ 1.500,00			
213-4-00354-12	1	12/10/2011	€ 1.500,00			
213-4-00355-12	1	12/09/2011	€ 3.000,00			
213-4-00356-12	1	22/12/2011	€ 4.000,00			
213-4-00357-12	1	26/10/2011	€ 1.500,00			
213-4-00359-12		31/05/2010		€ 4.900,00		€ 4.900,00
213-4-00360-12	1	19/11/2011	€ 1.500,00			
213-4-00361-12	1	26/10/2011		S.S.		

213-4-00362-12		16/07/2011		S.S.		
213-4-00363-12		15/06/2011		S.S.		
213-4-00364-12		26/11/2011		S.S.		
213-4-00365-12		14/12/2011		S.S.		
213-4-00366-12		11/12/2011		S.S.		
213-4-00368-12	1	21/10/2011	€ 1.000,00			
213-4-00520-12		22/01/2012		S.S.		
213-4-00522-12		22/01/2012		S.S.		
213-4-00524-12	1	09/07/2011	€ 2.000,00			
213-4-00767-12	1	28/11/2011	€ 1.500,00			
213-4-00971-12	1	11/09/2011	€ 1.000,00			
213-4-00972-12	1	05/12/2011	€ 500,00			
213-4-00973-12	1	20/01/2012	€ 2.000,00			
213-4-00974-12		01/02/2012		S.S.		
213-4-00975-12	1	03/05/2010	€ 2.000,00			
213-4-00976-12		30/12/2011		S.S.		
213-4-00977-12	1	11/02/2012	€ 500,00			
213-4-00978-12	1	11/02/2012	€ 500,00			
213-4-00979-12	1	28/01/2012	€ 4.000,00	CAUSA		
213-4-00980-12		10/02/2012		S.S.		
213-4-00981-12		10/02/2012		S.S.		
213-4-01164-12		04/02/2012		S.S.		
213-4-01166-12	1	12/08/2011	€ 3.000,00			
213-4-01253-12	1	08/02/2012	€ 2.000,00	CAUSA		
213-4-01254-12		20/02/2012		€ 300,00		€ 300,00
213-4-01255-12		27/01/2012		S.S.		
213-4-01256-12		27/04/2011		S.S.		
213-4-01257-12	1	30/01/2012	€ 2.000,00			
213-4-01258-12		01/01/2012		S.S.		
213-4-01259-12		03/12/2011		S.S.		
213-4-01607-12		21/06/2011		S.S.		
213-4-01608-12	1	20/02/2012	€ 200,00			
213-4-01609-12	1	25/02/2012	€ 800,00			
213-4-01610-12	1	17/02/2012	€ 1.000,00			
213-4-01611-12		20/02/2012		S.S.		
213-4-01612-12	1	03/08/2011	€ 15.000,00			
213-4-01613-12		21/02/2012		€ 200,00	€ 200,00	
213-4-01614-12	1	20/02/2012	€ 100,00			

213-4-01615-12		15/02/2012		€ 340,00		€ 340,00
213-4-01616-12		16/11/2011		S.S.		
213-4-01617-12	1	15/02/2012	€ 500,00			
213-4-01618-12		15/02/2012		S.S.		
213-4-01619-12		20/02/2012		S.S.		
213-4-01620-12		10/02/2012		S.S.		
213-4-01621-12		22/02/2012		€ 150,00	€ 150,00	
213-4-01622-12	1	21/02/2012	€ 200,00			
213-4-01623-12		22/02/2012		€ 730,00		€ 730,00
213-4-01676-12	1	11/05/2011	€ 5.000,00			
213-4-01677-12	1	21/03/2012	€ 3.000,00	CAUSA		
213-4-01678-12	1	10/02/2012	€ 1.000,00			
213-4-01679-12		12/03/2012		S.S.		
213-4-02018-12	1	25/03/2012	€ 10.000,00			
213-4-02019-12		20/02/2012		€ 350,00	€ 350,00	
213-4-02020-12	1	12/04/2012	€ 1.500,00			
213-4-02021-12	1	06/04/2012	€ 1.000,00			
213-4-02022-12	1	30/03/2012	€ 1.000,00			
213-4-02023-12	1	01/04/2012	€ 1.000,00			
213-4-02024-12	1	29/03/2012	€ 1.500,00			
213-4-02025-12		26/03/2012		€ 250,00		€ 250,00
213-4-02026-12	1	26/03/2012	€ 1.500,00			
213-4-02027-12	1	24/03/2012	€ 5.000,00			
213-4-02028-12		03/01/2012		€ 1.500,00	€ 1.500,00	
213-4-02029-12		19/03/2012		€ 900,00	€ 900,00	
213-4-02030-12		25/01/2012		S.S.		
213-4-02031-12	1	14/02/2012	€ 500,00			
213-4-02299-12	1	11/06/2011	€ 1.000,00			
213-4-02301-12	1	20/04/2012	€ 2.000,00			
213-4-02302-12	1	05/05/2012	€ 1.000,00			
213-4-02303-12		22/03/2012		S.S.		
213-4-02304-12		15/04/2012		S.S.		
213-4-02305-12		02/04/2012		S.S.		
213-4-02306-12		04/05/2012		S.S.		
213-4-02307-12		02/03/2012		S.S.		
213-4-02308-12		28/01/2012		S.S.		
213-4-02375-12	1	06/04/2012	€ 1.000,00			
213-4-02376-12	1	05/05/2012	€ 7.000,00			

213-4-02377-12	1	17/03/2012	€ 1.500,00			
213-4-02378-12	1	21/04/2012	€ 3.000,00			
213-4-02379-12	1	15/06/2011	€ 5.000,00			
213-4-02381-12	1	02/03/2012	€ 2.000,00			
213-4-02425-12		16/09/2011		€ 2.500,00		€ 2.500,00
213-4-02515-12	1	17/05/2012	€ 1.000,00			
213-4-02853-12	1	24/04/2012	€ 1.500,00			
213-4-02854-12	1	04/05/2012	€ 5.000,00			
213-4-02855-12	1	18/03/2012	€ 1.500,00			
213-4-02856-12	1	24/04/2012	€ 2.000,00			
213-4-02857-12	1	29/05/2012	€ 2.000,00			
213-4-02858-12		08/06/2012		€ 500,00		€ 500,00
213-4-02859-12		16/03/2012		S.S.		
213-4-02860-12		16/05/2012		€ 950,00		€ 950,00
213-4-02861-12	1	02/06/2012	€ 1.500,00			
213-4-02862-12	1	09/05/2012	€ 1.500,00			
213-4-02863-12	1	01/04/2012	€ 2.000,00			
213-4-02864-12	1	04/03/2012	€ 2.000,00			
213-4-02865-12		12/06/2012		€ 1.500,00		€ 1.500,00
213-4-02866-12	1	29/04/2012	€ 1.000,00			
213-4-02867-12		02/04/2012		S.S.		
213-4-02868-12		10/05/2012		S.S.		
213-4-02869-12	1	15/04/2012	€ 5.000,00			
213-4-02870-12		17/05/2012		€ 473,00		€ 473,00
213-4-03149-12	1	10/04/2012	€ 2.000,00			
213-4-03150-12	1	24/04/2012	€ 1.000,00			
213-4-03151-12		12/06/2012		€ 650,00		€ 650,00
213-4-03152-12	1	17/03/2012	€ 1.000,00			
213-4-03153-12	1	16/06/2012	€ 1.000,00			
213-4-03154-12	1	02/05/2012	€ 2.000,00			
213-4-03155-12	1	17/06/2012	€ 1.500,00			
213-4-03156-12	1	25/05/2012	€ 1.500,00			
213-4-03157-12	1	09/06/2012	€ 1.000,00			
213-4-03158-12		01/06/2012		S.S.		
213-4-03159-12		21/05/2012		S.S.		
213-4-03160-12		16/06/2012		S.S.		
213-4-03161-12		04/05/2012		S.S.		
213-4-03162-12		14/07/2012		S.S.		

213-4-03163-12		09/07/2012		S.S.		
213-4-03348-12	1	21/05/2012	€ 1.000,00			
213-4-03349-12		06/06/2012		€ 620,00	€ 620,00	
213-4-03350-12	1	23/06/2012	€ 1.000,00			
213-4-03452-12		15/07/2012		€ 850,00	€ 850,00	
213-4-03453-12	1	06/05/2010	€ 2.500,00			
213-4-03454-12	1	25/07/2012	€ 2.000,00			
213-4-03586-12		04/07/2012		S.S.		
213-4-03665-12		03/08/2012		S.S.		
213-4-03666-12	1	07/11/2011	€ 3.000,00			
213-4-03667-12	1	25/06/2012	€ 1.000,00			
213-4-03668-12	1	07/05/2012	€ 1.500,00			
213-4-03669-12	1	19/07/2012	€ 1.500,00			
213-4-03670-12		02/06/2012		S.S.		
213-4-03671-12		26/07/2012		S.S.		
213-4-03723-12	1	01/06/2012	€ 1.500,00			
213-4-03933-12	1	20/02/2012	€ 1.000,00			
213-4-03934-12	1	05/07/2012	€ 3.000,00			
213-4-04023-12		16/02/2012		€ 350,00	€ 350,00	
213-4-04178-12	1	28/06/2012	€ 3.000,00			
213-4-04179-12	1	21/10/2009	€ 5.000,00			
213-4-04399-12		06/07/2012		€ 550,00	€ 550,00	
213-4-04400-12		15/05/2012		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
213-4-04401-12	1	20/06/2012	€ 1.000,00			
213-4-04402-12	1	13/07/2012	€ 1.000,00			
213-4-00308-13	1	16/06/2012	€ 8.000,00			
213-4-00441-13	1	29/05/2012	€ 1.500,00			
213-4-00442-13	1	08/07/2012	€ 4.000,00	CAUSA		
213-4-00548-13	1	19/07/2012	€ 2.000,00			
213-4-00549-13	1	26/07/2012	€ 3.000,00			
213-4-00872-13	1	31/08/2008	€ 1.500,00			
213-4-01070-13	1	10/07/2012	€ 2.000,00			
213-4-01071-13	1	20/03/2012	€ 1.000,00			
213-4-01072-13	1	11/11/2011	€ 2.000,00			
213-4-01280-13	1	15/07/2012	€ 1.500,00			
213-4-02684-13	1	22/02/2012	€ 2.000,00			
213-4-03102-13	1	19/07/2012	€ 1.000,00			
213-4-03103-13	1	19/05/2012	€ 1.000,00			

213-4-04759-13	1	25/06/2010	€ 1.000,00			
213-4-04760-13	1	22/01/2009	€ 1.000,00			
	471		€ 1.475.800,00	€ 300.918,25	€ 7.720,00	€ 240.930,57

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Tipo Veicolo	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione	Cod. Soggetto Cen.
Provincia Di Modena	066759044		919229361	14/09/2009	22/09/2009	Chiuso	816,00	23/10/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		919276037	03/11/2009	30/11/2009	Chiuso	480,00	14/12/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517603	07/07/2009	17/08/2009	Senza Seguito	0,00	25/10/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517614	07/08/2009	20/08/2009	Chiuso	1.008,00	07/09/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517614	07/08/2009	20/08/2009	Chiuso	1.008,00	08/09/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517615	11/08/2009	20/08/2009	Senza Seguito	0,00	27/10/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517629	03/08/2009	07/09/2009	Senza Seguito	0,00	14/10/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517689	14/09/2009	01/10/2009	Chiuso	405,32	21/10/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517837	07/11/2009	23/11/2009	Chiuso	1.419,00	17/12/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517837	07/11/2009	23/11/2009	Chiuso	1.419,00	08/02/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517838	29/10/2009	23/11/2009	Senza Seguito	0,00	30/11/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517973	20/11/2009	18/12/2009	Senza Seguito	0,00	17/11/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920517974	20/11/2009	18/12/2009	Chiuso	332,88	01/12/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920518001	22/12/2009	15/01/2010	Chiuso	3.900,00	25/02/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920518100	06/02/2010	22/02/2010	Chiuso	258,00	05/03/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		920518213	08/03/2010	19/03/2010	Chiuso	233,80	16/04/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950174583	17/04/2009	08/05/2009	Chiuso	23.270,00	07/07/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950208793	23/09/2009	08/10/2009	Chiuso	1.419,00	14/12/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950220260	24/11/2009	26/11/2009	Chiuso	1.419,00	04/12/2009	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950233144	15/01/2010	26/01/2010	Chiuso	1.871,00	28/01/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950234584	26/01/2010	02/02/2010	Chiuso	1.871,00	23/02/2010	00041727924
Provincia Di Modena	066759044		950244242	10/03/2010	16/03/2010	Chiuso	1.871,00	09/04/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919467276	30/08/2010	31/08/2010	Chiuso	16.328,00	18/11/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919482454	01/09/2010	27/09/2010	Chiuso	2.037,00	26/10/2011	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919530277	02/11/2010	02/12/2010	Chiuso	719,00		00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919530297	10/11/2010	02/12/2010	Chiuso	5.189,02	20/07/2011	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919530317	18/11/2010	06/12/2010	Chiuso	3.820,00		00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919532770	26/11/2010	09/12/2010	Chiuso	3.540,00		00041727924
Provincia Di Modena	068691622		919597871	03/03/2011	22/03/2011	Senza Seguito	0,00	29/03/2011	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		920518302	13/04/2010	26/04/2010	Chiuso	203,00	04/08/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		920518303	13/04/2010	26/04/2010	Chiuso	230,40	30/06/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		920518470	21/07/2010	01/09/2010	Chiuso	520,00	17/02/2012	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		920518585	25/10/2010	04/11/2010	Senza Seguito	0,00	29/11/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		920518811	15/03/2011	22/03/2011	Chiuso	3.260,00	30/03/2011	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		950249496	02/04/2010	12/04/2010	Aperto	0,00	30/04/2010	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		950287172	15/10/2010	22/10/2010	Chiuso	1.085,50		00041727924
Provincia Di Modena	068691622		950307147	18/01/2011	09/02/2011	Chiuso	1.883,00	28/02/2011	00041727924
Provincia Di Modena	068691622		950310341	28/02/2011	01/03/2011	Chiuso	1.883,00	28/02/2011	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		919659441	22/06/2011	29/07/2011	Chiuso	2.687,59		00041727924
Provincia Di Modena	070006988		919668527	19/07/2011	26/08/2011	Chiuso	1.620,00		00041727924
Provincia Di Modena	070006988		919769774	07/04/2012	07/04/2012	Chiuso	88,00	13/07/2012	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		919785165	12/04/2012	18/05/2012	Senza Seguito	0,00	14/11/2013	00041727924

Cognome/Rag.Soc.	Polizza	Tipo Veicolo	Sinistro	Data Avvenimento	Data Denuncia	Stato Sinistro	Importo Pagato	Data Liquidazione	Cod. Soggetto Cen.
Provincia Di Modena	070006988		920518993	02/05/2011	23/06/2011	Senza Seguito	0,00	30/06/2013	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		922468037	17/08/2011	31/08/2011	Senza Seguito	0,00	08/09/2011	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		922468295	23/12/2011	24/01/2012	Chiuso	3.100,00		00041727924
Provincia Di Modena	070006988		922468425	07/03/2012	27/03/2012	Chiuso	270,00	17/04/2012	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		950324901	20/05/2011	25/05/2011	Chiuso	1.883,00	14/06/2011	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		950332601	07/07/2011	14/07/2011	Chiuso	1.883,00	29/09/2011	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		950340764	11/09/2011	15/09/2011	Chiuso	1.883,00	31/08/2011	00041727924
Provincia Di Modena	070006988		950365386	29/02/2012	05/03/2012	Chiuso	1.659,00	06/04/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919781574	10/04/2012	23/04/2012	Senza Seguito	0,00	14/05/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919794030	28/05/2012	29/05/2012	Chiuso	1.450,00	05/07/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919794166	17/05/2012	24/05/2012	Senza Seguito	0,00	12/06/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919820548	18/06/2012	30/07/2012	Senza Seguito	0,00	08/08/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919852611	24/09/2012	31/10/2012	Chiuso	1.900,00	30/11/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919903555	03/02/2013	22/02/2013	Chiuso	1.997,00		00041727924
Provincia Di Modena	071377734		919903559	06/02/2013	22/02/2013	Senza Seguito	0,00	19/07/2013	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		922468488	17/05/2012	15/06/2012	Chiuso	1.379,40		00041727924
Provincia Di Modena	071377734		922468553	09/06/2012	24/07/2012	Aperto	25,00		00041727924
Provincia Di Modena	071377734		922468795	22/02/2013	11/03/2013	Chiuso	1.512,50		00041727924
Provincia Di Modena	071377734		923209402	18/03/2013	17/04/2013	Chiuso	600,00		00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950379679	13/06/2012	19/06/2012	Chiuso	2.187,00	26/09/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950383146	29/05/2012	13/07/2012	Chiuso	1.900,00	25/07/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950404193	17/12/2012	19/12/2012	Chiuso	1.900,00	08/01/2013	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950407863	15/01/2013	17/01/2013	Chiuso	1.930,00	31/12/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950408214	16/01/2013	18/01/2013	Chiuso	1.930,00	31/12/2012	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950414754	04/03/2013	06/03/2013	Chiuso	1.930,00	31/03/2013	00041727924
Provincia Di Modena	071377734		950415616	06/03/2013	13/03/2013	Chiuso	1.930,00	31/03/2013	00041727924
Provincia Di Modena	072588655		923224088	20/04/2013	17/05/2013	Aperto	0,00		00041727924
Provincia Di Modena	072588655		923227119	21/05/2013	23/05/2013	Aperto	19.668,06		00041727924
Provincia Di Modena	072588655		923301598	22/10/2013	08/11/2013	Aperto	0,00		00041727924
Provincia Di Modena	072588655		923301611	19/10/2013	11/11/2013	Chiuso	334,56	19/11/2013	00041727924
Provincia Di Modena	072588655		923301624	19/10/2013	08/11/2013	Chiuso	115,84	20/11/2013	00041727924
Provincia Di Modena	072588655		950429041	12/06/2013	14/06/2013	Chiuso	1.930,00	31/05/2013	00041727924
Provincia Di Modena	072588655		950437046	09/08/2013	10/08/2013	Chiuso	1.930,00	31/08/2013	00041727924

Teniamo ad evidenziare che dall'aggiornamento al 31/07/2012 abbiamo istituito le partite "IMMOBILI TOTALMENTE INAGIBILI" e "IMMOBILI PARZIALMENTE INAGIBILI" nelle quali ricadono i fabbricati che hanno subito danni dovuti al sisma del maggio – giugno 2012. L'attribuzione dei cespiti all'una o all'altra partita è stata fatta da indicazione della rispettabile Provincia di Modena.

In base a quanto precedentemente esposto, è nostra opinione che i valori dei beni stimati, al 31/03/13, sia ragionevolmente espresso come segue:

PARTITE	Valore a Nuovo	Valore Attuale
FABBRICATI IN PROPRIETA'	€ 210.888.967	142.303.191
FABBRICATI IN LOCAZIONE	€ 40.376.389	26.600.893
FABBRICATI IN COMPROPRIETA'	€ 1.601.788	1.203.955
FABBRICATI IN USO GRATUITO	€ 91.684.566	68.032.669
FABBRICATI IN CONCESSIONE	€ 5.595.377	4.023.981
FABBRICATI EX STRADE STATALI	€ 57.570	39.730
IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA	€ 3.486.000	3.411.734
IMMOBILI TOTALMENTE INAGIBILI	€ 57.697.949	34.292.818
IMMOBILI PARZIALMENTE INAGIBILI	€ 3.835.338	2.649.779
TOTALE AZIENDA	€ 415.223.944	282.558.750

Desideriamo precisare che la Stima Preliminare non è una Stima Accettata (CC Art. 1908, secondo comma); in caso di sinistro l'Assicuratore si riserva di accettare, in accordo o in contraddittorio con l'Assicurato, l'effettivo valore antedanno del bene danneggiato o distrutto, quindi l'effettivo valore del danno che verrà peraltro risarcito integralmente senza applicare la proporzionale.

Restiamo peraltro a Vostra disposizione, per fornirVi, in caso di sinistro, l'aggiornamento del valore dei beni danneggiati o distrutti e per assisterVi, ove lo riteneste opportuno, nella preparazione del rapporto di prova dei danni subiti.

Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Divisione Valutazioni
Marco GAMBERINI

PRAXI S.p.A.
Un Procuratore
Daniele GURIOLI

Marco Gamberini

Daniele Gurioli

* aumentare di IVA al 10%